

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	79
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	110
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	121
AFFARI SOCIALI (XII)	»	130

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	144
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	147

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 26 ottobre 2017.

**Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico
e istituzione del sistema nazionale di sicurezza
cibernetica.
C. 3677 Artini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.15 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con il Ministro della Difesa della Repubblica Islamica del Pakistan,
Khurram Dastgir Khan

4

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Giovedì 26 ottobre 2017.

**Incontro informale con il Ministro della Difesa della
Repubblica Islamica del Pakistan, Khurram Dastgir
Khan.**

L'incontro informale si è svolto dalle
9.10 alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	7

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri, dottor Giuseppe Bono, sugli accordi di cooperazione navale tra Italia e Francia	6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre scorso.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la III Commissione*, anche a nome del collega Senaldi, annuncia di aver presentato una nuova proposta di parere che accoglie anche alcune sollecitazioni dai gruppi di opposizione (*vedi allegato*). Tali integrazioni riguardano principalmente l'opportunità di istituire un registro delle imprese che producono beni *dual use*; di prevedere nella relazione al Parlamento ai sensi della legge n. 185 del 1990 un capitolo relativo ai prodotti *dual use* e, infine, di inserire nel rapporto del Ministero dello sviluppo economico relativo alle tecnologie di vigilanza informatica una parte relativa alla valutazione del rischio. Concludendo, ritiene che la nuova proposta di parere si inserisca in un lavoro complessivo che ha lo scopo di semplificare gli adempimenti

delle imprese che producono materiali *dual use* e, allo stesso tempo, garantire il controllo del commercio di tali materiali, prevedendo anche un congruo apparato sanzionatorio.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel ringraziare il relatore Causi per aver voluto recepire alcune proposte di integrazione della proposta di parere provenienti dal suo gruppo, sottolinea l'importanza di aver inserito soprattutto la previsione del registro delle imprese che producono materiali *dual use* e il riferimento alla Convenzione sulle armi biologiche. Dichiaro, tuttavia, di avere ancora perplessità sul provvedimento in esame. In particolare, segnala che lo schema di decreto legislativo fa riferimento al Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, il quale, nell'allegato 3, contiene un elenco di materiali esportabili ma assai ambigui e discutibili, come, ad esempio, dispositivi che provocano scariche elettriche. Ritiene che semplificare le procedure di esportazione di tali prodotti possa essere pericoloso. Annuncia, pertanto, l'a-

stensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Adriana GALGANO (Misto-CIpI), ringraziando a sua volta i relatori per il recepimento di talune proposte del suo gruppo, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Le Commissioni approvano la nuova proposta di parere favorevole, formulata dai relatori.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 ottobre 2017.

Audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri, dottor Giuseppe Bono, sugli accordi di cooperazione navale tra Italia e Francia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (Atto n. 457).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive),

esaminato lo Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (atto n. 457), adottato in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185;

richiamata la Convenzione sulle armi biologiche (*Convention on Biological Weapons* – BWC), ratificata con la legge 8 ottobre 1974, n. 618; il Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty* – ATT), ratificato con legge 4 ottobre 2013, n. 118; e la Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;

preso atto degli approfondimenti conoscitivi svolti dalle citate Commissioni nell'ambito dell'esame del provvedimento;

premessi, in generale, che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è destinato a rappresentare l'unica fonte normativa idonea ad introdurre la disciplina generale e di dettaglio in materia di regime di prodotti e di tecnologie a duplice uso, comprensiva di un regime sanzionatorio in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti e presenta, pertanto, uno straordinario rilievo in considerazione della crescente importanza del cosiddetto settore *dual use* sia ai fini della politica estera sia ai fini della politica industriale dell'Italia;

laddove gli scopi militari di tipo convenzionale risultano di più facile identificazione, le finalità militari non convenzionali sono più difficili da riconoscere, soprattutto per i prodotti non elencati nelle liste di riferimento dei regimi internazionali ed europei di controllo anti-proliferazione e che possono essere ricondotti ad uso militare solo con controlli approfonditi soprattutto sulla destinazione d'uso finale;

appaiono, pertanto, essenziali e caratterizzanti per la normativa che l'atto in titolo propone, innanzitutto, i profili di cooperazione dell'Autorità nazionale con l'*intelligence* nazionale, di cooperazione internazionale con gli Stati membri dell'UE

e tra Stato e imprese, considerato che la sfida del settore dei prodotti a duplice uso sta nel conciliare libertà degli scambi e sicurezza (si tratta di profili che potranno essere valorizzati in occasione dell'*Export Control Forum* indetto dalla presidenza di turno estone dell'Unione europea e aperto al Parlamento europeo, all'industria e alla società civile, che avrà luogo il 19 dicembre 2017);

è, altresì, essenziale assicurare ai nuovi strumenti normativi ed istituzionali l'opportuna capacità di adattamento rapido e di aggiornamento alle evoluzioni della tecnologia al fine di contrastare efficacemente attentati alla sicurezza, violazioni di diritti umani, fenomeni criminosi, nonché per ridurre fenomeni distorsivi e promuovere un mercato comune effettivo per i prodotti a duplice uso;

in armonia con il modello delineato a livello europeo, è cruciale un costante dialogo e scambio informativo con le imprese e con le associazioni di categoria dei comparti produttivi, che rappresentano la prima linea difensiva rispetto ai rischi per la sicurezza nazionale, prevedendo specifici meccanismi premiali per gli esportatori virtuosi nel rispetto delle regole;

valuti, pertanto, il Governo l'opportunità di predisporre un apposito registro delle imprese che producono tecnologie duali, in analogia con il già esistente registro delle imprese che producono materiale militare;

in linea con le tendenze evolutive registrate a livello europeo nel processo di aggiornamento normativo del settore, anche alla luce della dichiarazione congiunta dell'aprile del 2014 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla revisione del sistema di controllo all'esportazione di prodotti *dual use*, occorre tenere nel debito conto la cosiddetta « dimensione umana » della sicurezza, da preservare anche nella dinamica competitiva con soggetti extraeuropei, prevenendo abusi di tecnologie cibernetiche che abbiano un impatto sui diritti umani e sulle libertà fondamentali;

sempre nel solco di un coordinamento europeo della materia, è opportuno prevedere formule di assistenza e di dialogo con i Paesi extraeuropei per sostenere la realizzazione di sistemi funzionanti di controllo sull'import-export di prodotti a duplice uso;

appare congrua alla rilevanza della materia la previsione, in prospettiva, di opportuni meccanismi di informazione del Governo al Parlamento, considerato il contributo che richiesto dalla Commissione europea ai Governi degli Stati membri ai fini della redazione di una relazione annuale al Parlamento europeo e anche alla luce del dialogo politico informale con i Parlamenti nazionali inaugurato dalla Commissione europea nel 2006 nei settori soggetti alla sua competenza esclusiva, come la politica commerciale comune (articolo 207 del TFUE);

e, con specifico riferimento all'articolo, osservato che:

quanto all'articolo 1, circa la esclusione dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni – e soggetti, invece, alla legge n. 185 del 1990 – dei materiali d'armamento e di quei prodotti a duplice uso appositamente sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento, la questione definitoria appare dirimente ed attualmente affidata, in ultima istanza, alla valutazione da parte del Ministero della Difesa. Si ritiene, quindi, necessario che nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della legge n. 185 del 1990, il contenuto informativo sia esteso ai prodotti a duplice uso valutati dal Ministero della Difesa come rilevanti ai fini di tale legge;

quanto all'articolo 2, concernente le definizioni, sarebbe opportuno integrare l'elenco inserendo definizioni dei « servizi di intermediazione » (con ciò intendendo la negoziazione o l'organizzazione di transazioni e operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un Paese terzo a qualunque

altro Paese terzo; o la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in Paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo); degli « intermediari » (con ciò intendendo qualunque qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro della Comunità dell'Unione, o una persona giuridica o un consorzio posseduti o controllati da detta persona, oppure un'altra persona che svolga i servizi di intermediazione verso il territorio di un Paese terzo) ed estendere la definizione di « utilizzatore finale » a qualsiasi persona fisica o giuridica che riceva e utilizzi definitivamente i prodotti controllati ai sensi del provvedimento in titolo;

con riferimento all'articolo 3, è da considerare l'opportunità di estendere il controllo dello Stato alle cosiddette « tecnologie di sorveglianza informatica » utilizzate per interferire direttamente con i diritti umani, incluso il diritto alla *privacy*, il diritto alla protezione dei dati, la libertà di espressione e la libertà di associazione, mediante il monitoraggio o l'estrazione di dati senza l'autorizzazione specifica, informata e inequivocabile da parte del proprietario o dell'amministratore del sistema e/o mediante la neutralizzazione o il danneggiamento del sistema in questione, conformando le modalità di reporting periodico del MISE riguardante queste tecnologie alle stesse modalità in atto per altre tecnologie *dual use* e prevedendo l'applicazione di adeguati sistemi di valutazione del rischio e di controllo dei materiali in esportazione con adeguate sanzioni in caso di violazione dei divieti o di esportazione in assenza di autorizzazioni;

sempre in riferimento all'articolo 3, in analogia con l'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, nell'intento di contemperare il libero scambio con il rispetto di più alti principi di tutela dell'interesse pubblico in un settore così sensibile, il legislatore ha assai opportunamente previsto che le operazioni in questione, con inclusione di prodotti non listati, oltre ad essere soggette al controllo dello Stato, devono

essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, agli accordi e delle intese multilaterali in materia di non proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia (tenuto conto che i prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, sono esposti al rischio di una distorsione d'uso). Anche al fine di tenere conto del processo di revisione normativa della materia in atto a livello europeo, appare opportuno prevedere l'integrazione della disposizione con un riferimento al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, anche in attuazione degli *UN Guiding Principles for Business and Human Rights*;

conseguentemente, all'articolo 4, il MISE in quanto Autorità competente interagisce con i Servizi di informazione e per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 in materia di non proliferazione, ai fini degli obiettivi di tutela della sicurezza dello Stato, di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 3, con esclusione da tale circuito degli esportatori nazionali. Tale interazione, che ricorre anche in altre disposizioni del provvedimento, emerge come la cifra più significativa del modello normativo italiano, che riconosce valore incompressibile al ruolo dell'*intelligence* e segna la preminenza dell'interesse alla sicurezza nazionale rispetto a priorità e logiche di tipo commerciale e concorrenziale. Ciò detto, sarebbe auspicabile prevedere anche un dialogo privilegiato dell'Autorità competente con il MAECI in ragione del richiamo ai principi della politica estera, agli accordi e delle intese multilaterali in materia di non proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, menzionati al medesimo articolo 3. Appare, in generale, da valutare per il futuro, secondo quanto prospetta la stessa l'Analisi dell'impatto regolatorio, l'istituzione di un'unica autorità competente (« cabina di regia ») tanto per i materiali di armamento, quanto per i prodotti a duplice uso,

anche in un'ottica di maggiore competitività delle imprese e di miglioramento della proiezione internazionale del Paese;

quanto all'articolo 5, relativo all'istituzione di un Comitato consultivo, apprezzati gli elementi di novità connessi all'affidamento della presidenza alla medesima Amministrazione che è incaricata del complessivo procedimento amministrativo autorizzatorio (MISE), nonché alla previsione di tempi certi per l'espressione dei pareri, data la delicatezza della materia e la rilevanza che alle decisioni del Comitato partecipino effettivamente i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, appare opportuno valutare un correttivo al comma 6, in merito ai quorum previsti per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato, prevedendo almeno la presenza dei tre quarti dei componenti per la validità della costituzione e la maggioranza dei componenti a fini deliberativi;

con riferimento all'articolo 6, sui cosiddetti « trasferimenti intangibili » di tecnologia, si tratta del settore che più di tutti risente dell'evoluzione tecnologica e che fa emergere l'esigenza di un aggiornamento periodico costante della disciplina della materia;

quanto all'articolo 7, in cui emerge il ruolo specifico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è essenziale, da un lato, provvedere alla verifica dei criteri e delle norme di condotta in essere presso le omologhe Agenzie nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, promuovendo nelle sedi opportune l'adozione delle necessarie misure di armonizzazione, e, dall'altro, prevedere programmi di formazione continua destinati al personale dell'Agenzia, anche in riferimento alle necessarie professionalità tecniche da reclutare;

sono apprezzabili le novità introdotte dall'articolo 8, di disciplina delle diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche, con inclusione dei servizi di intermediazione e di assistenza tecnica, e dello strumento

innovativo rappresentato dalla cosiddetta « Licenza zero », in un contesto di certezza dei tempi di durata del procedimento amministrativo, a garanzia dell'esportatore e in coerenza con la legge n. 241 del 1990. Innovativo è anche il parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza delle autorizzazioni individuali, specifiche e globali, aventi ad oggetto materiali o informazioni classificati;

quanto alla clausola comprensiva mirata, di cui all'articolo 9, valorizza ulteriormente la collaborazione stretta e veloce tra le Amministrazioni coinvolte, con parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza, oltre ad includere i servizi d'intermediazione collegati a beni non listati. È, altresì, significativo, l'obbligo a carico dell'esportatore o del prestatore di servizi d'intermediazione, qualora sia a conoscenza del fatto che l'esportando prodotto verrà usato, in tutto o in parte, per impieghi connessi alla proliferazione di armi militari in Paesi Terzi sottoposti ad embargo o di armi di distruzione di massa, a promozione di una opportuna corresponsabilità e cooperazione tra pubblico e privato;

apprezzati gli specifici elementi di novità connessi alle differenti tipologie di autorizzazione, previste dagli articoli 10, 11, 12 e 13, che registrano modifiche intervenute nel nuovo quadro unionale (ad esempio, inserimento dei requisiti concernenti le merci soggetti al regolamento antitortura ed i controlli su eventuali embarghi UE nei confronti del Paese terzo di destinazione finale); premiano esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità; che prospettano da parte dell'Autorità competente la stesura di linee guida finalizzate ad una selezione dei Paesi Terzi; contemplano controlli *ex post*, quando la merce giunge a destinazione, nonché la revoca delle autorizzazioni qualora gli esportatori non forniscano all'Autorità competente la necessaria documentazione, dati concernenti i luoghi di destinazione finale dei beni e gli utilizzatori finali, o tutto ciò che risulti utile all'Autorità competente; prospettano, infine, da parte dell'Autorità

competente attività d'ispezione presso la sede dell'esportatore, nonché attività di controllo;

quanto all'articolo 14, con riferimento ai dinieghi, annullamenti, revoche, modifiche o sospensioni da parte dell'Autorità competente, emerge l'esigenza che tali provvedimenti siano espliciti e sollecitamente comunicati alle omologhe Autorità degli Stati membri dell'UE, evitando la cosiddetta *undercut policy*;

apprezzate le disposizioni di cautela, di cui all'articolo 16, sull'assistenza tecnica concernente taluni fini militari, nonché le misure ispettive, di cui all'articolo 17, che prevedono attività di collaborazione, ai fini della verifica e del con-

trollo, dell'Autorità competente con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed al controllo doganale, fiscale e valutario, anche con l'eventuale apporto dei servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

valutato congruo l'apparato sanzionatorio introdotto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, che unificano in un'unica fonte normativa le sanzioni attualmente previste, realizzando uno dei maggiori obiettivi del provvedimento ed opportunamente aggravando il regime sanzionatorio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo

lo svolgimento della relazione da parte dei relatori ed è iniziata la discussione.

Fa presente che le Commissioni riunite XII e XIII avrebbero dovuto esprimere entro la giornata odierna il parere di competenza al Governo. Tuttavia, non essendo pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Commissioni non potranno procedere in tal senso in quanto, nell'assegnare lo schema di decreto legislativo, la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere il predetto parere.

Al riguardo, avverte che la seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su tale atto è convocata per la giornata odierna.

Ricorda, inoltre, che la V Commissione (Bilancio) dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.

Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Filippo GALLINELLA (M5S) richiama all'attenzione dei colleghi la questione da lui sollevata nella seduta del 4 ottobre scorso, invita i relatori a valutare la possibilità di cogliere l'occasione rappresentata dall'esame del provvedimento per sollecitare il Governo ad introdurre disposizioni che prevedano l'indicazione obbligatoria in etichetta dei livelli di microrganismi presenti nella pasta per bambini, al fine di fornire chiare indicazioni su quella inadatta ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore per la XIII Commissione, condivide l'indicazione formulata dal deputato Gallinella, che si colloca nel solco delle

numerose battaglie in materia di etichettatura dei prodotti portate avanti, in maniera condivisa, dalla Commissione Agricoltura. Occorrerà naturalmente sul punto effettuare gli opportuni approfondimenti in merito ai profili di compatibilità con la normativa europea.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su una ulteriore questione, che attiene alla possibilità di attribuire almeno parte delle risorse derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'atto in esame, al finanziamento delle attività di controllo svolte dall'ICQRF a tutela dei cittadini e dei consumatori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	19
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
SEDE REFERENTE:	
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc XXII, n. 81 Coppola (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i>	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, deposita una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Segnala che dallo stesso procedimento di elaborazione e trasmissione dello schema in esame traspare una non corretta applicazione dell'articolo 40 del CAD in ordine alla formazione dei documenti informatici.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, in data 25 ottobre, la Commissione bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame. Segnala altresì che, nella medesima data, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha trasmesso il proprio parere. Avverte che la II Commissione ha chiesto di esprimere i rilievi sullo schema di decreto in esame.

Celeste COSTANTINO (SI-SEL-POS) desidera sottolineare taluni elementi critici in ordine al provvedimento in esame, auspicando che il relatore possa tenerne conto. Fa notare, in proposito, che lo schema in esame appare carente sotto diversi profili che attengono alla tutela dei minori non accompagnati per quanto concerne la fase di ascolto, la definizione del concetto di rischio di fuga, la durata del trattenimento, la definizione dei soggetti vulnerabili, la natura dei centri di soccorso e di prima accoglienza, l'assenza di un obbligo di informazione circa le possibilità di richiesta dell'asilo, le forme di accoglienza presso i CAS.

Fabiana DADONE (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Costantino, esprime diverse perplessità sul provvedimento in esame. Ritiene che lo stesso sia carente dal punto di vista dell'informazione circa la possibilità di richiedere asilo, dell'accoglienza dei minori non accompagnati, della regolamentazione degli standard minimi presso i CAS. Giudica altresì opportuno prevedere forme di accesso al lavoro ai fini di una maggiore integrazione sociale, ritenendo insufficiente prevedere esclusivamente forme di volontariato.

Ritiene, più in generale, che il sistema di protezione internazionale dovrebbe assumere carattere ordinario, mentre al momento riceve un'applicazione esigua e non efficace.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.35.

Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia.

C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che nella seduta odierna proseguirà l'esame preliminare del provvedimento avviato nella giornata di ieri.

Roger DE MENECH (PD) nel dare seguito all'intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea di non aver mai fatto riferimento al Comune di Sappada e che non desidera mettersi in contrasto con la volontà popolare. Ribadisce però l'esistenza di questioni assolutamente non marginali, come la mancanza di una risposta politica alle esigenze dei comuni che hanno chiesto l'aggregazione a una regione a statuto speciale. Ad esempio si poteva porre un argine alle richieste di distacco con l'istituzione di un fondo di riequilibrio che azzerasse le motivazioni alla base della volontà popolare. Esprime, quindi, il suo rammarico per la mancanza di una strategia complessiva per l'intero territorio e osserva, nel contempo, che i problemi non si risolvono con un intervento mirato su un piccolo comune. Per tali motivi ribadisce la richiesta di audizione del Presidente della Regione Veneto o, in alternativa, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, oltre a quella del Presidente della provincia di Belluno. Ricorda al proposito che l'intera provincia di Belluno nel 2011 ha chiesto di svolgere un *referendum* per passare alla Regione Trentino Alto Adige, richiesta che non è stata considerata ammissibile dall'Ufficio centrale per il *referendum*. Ritene, quindi, che lo Stato debba avere maggiore attenzione per le periferie, oltre che per le aree metropolitane e osserva come sarebbe utile, ad esempio, l'istituzione di un comitato paritetico per la provincia di Belluno, che rischia la disgregazione per lo spopolamento del suo territorio. C'è bisogno, a suo avviso, di una risposta che risolva le questioni legate alle zone montane dell'intero arco alpino.

Federico D'INCÀ (M5S) nel dare seguito all'intervento svolto nella seduta di ieri, osserva come l'approvazione del provvedimento sul distacco del comune di Sappada, su cui il suo gruppo è favorevole, darà vita positivamente a una valanga di altre richieste di *referendum*, oltre a quelle già in atto. Sottolinea che in questa fase si metterà completamente a disposizione dei cittadini che si muoveranno in tal senso e

si augura il passaggio dell'intera Regione Veneto al Friuli Venezia Giulia, al fine di evidenziare il problema istituzionale di fondo. Il risultato sarà che un angolo remoto del territorio italiano cambierà l'assetto istituzionale dell'intero Stato. Condivide nel contempo l'analisi del deputato De Menech e quindi la necessità di un fondo per i comuni veneti confinanti con il Friuli. Bisogna porre fine sia allo spopolamento di comuni come, ad esempio, quello di Lamon, passato in pochi anni da 9.200 abitanti a 2.900 sia al tasso di decrescita del territorio di Belluno che è di 1.000 abitanti in meno ogni anno. Il problema, a suo avviso, è rappresentato dalla mancanza di politiche adeguate, a cui hanno dato risposta milioni di cittadini della Regione Veneto e della Provincia di Belluno con la partecipazione ai *referendum* di domenica 22 ottobre.

Emanuele FIANO (PD) giudica un dato democratico positivo le posizioni differenziate espresse da deputati del suo gruppo. Infatti nel dichiarare la posizione favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame, esprime apprezzamento per le differenti argomentazioni del deputato De Menech. A titolo personale, poi, auspica che nella prossima legislatura si possa modificare il procedimento di richiesta di distacco di comuni da una Regione, sottraendolo all'esame finale del Parlamento per evitare inutili divisioni. Ad esempio si potrebbe valutare l'effetto decisivo definitorio del *referendum*, o affidare la procedura ad un altro organo.

Paolo COPPOLA (PD), nel dare seguito all'intervento svolto nella seduta di ieri, sottolinea come siano stati toccati dai deputati intervenuti temi condivisibili, quali lo spopolamento dei territori di montagna o la modifica dei confini delle regioni, ma osserva che qui il punto risiede nel rispetto dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione che sancisce il diritto dei cittadini a richiedere il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra. Se non si è d'accordo con quella disposizione, la posizione coerente sarebbe

quella di proporre di modificarla. L'attenzione va concentrata quindi sul provvedimento in esame, che prevede il distacco di Sappada, già comune friulano, dalla Regione Veneto in ragione della sua specificità, evidenziata anche dal presidente nella sua relazione. Esistono, infatti, anche ragioni storiche e identitarie alla base delle richieste di distacco e non solo quelle economiche. Concorda con le affermazioni del deputato Fiano sul ruolo del Parlamento. Osserva, infine, che l'esame del provvedimento non è stato certo frettoloso, visto che si tratta di una procedura avviata da circa dieci anni e su cui si sono espressi positivamente i due consigli regionali. Invita, in conclusione, la Commissione a procedere senza soffermarsi su altri temi.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che la proposta in esame incarna – più che un sentimento di appartenenza – un forte disagio sociale avvertito dalle comunità coinvolte. Ritiene opportuno che il Parlamento non ostacoli tale volontà manifestata dai cittadini, dando seguito al provvedimento in esame, senza tuttavia esimersi dal compiere una riflessione più complessiva che riguarda le istanze di autonomia di quelle aree. Si tratta, a suo avviso, di avviare dunque un ragionamento serio sull'attuale assetto geografico, istituzionale ed economico delle regioni, valutando l'opportunità di eventuali revisioni delle forme di autonomia, così come attualmente previste dalla Costituzione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che il procedimento di richieste di distacco vada analizzato secondo il dettato del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione e alla luce della sentenza n. 246 del 2010 della Corte costituzionale che ne ha delineato il carattere speciale e plurifasico. In questa chiave il ruolo del Parlamento è quello di verificare che non ci siano stati abusi nel procedimento, cosa non avvenuta nel caso di specie. Annuncia la posizione favorevole del suo gruppo sul provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che il ruolo del Parlamento non sia solo quello

di effettuare una mera verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 132 della Costituzione e sottolinea la rilevanza della questione politica, anche alla luce del referendum svoltosi in Veneto domenica 22 ottobre. La questione, a suo avviso, risiede nel fallimento della politica che non ha dato adeguate risposte ai disagi manifestati, ad esempio con l'attuazione del regionalismo differenziato, che la Costituzione prevede dal 2001, e con l'istituzione di macroregioni. Osserva che Sappada è solo uno dei 33 comuni veneti che hanno chiesto di passare a una Regione a statuto speciale, ma trova incredibile che sia l'unico a ricevere una risposta positiva. Ricorda come in altri casi si sia prospettata la necessità di una legge costituzionale. Ritiene che il rispetto della volontà popolare valga in tutti i casi, e non solo in quello di specie. Evidenzia, poi, come la questione vada affrontata alla luce del fatto nuovo costituito dal voto veneto del 22 ottobre per la richiesta di autonomia. Nel comune di Sappada è vero che ha votato affermativamente un numero di cittadini inferiore alla maggioranza degli aventi diritto, ma questo dato cambia se si scorporano i voti degli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e si considerano solo quelli dei cittadini effettivamente residenti. Il risultato è una volontà popolare attuale che pare in contrasto con il risultato del referendum del 2008.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc XXII, n. 81 Coppola.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, in data 24 ottobre, la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta sulla proroga del termine in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Paolo Coppola, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine di presentazione di proposte emendative al testo unificato delle proposte di legge C. 184 ed abb., adottato come testo base per il prosieguo dell'esame, è scaduto il 2 ottobre scorso. Avverte che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 2*). Av-

verte, altresì, che sono da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Catalano 2.01, che reca disposizioni in materia di condivisione di risorse economiche e strumentali tra enti locali; l'articolo aggiuntivo Catalano 2.02, che reca disposizioni in materia di bilancio degli enti locali; l'articolo aggiuntivo Marcon 6.01, che reca disposizioni in materia di elezione diretta e di indennità degli organi delle province e delle città metropolitane.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, nel dichiararsi pronto a fornire i pareri sulle proposte emendative presentate, ritiene però che l'esame delle medesime potrebbe essere rinviato ad una prossima seduta, anche al fine di permettere a tutti i componenti della Commissione e al Governo di svolgere i necessari approfondimenti sulle questioni sottese alle medesime proposte emendative.

Emanuele FIANO (PD) concorda con la proposta del relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto del Governo n. 452);

rilevato che lo schema di decreto in esame è volto a integrare e modificare il codice dell'amministrazione digitale (CAD) al fine di accelerare l'attuazione dell'agenda digitale europea, proseguire nella semplificazione delle disposizioni contenute nel codice, rafforzare i diritti di cittadinanza digitale, migliorare la qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale e favorire l'integrazione e l'interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;

rilevato che:

l'articolo 2, comma 1, lettera c), del CAD – modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame – disciplina l'applicabilità delle disposizioni del codice alle società a controllo pubblico, alle società quotate pubbliche ed alle società a partecipazione pubblica;

dalla formulazione del testo non risulta peraltro sufficientemente chiara l'applicabilità o meno delle disposizioni del codice alle società a partecipazione pubblica;

evidenziato che:

l'articolo 3-bis del CAD – modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto in esame – al comma 1-bis, riconosce, a chiunque la facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater; il comma 1-quater introduce l'obbligo di comunicare ogni modifica o variazione del domicilio medesimo;

l'articolo 3-bis non riconosce invece il diritto, per chi ha esercitato la facoltà di cui al comma 1-bis, di ottenere la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 6-quater, diritto che, sulla base del principio generale del consenso previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, dovrebbe essere riconosciuto fino alla data fissata dal decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per il passaggio alla comunicazione esclusivamente in forma elettronica con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti cui si applica il CAD;

considerato che:

l'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto modifica l'articolo 5, comma 1, del CAD, estendendo l'obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica del Sistema pubblico di connettività a tutte le forme di pagamento elettronico accettate dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD;

la predetta modifica deve essere valutata alla luce del principio di non discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronica;

osservato che l'articolo 5, comma 2-*quater*, del CAD – introdotto dall'articolo 6 dello schema di decreto in esame – prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma elettronica del Sistema pubblico di connettività, senza peraltro fissare un termine per l'adozione del decreto medesimo;

rilevato che:

l'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera g), del CAD – modificato dall'articolo 13 dello schema di decreto in esame – prevede l'espressione da parte dell'AgID di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori che svolgono attività di centrale di committenza relative all'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale;

appare in proposito opportuno assicurare la tempestività dello svolgimento delle procedure di gara;

risulta altresì opportuno estendere il carattere vincolante anche ai pareri espressi dall'AgID sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica nei casi previsti dalla lettera f) del medesimo comma 2 dell'articolo 14-*bis*;

considerato che:

l'articolo 17, comma 1-*quater*, del CAD – modificato dall'articolo 15 dello schema di decreto – istituisce presso l'AgID un unico ufficio del difensore civico per il digitale, in luogo della previsione di un difensore civico per ciascuna amministrazione;

non viene modificato l'ultimo periodo del predetto comma 1-*quater* –

secondo cui il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari – il quale dovrebbe ora precisare che si tratta dell'ufficio competente di ciascuna amministrazione,

sottolineato che

occorre procedere ad un'adeguata valorizzazione del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD;

risulta a tal fine opportuno costituire una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, da realizzare con le risorse assegnate al Commissario straordinario per l'Agenda digitale e gestita da parte dell'ISTAT;

rilevato che:

l'articolo 62, comma 5, dello schema di decreto modifica l'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, che reca la definizione di pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;

appare opportuno inserire un riferimento anche alla materia contabile, al fine di rendere l'applicazione della disposizione omogenea tra tutte le giurisdizioni;

sottolineato che:

l'articolo 66 del CAD – modificato dall'articolo 56 dello schema di decreto – disciplina il rilascio della carta di identità elettronica;

in un'ottica di semplificazione e di sussidiarietà, al fine di ampliare i servizi per i cittadini, dovrebbe essere consentito al Ministero dell'interno di stipulare convenzioni con gli *identity provider* accreditati dall'AgID per la distribuzione della carte di identità elettronica;

evidenziato che:

lo schema di decreto prevede la sostituzione delle « regole tecniche » previste dall'articolo 71 del CAD con « linee guida » contenenti regole tecniche e di

indirizzo, in linea con il criterio della “neutralità tecnologica”, volto ad evitare il rischio di individuare soluzioni tecnologiche che non risultino al passo con il rapido sviluppo del settore;

le richiamate « linee guida » devono qualificarsi, sul piano delle fonti del diritto, come atti di regolazione di natura tecnica, con una valenza *erga omnes* ed un carattere vincolante;

richiamata infine la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla compimento del passaggio alla modalità informatica di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del CAD – modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame – si valuti l’opportunità di precisare l’applicabilità delle disposizioni del CAD alle società a partecipazione pubblica;

b) all’articolo 3-*bis* del CAD – modificato dall’articolo 5 dello schema di decreto in esame – si valuti l’opportunità di riconoscere la facoltà, per chi ha eletto il domicilio digitale, di ottenere la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 6-*quater*, esercitabile fino alla data fissata dal decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato per il passaggio alla comunicazione esclusivamente in forma elettronica con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti cui si applica il CAD;

c) all’articolo 6, comma 1, dello schema di decreto – che modifica l’articolo 5 del CAD – si valuti l’opportunità di sopprimere la lettera *a)*;

d) all’articolo 5, comma 2-*quater*, del CAD – introdotto dall’articolo 6 dello schema di decreto – si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’adozione del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato ivi previsto;

e) all’articolo 14-*bis*, comma 2, del CAD – modificato dall’articolo 13 dello schema di decreto – alla lettera *f)*, si valuti l’opportunità di sopprimere la parola: « non » al fine di riconoscere carattere vincolante ai pareri dell’AgID ivi previsti;

f) all’articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *g)*, del CAD – modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto – si valuti l’opportunità di definire tempi certi per l’espressione del parere dell’AgID e di limitare l’obbligatorietà dello stesso alle sole procedure di gara che superino una determinata soglia, disponendo negli altri casi la facoltatività dello stesso;

g) all’articolo 17, comma 1-*quater*, del CAD – modificato dall’articolo 15 dello schema di decreto – all’ultimo periodo, si valuti l’opportunità di aggiungere dopo le parole: « all’ufficio competente » le parole: « di ciascuna amministrazione »;

h) si valuti l’opportunità di introdurre nel CAD l’articolo 50-*ter*, volto all’istituzione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, da realizzare con le risorse assegnate al Commissario straordinario per l’Agenda digitale e gestita da parte dell’ISTAT, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti cui si applica il CAD nonché alla semplificazione della condivisione dei dati;

i) all’articolo 66 del CAD – modificato dall’articolo 56 dello schema di decreto – si valuti l’opportunità di introdurre una disposizione che riconosca al Ministero dell’interno la facoltà di stipulare convenzioni con gli *identity provider* accreditati dall’AgID per la distribuzione della carte di identità elettronica;

l) all’articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 – modificato dall’articolo 62, comma 5 dello schema di decreto – si valuti l’opportunità di aggiungere dopo la parola: « amministrativa » la parola: « , contabile ».

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 1. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

Sopprimerlo.

*1. 2. Marcon, Costantino.

Sopprimerlo.

*1. 3. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modifiche seguenti:

a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il quaranta per cento dei voti validi;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Elezione del sindaco e del consiglio comunale ».

2. Gli articoli 72 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppressi.

1. 4. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « con una o più liste presentate » sono sostituite dalle seguenti: « con una lista presentata »;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: « o delle liste » sono soppresse;

c) al comma 3, quarto periodo, le parole da: « e per una delle liste » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista »;

d) al comma 4, le parole: « la maggioranza assoluta » sono sostituite dalle seguenti: « il quaranta per cento più uno »;

e) al comma 5, terzo periodo, le parole: « o il gruppo di liste » sono soppresse;

f) il comma 7 è soppresso;

g) al comma 8, primo periodo, le parole da: « sono riprodotti » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « è riprodotto il simbolo della lista collegata »;

h) al comma 9, secondo periodo, le parole: « o il gruppo di liste » sono soppresse.

ART. 1-bis.

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 7, le parole da: « e che non appartengono » fino alla fine del comma, sono soppresse;

c) al comma 8, sono apportate le modifiche seguenti:

1) al primo periodo, le parole: « o a ciascun gruppo di liste collegate » e le parole: « o gruppo di liste collegate » sono soppresse;

2) al secondo e al terzo periodo, le parole: « o gruppo di liste » sono soppresse;

3) l'ultimo periodo è soppresso;

d) il comma 9 è soppresso;

e) al comma 10, primo, secondo e terzo periodo, le parole: « o al gruppo di liste » sono soppresse;

f) al comma 11, le parole: « o gruppo di liste collegate » sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

1. 5. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.

1. 6. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Daddone, D'Ambrosio, Dieni.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2. Marcon, Costantino.

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

2. 3. Marcon, Costantino.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2. 4. Fabbri.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***2. 5.** Sisto.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***2. 6.** Fabbri.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2. 7. Marcon, Costantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto, alla carica di consigliere comunale, il candidato alla carica di sindaco, non risultato eletto, la cui lista o coalizione di lista ha ottenuto il miglior risultato dopo la lista o la coalizione di liste del sindaco risultato eletto. Il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

2. 9. Russo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente: **ART. 34-bis. (Condivisione di risorse economiche e strumentali tra enti locali).** – 1. Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, gli enti locali possono acquisire, anche per il tramite di apposite piattaforme telematiche, la temporanea disponibilità di risorse umane e strumentali messe a disposizione da altri enti locali, contro un corrispettivo in denaro o altra utilità.

2. Sia il provvedimento con il quale viene messa a disposizione di altri enti una risorsa, sia quello di acquisizione di una risorsa altrui, sono di competenza dell'organo monocratico di vertice dell'ente locale, e possono essere assunti per via telematica, previa autenticazione con firma digitale.

3. Qualora l'acquisizione si protragga per un periodo superiore a sei mesi, anche non consecutivi, o comunque assuma carattere di stabilità o continuità, deve essere stipulata apposita convenzione, ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 01. Catalano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 149 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

13-bis. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci buoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale può avvenire per una percentuale, da definire

in sede di approvazione del bilancio di previsione, per servizi a domanda individuale, per canoni di utilizzazione del patrimonio comunale e per ogni altro servizio a pagamento che il comune può definire nell'ambito della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengono idonea agli scopi di cui al presente comma.

13-ter. A tutela dell'equilibrio di bilancio dell'ente locale, l'integrazione nei bilanci dei buoni locali è subordinata alla previa emanazione da parte dell'ente di un apposito regolamento che fissa il limite di disponibilità annuale per l'accettazione dei buoni. Il regolamento è soggetto al controllo della Corte dei conti, ed è trasmesso dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

2. 02. Catalano.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. Marcon, Costantino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i commi 1 e 3 sono abrogati.

a-bis) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, il consiglio comunale nella prima adunanza successiva, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore ».

3. 3. Russo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5. Il subentro nel Consiglio Comunale per effetto del precedente comma 3 avviene ai sensi dell'articolo 45 del presente Testo Unico e la relativa supplenza ha termine in caso di revoca sindacale ai sensi dell'articolo 46, comma 4, dell'assessore cui il medesimo consigliere è subentrato ».

3. 4. Menorello.

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 1.** Fabbri.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Cecconi, Toninelli, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

Sopprimerlo.

***4. 3.** Marcon, Costantino.

Sopprimerlo.

***4. 4.** Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.

Sostituirlo con il seguente: I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo sono esonerati dalla raccolta di sottoscrizioni per la presentazione di liste che partecipano alle elezioni per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale.

4. 5. Marcon, Costantino.

Al comma 1 aggiungere le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « i partiti », con le seguenti: « ai partiti »;

b) sostituire le parole: « in luogo delle sottoscrizioni, » fino alla fine del comma, con le seguenti: « non è richiesta alcuna sottoscrizione ».

4. 6. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Raccolta in via digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione delle consultazioni elettorali locali).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali locali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

4. 01. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre.

ART. 5.

Sopprimerlo.

***5. 1.** Fabbri.

Sopprimerlo.

***5. 2.** Mucci.

Sopprimerlo.

***5. 3.** Marcon, Costantino.

Sopprimerlo.

***5. 4.** Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « 1.000 e da non più di 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 e da non più di 750 »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « 500 e da non più di 1.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 250 e da non più di 500 »;

3) alla lettera *c)*, le parole: « 350 e da non più di 700 » sono sostituite dalle seguenti: « 180 e da non più di 350 »;

4) alla lettera *d)*, le parole: « 200 e da non più di 400 » sono sostituite dalle seguenti: « 100 e da non più di 200 »;

5) alla lettera *e)*, le parole: « 175 e da non più di 350 » sono sostituite dalle seguenti: « 90 e da non più di 180 »;

6) alla lettera *f)*, le parole: « 100 e da non più di 200 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 e da non più di 100 »;

7) alla lettera *g)*, le parole: « 60 e da non più di 120 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 e da non più di 60 »;

8) alla lettera *h)*, le parole: « 30 e da non più di 60 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 e da non più di 30 »;

9) la lettera *i)* è abrogata;

b) al comma 2, le parole: « 1.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 abitanti ».

5. 5. Marcon, Costantino.

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

al numero 1), sostituire le parole: « 2.000 e da non più di 3.000 » con le seguenti: « 1.500 e da non più di 2.000 »;

al numero 2), sostituire le parole: « 1.000 e da non più di 2.000 » con le seguenti: « 1.000 e da non più di 1.500 »;

al numero 3), sostituire le parole: « 700 e da non più di 1.400 » con le seguenti: « 500 e da non più di 850 »;

al numero 4), sostituire le parole: « 400 e da non più di 800 » con le seguenti: « 300 e da non più di 500 »;

al numero 5), sostituire le parole: « 350 e da non più di 700 » con le seguenti: « 250 e da non più di 500 »;

al numero 6), sostituire le parole: « 150 e da non più di 300 » con le seguenti: « 150 e da non più di 250 »;

al numero 7), sostituire le parole: « 100 e da non più di 200 » con le seguenti: « 80 e da non più di 150 ».

5. 6. Sisto.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 6.

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito della prefettura territorialmente competente, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito del comune chiamato al rinnovo e degli stessi partiti,

movimenti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. 01. Marcon, Costantino.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente: All'articolo 14, dopo il comma 1 della legge 21 marzo 1990 n. 53 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. Possono altresì essere attribuite le funzioni di certificatori a avvocati, parlamentari e consiglieri regionali.

6. 1. Mucci.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al presente comma » aggiungere le seguenti: « i consiglieri metropolitani, ».

6. 2. Fabbri.

Al comma 1, sostituire le parole: Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali, con le se-

guenti: È altresì competente ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma qualunque cittadino non condannato per falso o interdetto dai pubblici uffici previa autorizzazione del sindaco.

6. 3. Marcon, Costantino.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 7.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, nonché del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano).

1. Il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, i consiglieri provinciali e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale diretto attraverso il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22, i commi da 25 a 39 e da 56 a 78 sono abrogati.

ART. 8.

(Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani).

1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia.

2. I consiglieri provinciali e metropolitani hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente o sindaco metropolitano.

Conseguentemente, la rubrica della legge è modificata come segue: Modifiche alle leggi in materia di ordinamento degli enti locali.

6. 01. Marcon, Costantino.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Gianfranco Dosi, direttore della rivista «Lessico di diritto di famiglia», di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) e di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF) *(Svolgimento e conclusione)* 28

SEDE REFERENTE:

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, concernenti l'obbligazione solidale per il pagamento delle quote a carico del subentrante nei diritti del condomino e il conferimento di delega all'amministratore di condominio. C. 4560 Zan *(Esame e rinvio)* 29

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», di Gianfranco Dosi, direttore della rivista «Lessico di diritto di fami-

glia», di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) e di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Enrico QUADRI, *professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II»*, Arnaldo MORACE PINELLI, *professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»*, Gianfranco DOSI, *direttore della rivista «Lessico di diritto di famiglia»*, Anna LOSURDO, *consigliere nazionali del Consiglio*

nazionale forense (CNF) e di Luigi SINI, componente dell'Organismo congressuale forense (OCF).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, concernenti l'obbligazione solidale per il pagamento delle quote a carico del subentrante nei diritti del condomino e il conferimento di delega all'amministratore di condominio.

C. 4560 Zan.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Zan, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge C. 4560, recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di condominio.

Rammenta che tale proposta è diretta a modificare l'articolo 63 e ad abrogare l'articolo 67, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (regio decreto n. 318 del 1942), intervenendo su due tematiche in materia di diritto del

condominio (oggetto di riforma ad opera della legge n. 220 del 2012): la responsabilità solidale per la morosità nel pagamento delle quote condominiali; la possibilità del condomino di delegare l'amministratore per le assemblee.

In relazione al primo dei profili indicati, rammenta che l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile prevede (primo comma) che l'amministratore del condominio, per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione della spesa approvato dall'assemblea condominiale, e senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea stessa, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I contributi ai quali si riferisce il primo comma sono le quote gravanti sui singoli condomini delle spese condominiali in genere, contemplate nell'articolo 1123 del codice civile (Cassazione, sent. n. 8676/2001), cioè quelle necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Ricordo che, in base all'articolo 1129 del codice civile, l'azione per la riscossione forzata delle somme dovute dagli obbligati (entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso) costituisce uno specifico obbligo dell'amministratore e l'aver omesso di curare diligentemente l'azione di riscossione e la conseguente esecuzione coattiva costituisce grave irregolarità e, in quanto tale, motivo di revoca dall'incarico.

Rileva che il cospicuo incremento delle azioni esecutive verso i condòmini inadempienti ha comportato – come rileva la relazione illustrativa della proposta di legge – « costi annuali legali e lunghi tempi di evasione » con per di più « la certezza che le possibilità di recupero del credito condominiale sono nulle essendo chirografario ». Come noto, quest'ultima è una categoria di crediti il cui soddisfacimento risulta penalizzato rispetto ai crediti assistiti da privilegio e garanzie reali, che godono di prelazione. Ne deriva che, in

caso di inadempienza al decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto dal giudice, l'azione esecutiva da parte del condominio (con la notifica del precetto e il successivo pignoramento) non porta quasi mai al recupero delle somme dovute per morosità.

In relazione ai creditori del condominio (si pensi ai crediti inevasi di imprese che hanno effettuato lavori di ristrutturazione dell'immobile condominiale), rammenta che l'articolo 63, secondo comma, prevede che questi possono agire nei confronti dei singoli condòmini in regola con i pagamenti solo in caso di escussione negativa nei confronti dei condòmini morosi.

Precisa che tale responsabilità solidale dei condòmini (introdotta con la citata riforma del 2012) è una responsabilità c.d. parziaria, facente capo a questi ultimi solo nei limiti della quota millesimale di proprietà; non sarà possibile, quindi, al creditore rifarsi su un singolo condòmino per l'intero importo dovuto.

Sul punto, segnala la sentenza n. 9148/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione, – oggetto di recente conferma (Cassazione, sez. II. sent. n. 199/2017) – secondo cui « conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condòmini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno ». La principale possibilità di recuperare le quote non pagate (o almeno parte di esse) risulta essere per il condominio la vendita della casa da parte del condòmino moroso; in tale ipotesi, il quarto comma del citato articolo 63 delle disposizioni di attuazione sancisce la responsabilità solidale tra il condòmino inadempiente e il nuovo proprietario. Il citato quarto comma stabilisce, in particolare, che chi subentra nei diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (sono esclusi i « riporti » degli esercizi precedenti, il cui pagamento può essere richiesto esclusivamente al precedente proprietario dell'immobile). Integra tale previsione il contenuto del quinto comma dell'articolo 63, che precisa che chi

cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Il compratore, per tutelarsi, dovrebbe chiedere al venditore di farsi rilasciare dall'amministratore di condominio una certificazione con cui si attesti che, alla data della vendita della casa, sono state integralmente pagate le spese condominiali maturate fino a quel momento.

Segnala che il riferimento del quinto comma ai « contributi » riguarda sia le « spese ordinarie » del condominio, di solito derivanti dalla gestione ordinaria, ossia al contributo periodico che bisogna versare per contribuire alle spese di amministrazione e tenuta delle cose comuni (pulizia scale, luce, ascensore, giardino, ecc.) sia le spese straordinarie per lavori di manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni deliberate prima della vendita.

Fa presente che il codice civile stabilisce quindi che: per le spese relative all'anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà e per quelle dell'anno precedente, l'amministratore può chiedere l'integrale versamento della somma ancora dovuta sia al venditore che all'acquirente (tenuti, in virtù della responsabilità in solido); se intimato a pagare è l'acquirente, questi potrà rivalersi sul venditore chiedendo il rimborso di quanto ha dovuto versare; per le spese relative agli anni pregressi resta responsabile solo il venditore; per le spese successive alla vendita è obbligato solo l'acquirente.

Rileva che può tuttavia darsi il caso che le citate spese straordinarie deliberate dal condominio prima della vendita abbiano esecuzione (e relativo onere economico) successivamente al rogito. Per tali ipotesi, non infrequente nella pratica, nulla prevede la legge sulla ripartizione delle spese. Secondo la giurisprudenza (Cassazione, II sez., sentenza n. 24654 del 2010), in mancanza di diverso accordo tra venditore e compratore su tale ripartizione, deve sopportarne i costi il proprietario dell'immo-

bile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate prima della stipula del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente; l'acquirente ha diritto di rivalersi sul venditore di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Al contrario, secondo la Cassazione, per le spese condominiali ordinarie di manutenzione, la nascita dell'obbligazione coincide con l'effettiva esecuzione dei lavori; non avendo valore costitutivo dell'obbligazione la delibera assembleare di approvazione del preventivo annuale comprensivo dei lavori (pur se avvenuta prima della compravendita), sarà il compratore a dover supportare le spese.

Rammenta che la relazione illustrativa della proposta di legge ricorda come la crisi economica degli ultimi anni abbia notevolmente aumentato la morosità condominiale.

Nel passare all'esame del contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 – per finalità di trasparenza dei rapporti economici tra venditore e acquirente nonché per facilitare il recupero delle morosità insolute, evitando dispendiose e spesso inutili procedure esecutive – detta una nuova formulazione del quarto comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile che, confermando l'obbligo di chi subentra nei diritti del condòmino al pagamento in solido delle quote già maturate: fa retroagire tale onere fino ai 5 anni precedenti la data di trascrizione dell'atto di acquisto dell'immobile sui registri immobiliari; il termine corrisponde a quello di prescrizione per i crediti ai sensi dell'articolo 2948, n. 4, c.c. (spese fisse periodiche); precisa che l'attestazione dello stato dei pagamenti delle quote condominiali e delle eventuali liti in corso (che l'amministra-

tore, ex articolo 1130, n. 9, c.c. deve, a richiesta, fornire al condòmino) debba essere allegata all'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile. La quantificazione delle spese condominiali insolute, infatti, incide anche sulla determinazione del valore di mercato dell'immobile (articolo 568, comma 2, c.p.c.).

Fa presente che l'articolo 2 della proposta in esame interviene in materia di delega all'amministratore della rappresentanza in assemblea condominiale. La possibilità per ogni condòmino di delegare per iscritto un rappresentante per partecipare all'assemblea è prevista, entro determinati limiti, dallo stesso articolo 67, primo comma, delle disposizioni di attuazione al c.c.: se i condòmini sono più di 20, il delegato non può, infatti, rappresentare più di un quinto del totale dei condòmini e del valore proporzionale (cioè del totale dei millesimi). Tale disciplina – dopo la riforma del 2012 – non è, però, applicabile all'amministratore; il quinto comma dell'articolo 67 vieta che l'amministratore possa essere delegato a rappresentare il condòmino in qualunque assemblea. La previsione del quinto comma dell'articolo 67 ha, chiaramente, inteso evitare potenziali conflitti d'interesse non consentendo, ad esempio, all'amministratore di votare a proprio favore nelle questioni che lo riguardano più direttamente (approvazione del bilancio, conferma o revoca dall'incarico, ecc.). L'eventuale conflittualità in cui si può trovare l'amministratore è pertanto risolta dalla riforma in termini assoluti mediante il divieto di delega. Nonostante la legge non indichi espressamente le conseguenze della violazione di tale divieto (nullità o annullabilità della delibera, nullità della riunione assembleare), è indubbio che, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., la relativa delibera dell'assemblea può essere impugnata da ogni condòmino chiedendone l'annullamento all'autorità giudiziaria. L'articolo 2 della proposta di legge ripristina la disciplina ante riforma del 2012, disponendo l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 67 delle disposizioni di attuazione e così consentendo al condòmino, pur nei limiti numerici indicati

dal primo comma dell'articolo 67, di delegare l'amministratore a partecipare alle assemblee condominiali.

Rammenta che, secondo la relazione illustrativa della proposta di legge, l'impossibilità di delegare l'amministratore « non trova fondamento in alcun principio di diritto né in ragioni di opportunità ». A sostegno della validità della proposta di abrogazione sono sottolineate le difficoltà che tale previsione comporta, in particolare, nei supercondomini (articolo 1117-*bis* del codice civile) e nelle case vacanza site in località turistiche – cui la legge n. 220 del 2012 ha esteso l'ordinaria disciplina civilistica del condominio – dove maggiori sono le difficoltà di raggiungere il numero legale per la validità dell'assemblea. Faccio presente che rileva la relazione alla proposta di legge che, in tali casi, i condòmini « abitano lontano dal fabbricato e hanno quindi difficoltà e disagi oggettivi a partecipare alle assemblee e, contemporaneamente, conoscono solo l'amministratore, non sussistendo i consueti rapporti di vicinato con gli altri condòmini, come invece può accadere negli immobili siti in città ».

Ricorda, peraltro, che nei supercondomini, ai sensi dell'articolo 1117-*bis* del codice civile, quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione or-

dinaria delle parti comuni a più condòmini e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Sembrerebbe che il problema sollevato riguardi solo i supercondomini con meno di 60 appartamenti.

Segnala che il divieto previsto dal quinto comma dell'articolo 67 sembrerebbe, inoltre, estraneo alla logica del mandato, cui l'amministrazione del condominio è assimilato in virtù dell'espresso rinvio di cui all'articolo 1129, quindicesimo comma, del codice civile. Anche assemblee di particolare rilievo in cui il condòmino abbia delegato l'amministratore a rappresentarlo (come quelle citate, in cui all'ordine del giorno ci sia l'approvazione del bilancio o la conferma o la revoca dell'amministratore stesso) non sembrerebbero comportare – sempre secondo la citata relazione – situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi dato che lo stesso conferimento della rappresentanza all'amministratore costituirebbe implicitamente voto favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo	33
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 2305 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	47
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)</i>	57
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	43

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.15.

5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contempora-

neamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo.

Il Viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), impegnandosi a trasmettere alla presente Commissione ed all'interrogante il provve-

dimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Palermo, che quest'ultimo è tenuto a comunicare entro il prossimo 31 ottobre.

Riccardo NUTI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto degli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo, che nella sostanza nulla aggiungono rispetto a quanto già dichiarato a mezzo stampa, in merito al quesito oggetto della presente interrogazione, dal sindaco del comune di Palermo. Precisa altresì che la situazione di irregolarità derivante dalla contestuale gestione di servizi pubblici a rilevanza economica e di servizi strumentali da parte delle società Amat e Rap partecipate dal predetto ente si riferisce ai contratti stipulati nel quadro della normativa vigente tra il 2006 e il 2016, laddove per il periodo successivo a tale ultimo anno la nuova disciplina non impone più in capo agli enti locali un obbligo di scorporo tra le due attività. Per quanto riguarda nello specifico lo svolgimento di servizi pubblici a rilevanza economica e di servizi strumentali da parte delle società Amat e Rap, osserva che le informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo non aggiungono elementi nuovi rispetto a quanto già asserito dal sindaco di Palermo circa il presunto carattere non strumentale dei servizi di segnaletica e di manutenzione stradale rispettivamente espletati dalle citate società, in ciò di fatto acconsentendo ad una situazione di palese difformità dei contratti stipulati con le medesime società rispetto alla normativa vigente, in evidente violazione di quanto prescritto dalla legge. Prendendo comunque atto dell'impegno manifestato dal Governo in ordine alla tempestiva trasmissione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Palermo, una volta perfezionato, con riferimento agli esiti del lavoro svolto su tale vicenda dai competenti servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esprime perplessità circa la mancata disponibilità di informazioni in merito alle conclusioni cui è pervenuta la predetta attività di verifica,

posto che la medesima è stata ultimata nel mese di gennaio del corrente anno.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta dello scorso 21 settembre, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione di merito, senza tuttavia pervenire in quella sede ad alcuna deliberazione, stante la necessità evidenziata dal rappresentante del Governo di acquisire sul provvedimento medesimo un'apposita relazione tecnica, in considerazione dei numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario connessi a talune disposizioni recate dal testo. Ricorda, altresì, che in pari data, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente senza apportare modificazioni al testo. Tanto premesso, avverte che la Commissione bilancio è quindi chiamata nella seduta odierna a pronunciarsi sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in titolo, unitamente alla nota della Ragioneria generale dello Stato con cui viene negativamente verificata la predetta relazione tecnica (*vedi allegato 2*), nella quale sono analiticamente esposte e puntualmente motivate le ragioni di contrarietà sotto il profilo finanziario in merito ad una serie di disposizioni recate dal testo.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relattrice, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo presenta quindi la seguente proposta di parere, volta a superare le criticità emerse in sede della verifica effettuata per quanto attiene ai profili di natura finanziaria dalla Ragioneria generale dello Stato:

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2305 e abb.-A/R, recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

premesso che il presente provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, prevedendo a tal fine il coinvolgimento degli enti territoriali, sia nella fase di programmazione degli interventi, sia in quella di attuazione degli stessi, nonché l'utilizzo delle risorse indicate all'articolo 12;

rilevato che, in questo quadro, al fine di assicurare che i predetti interventi siano programmati e realizzati, sia dall'Amministrazione centrale, sia dagli enti territoriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di coper-

tura finanziaria, appare necessario modificare il testo del provvedimento nei seguenti termini:

a) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica, che rappresenta il principale strumento di programmazione previsto dal provvedimento all'articolo 3, sia adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, in modo da assicurare una stretta connessione tra interventi programmati e risorse disponibili;

b) prevedere che il predetto Piano sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, anziché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento, oltre che delle Regioni, anche degli altri enti territoriali che partecipano a vario titolo al processo di programmazione;

c) prevedere che il predetto Piano provveda, tra l'altro, sentita la Conferenza unificata, alla definizione delle risorse da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui agli articoli 6 e 7;

d) prevedere che il Piano generale della mobilità ciclistica sia adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPCM 21 luglio 2017, in modo da rendere compatibili gli interventi da realizzare con quelli già finanziati a legislazione vigente a valere sulle stesse risorse alle quali attinge anche il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 12;

e) espungere dal novero delle autorizzazioni di spesa utilizzabili, ai sensi dell'articolo 12, quelle di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, le cui risorse si esauriranno nel 2017;

f) prevedere la possibilità di aggiornamento annuale del predetto Piano generale anche per tenere conto delle risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta, al fine di assicurarne la necessaria flessibilità;

g) collegare i Piani regionali della mobilità ciclistica, i Biciplan dei comuni e le disposizioni particolari per le città metropolitane e le province al quadro delle risorse finanziarie definite nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica;

h) precisare che il Piano generale della mobilità ciclistica definirà non solo le ciclovie nazionali, ma anche la rete ciclabile nazionale Bicitalia, che le comprende, sulla base di criteri corrispondenti alle attuali « caratteristiche » della rete come definite dal testo del provvedimento, in modo da sottolinearne il carattere programmatico;

l) sopprimere le disposizioni concernenti l'istituzione di una piattaforma telematica, di cui all'articolo 4, comma 9;

m) sopprimere l'articolo 5, che prevede l'istituzione di una Direzione generale per la mobilità ciclistica;

n) sopprimere le disposizioni relative all'istituzione di uffici per la mobilità ciclistica da parte degli enti territoriali, di cui agli articoli 6, comma 2, 7, comma 4, e 8, comma 2, fermo restando che tali enti potranno, nell'ambito della propria autonomia, disporre l'organizzazione dei propri uffici nelle forme che riterranno più opportune;

o) sopprimere gli interventi previsti nell'ambito delle disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera da a) a e);

p) sopprimere la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi da sanzioni per violazione al codice della strada all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 9, comma 7;

q) sopprimere le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di ciclovie di complemento, di cui all'articolo 10;

r) riformulare le disposizioni che pongono vincoli a carico dei Piani regionali della mobilità ciclistica e dei Biciplan dei comuni non coerenti con il quadro delle risorse finanziarie previste dal presente provvedimento;

s) inserire una clausola di invarianza finanziaria in relazione agli adempimenti che le amministrazioni interessate dovranno svolgere con riferimento alle relazioni da predisporre sullo stato di attuazione della legge, ai sensi dell'articolo 13, prevedendo altresì un puntuale coordinamento dei termini per la presentazione delle relazioni medesime;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e);

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e *sostituire le parole:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281;

2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;

al comma 3:

1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

2) alla lettera d), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera;

3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei Piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;

4) sopprimere la lettera f);

5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;

6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);

al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il primo periodo con il seguente: Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta;

2) al terzo periodo, dopo le parole: In sede di aggiornamento inserire le seguenti: del Piano generale della mobilità ciclistica;

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole da: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale « Bicalia » con le seguenti: , denominata « Bicalia », costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea « EuroVelo ». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;

al comma 2:

1) sostituire le parole da: è costituita fino a: le seguenti caratteristiche con le seguenti: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:

2) sopprimere la lettera m);

al comma 3:

1) sostituire le parole: le modalità di realizzazione e di gestione con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;

2) sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

al comma 6, sostituire le parole da: e mediante la piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti: , approvano i

progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

al comma 7, sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti. Qualora si verificano le predette difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.

dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis.* La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;

sopprimere il comma 9;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5;

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprie competenze inserire le seguenti: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, *e dopo le parole:* dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;

al comma 4, sostituire le parole: Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;

sopprimere il comma 8;

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la parola: definiscono inserire le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;

al comma 2:

1) alla lettera a), sostituire le parole: garantire l'attraversamento con le seguenti: destinata all'attraversamento *e sostituire le parole:* le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;

2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: tale da garantire una capillare distribuzione;

3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;

4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;

5) alla lettera *g*), sostituire la parola: annuali con le seguenti: nel triennio di riferimento;

6) alla lettera *h*), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;

7) alla lettera *i*), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;

8) alla lettera *n*), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;

9) alla lettera *p*), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;

10) alla lettera *q*), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *e*), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

sopprimere il comma 4;

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, sopprimere le parole: attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *e*), e dei suoi eventuali aggiornamenti;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica;

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;

sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10;

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

1. Ai fini della definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *e*) concorrono:

a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;

c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;

d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;

2) alla lettera *a*), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che la proposta di parere predisposta dal relatore sembrerebbe consentire il su-

peramento delle criticità evidenziate in merito ai profili di carattere finanziario dalla Ragioneria generale dello Stato, posto che la formulazione di un parere favorevole risulterebbe comunque subordinata al recepimento di puntuali modificazioni al testo in esame, formulate in termini di specifiche condizioni volte ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tuttavia, proprio in considerazione del numero e della rilevanza delle modifiche proposte al testo e contenute nella citata ipotesi di parere, considera opportuno un rinvio dell'esame al fine di consentire al Governo una valutazione complessiva ed approfondita della stessa.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è ancora in attesa della relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO comunica che la relazione tecnica non risulta ancora debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, essendosi tuttora in attesa degli specifici elementi informativi richiesti al competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rammenta che, nella seduta del 12 ottobre scorso, la Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel precisare che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica, fa altresì presente che le criticità manifestate sul testo in esame dalla Ragioneria generale dello Stato riguardano, tra l'altro, il previsto utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in una misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente provvedimento. A tale proposito, ritiene che una valutazione compiuta circa l'effettiva disponibilità delle risorse in parola non potrà che essere effettuata alla luce degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 attualmente in fase di perfezionamento e di prossima presentazione al Parlamento. Ciò posto, ritiene pertanto opportuno disporre un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha fornito i chiarimenti richiesti dal relatore, riservandosi tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti in merito all'utilizzo, con finalità di copertura, delle risorse destinate per l'anno 2018 al Teatro Eliseo di Roma dall'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che, sulla base delle ulteriori verifiche svolte, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 prevista dall'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dal medesimo articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti a valere sulle risorse medesime. Ritiene peraltro che, fermo restando quanto testé precisato, la questione relativa alla diversa destinazione delle risorse inizialmente stanziata per l'anno 2018 in favore del Teatro Eliseo di Roma potrà essere nuovamente affrontata in sede di successivo esame del provvedimento in Assemblea, eventualmente anche allo scopo di sollecitare specifici interventi legislativi attraverso la presentazione di ordini del giorno.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4652 approvato dal Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma

8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni che prevedono un credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche alle erogazioni liberali a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, di cui all'articolo 5, sono stati considerati i dati dichiarativi e i dati sui versamenti relativi all'agevolazione vigente per l'anno d'imposta 2015;

in base a tali dati si stima che gli ammontari di competenza annui relativi alle erogazioni liberali effettuate siano pari a 2,7 milioni di euro per le persone fisiche e a 26 milioni di euro per le altre tipologie di contribuenti giungendo in tal modo a un onere complessivo valutato in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

in via prudenziale è stato ipotizzato che l'estensione prevista dalla proposta normativa in oggetto possa interessare una quota pari al 10 per cento delle erogazioni liberali attualmente agevolabili secondo l'Art-Bonus;

il Consiglio superiore dello spettacolo, organismo consultivo del Ministero che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sostituirà la Consulta per lo spettacolo, opererà nell'ambito delle risorse esistenti e di quelle già destinate alla medesima Consulta;

infatti il numero dei componenti del Consiglio è inferiore a quello della Consulta, il regime dei rimborsi ai componenti del predetto Consiglio è identico a quello attualmente previsto per i componenti della Consulta e le risorse attualmente utilizzate

per le attività di supporto tecnico della Consulta stessa potranno essere utilizzate per l'assistenza al Consiglio medesimo;

il Fondo per le esigenze indifferibili e il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui rispettivamente all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge n. 190 del 2014, nonché il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 – a vario titolo utilizzati con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento – recano le necessarie disponibilità ed il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi medesimi;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017 disposta ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dall'articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbra, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non è suscettibile di pregiudicare impegni di spesa già assunti;

il Ministro dell'economia e delle finanze deve comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) si riserva di presentare un ordine del giorno in Assemblea al fine di impegnare il Governo all'adozione di specifiche iniziative normative volte a ripristinare il contributo inizialmente stanziato in favore del Teatro Eliseo di Roma per l'anno 2018, all'uopo individuando le occorrenti risorse finan-

ziarie già nell'ambito del disegno di legge di bilancio per il triennio 2018-2020 di prossima presentazione al Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ricordare che, a suo tempo, era stata trasmessa una bozza di relazione tecnica non positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, fa presente che è stata elaborata una ulteriore bozza che sembrerebbe superare parte delle criticità emerse nella precedente. Nel far presente che tale bozza è attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato e nel ritenere che tale verifica dovrebbe avere esito positivo, chiede pertanto alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica (*vedi allegato 3*), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sottolineando che il documento illustra le criticità alla base della verifica negativa.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti della relazione tecnica, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.

Nuovo testo unificato C. 1932 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa delle valutazioni del Governo in merito ai profili finanziari del provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel far presente la necessità di appurare se la diversa definizione di « pane » contenuta nel provvedimento può avere un impatto ai fini dell'applicazione del regime di IVA agevolata, che prevede un'aliquota al 4 per cento, precisa che sono stati richiesti chiarimenti, in merito a tale eventualità, sia al Dipartimento delle finanze che all'Agenzia delle dogane. Chiede pertanto alla Commissione di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare si evidenzia che il comune di Palermo, sebbene rientri tra i soggetti tenuti a tale adempimento, non ha ancora trasmesso il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute alla Struttura di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come previsto dall'articolo 24 del citato Testo unico. Si precisa, tuttavia, che la comunicazione può essere effettuata entro il 31 ottobre 2017. Pertanto, sotto il profilo del rispetto della disciplina dettata dal Testo unico, non si hanno ancora elementi utili al riguardo. È evidente, d'altra parte, che tra pochi giorni la struttura di monitoraggio del MEF dovrebbe disporre di un documento capace di collocare in un contesto di maggiore certezza l'insieme dei problemi affrontati nella interrogazione. Specie là dove quest'ultima pone questioni inerenti la possibile sovrapposizione di servizi espletati dalle diverse società partecipate. Prendo quindi l'impegno a trasmettere alla Commissione e agli interroganti il documento sulla ristrutturazione delle partecipazioni, appena ci sarà inviato.

Con l'interrogazione in esame si evidenziano varie criticità relative alla situazione di alcune Società partecipate del comune di Palermo, segnalando, in particolare, il mancato rispetto delle norme finalizzate alla razionalizzazione degli organismi partecipati.

Si rileva, inoltre, la mancata attuazione delle norme che vietano ad una stessa

Società di esercitare contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali.

Alla luce delle citate segnalazioni si chiede, tra l'altro, un eventuale intervento ispettivo da parte della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, al fine di verificare la regolarità della situazione amministrativo-contabile del comune di Palermo.

Al riguardo appare utile rammentare, preliminarmente, che le Amministrazioni interrogate non possono, come noto, alla luce della vigente normativa e dell'attuale quadro costituzionale, ingerire sull'attività gestionale dei comuni ed ogni determinazione dei compiti affidati ai comuni non può che essere rimessa alle decisioni degli Organi di governo dei comuni stessi, con conseguente assunzione di responsabilità.

In proposito, si ritiene, quindi, doveroso rendere noto quanto comunicato dal Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura, circa la posizione del comune sulle questioni mosse nell'interrogazione.

In particolare, il predetto Sindaco, per quanto riguarda l'invocata nullità dei contratti per mancato adeguamento alla normativa europea entro i 42 mesi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 223/2006, ha evidenziato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 129 del 3 settembre 2012, ha determinato di ritenere disapplicata la deliberazione Commissariale n. 53 del 17 aprile 2012, citata dagli onorevoli interroganti, con la quale si definivano, tra l'altro, i servizi pubblici locali a rilevanza economica e quelli strumentali.

La disapplicazione si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, recante l'adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare ed alla normativa UE, sulla base del quale, la stessa delibera 53 era stata definita.

Con detta disapplicazione, quindi, si è di fatto determinata l'assenza di un atto amministrativo diretto ad individuare i servizi pubblici locali, esercitati dalle società partecipate dal comune di Palermo, presupposto indefettibile per l'applicazione del medesimo articolo 13 sopra descritto.

Con specifico riferimento, poi, sempre al disposto del predetto articolo 13 ed alle deliberazioni della Corte dei conti (n. 517/2011/Par del 17 ottobre 2011 e n. 074/2012/Par del 17 gennaio 2012), che escludono la possibilità di svolgere contemporaneamente servizi pubblici locali e servizi strumentali, a cui si fa più volte riferimento nell'interrogazione, viene evidenziato dal comune che la stessa previsione rimette al soggetto gestore delle attività improprie (ossia i servizi strumentali dei quali non può essere affidatario) le operazioni in ordine alla loro riconduzione al mercato e l'eventuale scorporo societario.

Tuttavia, poiché si tratta di servizi affidati dagli Enti soci, risulta necessaria una decisione da parte di tali Amministrazioni locali, configurabile però come mero indirizzo strategico.

Il sindaco ritiene, quindi, che siano mantenuti in capo all'Ente locale i soli poteri sostanziali di qualificazione delle attività affidate alle società partecipate, nonché le decisioni strategiche in ordine alla loro gestione.

Per quanto concerne, poi, la società RAP SpA, lo stesso Sindaco rappresenta che lo schema di contratto di servizio, stipulato con la società medesima, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 23 luglio 2014, recita: « le attività relative alla rete stradale e marciapiedi vengono complessivamente riunite

e gestite in un "Sistema integrale" di interventi sulla viabilità cittadina, qualificabile come una concessione di un pubblico servizio, comprensivo della sorveglianza e monitoraggio, pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione dei sinistri... » e che, pertanto, con la predetta deliberazione consiliare « è stata approvata e riconosciuta la qualificazione di servizio pubblico al servizio di manutenzione stradale ».

Per quanto concerne la società AMAT, affidataria del servizio pubblico locale di trasporto urbano e del servizio strumentale di apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica, il comune di Palermo ha condotto approfondimenti giuridici ed economici al fine di valutare se cederli a terzi, tramite procedure ad evidenza pubblica, o scorporarli, facendoli confluire in una società di tipo strumentale.

Gli stessi sono previsti nel contratto di servizio vigente, poiché l'amministrazione comunale ritiene il servizio di apposizione, installazione e manutenzione della segnaletica strettamente correlato a quello principale di trasporto pubblico.

Il Sindaco ha evidenziato, altresì, che il decreto legislativo n. 175/2016 prevede la possibilità di svolgere contemporaneamente sia la produzione di un servizio di interesse generale, sia l'autoproduzione di beni o servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni degli Enti pubblici partecipanti.

Riguardo, infine, alla richiesta di un eventuale intervento ispettivo da parte della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si evidenzia che i Servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato hanno eseguito dal 12 dicembre 2016 al 27 gennaio 2017, nell'ambito del programma ispettivo, una verifica amministrativo-contabile presso il comune di Palermo, avente ad oggetto la gestione del personale e, specificamente, la situazione delle società partecipate.

La delicatezza e la complessità delle varie situazioni esaminate dagli ispettori

hanno reso necessario un periodo di elaborazione del referto relativo all'ispezione particolarmente lungo.

Ciò implica che, al momento, non abbiamo a disposizione elementi riguardanti le varie, specifiche situazioni emerse nell'interrogazione – suffragati da un sufficiente grado di attendibilità – da poter fornire quale esauriente risposta all'interrogazione in esame.

La relazione in questione verrà, comunque, definita, formalizzata e sottoposta al Ragioniere Generale dello Stato entro la prossima settimana e, quanto prima, avrà inizio l'iter interlocutorio con il comune di Palermo, che dovrà fornire le controdeduzioni che riterrà necessario opporre ai rilievi.

I servizi ispettivi, conseguentemente, come di rito, valuteranno l'idoneità o meno delle risposte date dal comune a superare i rilievi formulati dagli ispettori in corso di verifica, per poi provvedere, in

caso negativo, all'inoltro dei rilievi alla Corte dei conti, per le decisioni che il supremo Organo di controllo vorrà adottare.

Come noto, infatti, i servizi ispettivi svolgono una attività di natura conoscitiva e referente, con la finalità di verificare la regolarità e la proficuità della spesa ed il regolare funzionamento dei servizi che interessano la finanza pubblica presso tutte le pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò si rappresenta per dare assicurazione che, nello specifico, le problematiche affrontate nell'interrogazione e relative, in particolare, al piano di razionalizzazione delle società partecipate, sono da tempo oggetto di indagine e verifiche da parte dei servizi ispettivi di finanza su tutto il territorio nazionale e che, appena possibile, se ne darà specifico riscontro anche in sede di risposta all'interrogazione in esame.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A/R.

RELAZIONE TECNICA

16208



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
19 OTT. 2017 19 OTT. 2017
Prot. n. 1-6004

Ufficio legislativo Economia

E, p. c.:

Ufficio del Coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Finanze

SEDE

Prot. Nr. 186989/2017

Rif. Prot. Entrata Nr. 181626/2017

OGGETTO: A.C. 2305-A ed altri - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.- Nuova relazione tecnica

Si fa riferimento alla nuova relazione tecnica al disegno di legge di cui all'oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 2017.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

Articolo 3, comma 3: con riferimento alla lett. d), la relazione tecnica evidenzia che il Piano generale della mobilità ciclistica sarà finanziato nei limiti delle risorse allo scopo destinate e disponibili a legislazione vigente.

Detto Piano, pertanto, sembrerebbe presentare natura programmatica, come sarebbe confermato anche dal "carattere meramente programmatico" riconosciuto dalla relazione tecnica al quadro delle risorse finanziarie, pubbliche e private, che possono essere reperite e destinate alla promozione della mobilità ciclistica e all'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica dei comuni e delle città metropolitane, di cui alla successiva lett. e).



In tale ipotesi è necessario che lo stesso dettato normativo sia integrato in tal senso specificando, altresì, che il Piano sarà attuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Analoga osservazione si formula sulla lettera f) del medesimo articolo 3, comma 3, relativo alla ripartizione tra le Regioni delle risorse destinate a interventi destinati alla mobilità ciclistica, al fine di escludere impegni per lo Stato al reperimento di risorse finanziarie, nonché sulle lett. b) e c).

Diversamente, il Piano e gli interventi ivi previsti sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati.

Articolo 4:

comma 1: Si chiedono chiarimenti in merito all'eventuale coinvolgimento delle strutture del MATTM, per l'aggiornamento della Rete ciclabile nazionale, e alla effettiva sussistenza di risorse in bilancio, al fine di avvalorare l'asserita invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

comma 3: dispone che nel Piano generale della mobilità ciclistica siano stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" e i relativi oneri di competenza statale a valere sulle risorse di cui agli articoli 12 e 14 del provvedimento in esame.

La relazione tecnica afferma che tali oneri troveranno copertura nei limiti delle risorse a ciò finalizzate e disponibili sul bilancio a legislazione vigente e che il sistema nazionale di ciclovie turistiche e le relative ciclostazioni - la cui progettazione e realizzazione trova copertura a valere sull'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - confluisce nella Rete ciclabile nazionale "Bicitalia".

Al riguardo, premesso che l'articolo 14 è stato soppresso, occorre che il dettato normativo sia integrato con detta ultima specifica, nonché disponendo che la realizzazione di Bicitalia avverrà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Diversamente, si determinerebbero effetti negativi per il bilancio dello Stato in quanto risulterebbero privi di copertura gli interventi di cui al citato comma 640.

Articolo 5: istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica per lo svolgimento delle attività e delle funzioni indicate al comma 1.

Con riferimento all'istituzione di detta Direzione generale nonché alle attività di cui alle lettere e) ed f) del medesimo comma 1 - concernenti, rispettivamente, la predisposizione di un sistema informativo sull'infortunistica stradale e consultabile tramite una piattaforma a sorgente aperta nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di una specifica sezione del sistema informativo territoriale, con il supporto delle Regioni, dedicato alla Rete

“Bicitalia”, classificando le ciclovie per tipologia e qualità - la relazione tecnica afferma la sussistenza di “*evidenti maggiori oneri per la finanza pubblica*”.

Le disposizioni di cui al comma 1 si pongono, pertanto, in contrasto con la clausola di neutralità finanziaria di cui al secondo comma dello stesso articolo ai cui sensi la Direzione generale per la mobilità ciclistica è istituita nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si osserva, inoltre, che l’istituzione di una nuova Direzione si pone in controtendenza rispetto alla recente normativa volta alla riduzione degli assetti organizzativi della Pubblica Amministrazione e al contenimento delle spese di personale.

Si rappresenta, altresì, che la proposta in esame è suscettibile di determinare richieste emulative da parte di altre Amministrazioni, con ulteriori effetti onerosi a carico della finanza pubblica e che eventuali assunzioni di personale andrebbero ricondotte nell’ambito della nuova programmazione triennale dei fabbisogni prevista dall’art. 4 del decreto legislativo. n. 75/2017.

Tanto premesso, si esprime parere contrario all’ulteriore corso della proposta.

Articolo 7, comma 4: si prevede che all’istituzione, nei comuni e nelle città metropolitane, di un ufficio per la mobilità ciclistica si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica non fornisce alcuna dimostrazione di quanto ivi affermato.

Al riguardo, atteso che l’obbligatorietà dell’istituzione di detto ufficio è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione tecnica occorre fornire evidenza dell’asserita invarianza finanziaria riportando i dati e gli elementi idonei a dimostrare che le funzioni allo stesso assegnate possano essere svolte nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8: si stabilisce al comma 1 che le città metropolitane e le province, adottano le misure necessarie per garantire un’idonea attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, e al comma 2 che le stesse definiscono, anche mediante l’istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 6 e con i piani di cui al comma 1 dell’articolo

La relazione tecnica afferma che le attività derivanti dal presente articolo comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

In proposito, si rileva preliminarmente una possibile aporia tra l'articolo 7, comma 4, l'articolo 8, commi 1 e 2, e le rispettive relazioni tecniche. Con specifico riferimento all'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica nell'ambito delle città metropolitane, infatti, l'articolo 7, comma 4, afferma che avverrà nell'ambito delle risorse disponibili mentre la relazione tecnica dell'articolo 8 ne afferma l'onerosità.

Con riguardo, poi, all'istituzione di detti uffici presso le province di cui all'articolo 8, si evidenzia che gli stessi, anche sulla base di quanto affermato in relazione tecnica, comportano oneri per la finanza pubblica.

Ferma la necessità che siano coordinate tra loro le disposizioni citate e la relazione tecnica, sin d'ora si evidenzia l'assenza della quantificazione degli oneri e dell'individuazione di corrispondente idonea copertura. Si precisa, infatti, che non sarebbe in alcun modo utilizzabile la copertura di cui all'articolo 12, in quanto, per un verso, trattandosi di spese connesse all'organizzazione degli enti locali, le relative risorse devono essere individuate nell'ambito dei rispettivi bilanci, dall'altro le risorse di cui al citato articolo 12 costituirebbero copertura non idonea. Infatti, a fronte di oneri certi e a regime derivanti dall'istituzione di un ufficio si provvederebbe con la copertura temporalmente definita di cui ai commi 1 e 1 bis dell'articolo 12, (che inoltre determinerebbe una dequalificazione della spesa destinando a spese di funzionamento risorse finalizzate agli investimenti) e incerta di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 9: pone a carico dei Comuni l'obbligo di prevedere la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, nonché di inserire nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette anche nelle strutture pubbliche.

Al comma 7 si dispone che i Comuni destinano una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), del Codice della Strada, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica. In proposito, la relazione tecnica evidenzia che considerato che gli enti locali non hanno mai comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, in cui andrebbe indicato l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza con riferimento all'anno precedente, non è possibile quantificare l'ammontare del corrispondente 20 per cento da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

In proposito, nel segnalare che l'articolo 208, comma 4, lettera c), già prevede "interventi a favore della mobilità ciclistica" e nel rinviare alle valutazioni politiche il distogliere risorse destinate in particolare al miglioramento della sicurezza stradale - tra cui interventi diretti alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente e alla sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale - si fa presente che si tratta di entrate eventuali e del tutto indeterminate nel loro ammontare a fronte di oneri non quantificati.

Ciò posto, per avere ulteriore corso il dettato normativo dovrebbe essere integrato prevedendo idonea copertura o specificando che si provvederà alla sua attuazione nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente dandone adeguata evidenza nella relazione tecnica.

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie) La copertura finanziaria del disegno di legge viene così individuata:

il comma 1 prevede che per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento vengano destinate "a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge" le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei settori di spesa di cui alla lettera a);

il comma 1-bis dispone che agli oneri derivanti dalla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata "Bicitalia" si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208/2015, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 144, della legge n. 232/2016.

I commi 2 e 3 prevedono infine che possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci, nonché i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

La relazione tecnica precisa che:

con riguardo al comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione del provvedimento in oggetto, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori

di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140 e pari a complessivi 15 milioni di euro (5 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2020);

con riferimento al comma 1-bis, agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale "Bicitalia" sta già provvedendo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 302 del 2015 (*rectus* il riferimento corretto è alla legge n. 208 del 2015) come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge n. 232 del 2016, destinata alla realizzazione delle ciclovie turistiche Verona-Firenze, Venezia-Torino, Caposele-Santa Maria di Leuca e GRAB, nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e pari a 372 milioni di euro. Pertanto, si conferma che la copertura degli interventi avverrà nei limiti delle risorse a ciò finalizzate disponibili sul bilancio a legislazione vigente;

relativamente ai commi 2 e 3, mentre il comma 2 non viene trattato, il comma 3 potrebbe essere espunto, stante l'aleatorietà delle ulteriori fonti di entrata ivi previste.

In proposito si osserva che:

- non viene indicata la quantificazione degli oneri recati dall'intero provvedimento, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- al comma 1, a fronte dell'onere previsto "a decorrere", le risorse che si intendono utilizzare sono determinate temporalmente in quanto il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232/2016, destina allo scopo 5 milioni di euro per ciascuno degli 2018, 2019 e 2020;
- nel comma 1-bis alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione "Bicitalia" si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge n. 208/2015 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 144, della legge n. 232/2016, destinate agli interventi nelle stesse previste. In assenza della previsione normativa che includa in Bicitalia la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche individuate nel citato comma 640, la disposizione reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le risorse individuate ai comma 2 e 3, sono incerte nell'an e nel quantum.

Articolo 15: pone a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano molteplici attività connesse alla redazione della relazione annuale sulla mobilità senza alcuna corrispondente previsione di neutralità finanziaria o di individuazione delle risorse.

La relazione tecnica non contempla l'articolo 15. Occorre che venga data adeguata dimostrazione della sostenibilità delle nuove attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazioni vigenti, ai sensi all'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per tutto quanto sopra esposto, si restituisce la relazione tecnica verificata negativamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Proposta di legge AC 2305 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" all'esame della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica.

La promozione dell'uso della bicicletta e lo sviluppo della mobilità ciclistica si inseriscono tra le misure che contribuiscono, soprattutto nelle aree urbane, oltre che alla riduzione delle emissioni inquinanti e climateranti derivanti dal settore dei trasporti, anche nella promozione di forme di mobilità dolce che rientrano all'interno delle priorità politiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui lo sviluppo della mobilità sostenibile è intesa quale misura necessaria per implementare politiche e programmi, non solo in materia di clima ed energia, ma anche per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Anche la previsione dell'adozione di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, di durata triennale e da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, è assolutamente condivisa.

Il Piano dovrà essere articolato in due specifici settori di intervento:

1. sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano;
2. sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo.

La Rete ciclabile nazionale configura la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo".

Con riferimento agli articoli della PDL, si riportano i seguenti elementi tecnico-finanziari:

Articolo 3

In merito al comma 3, lettera d), che prevede che il Piano generale della mobilità ciclistica, definito triennialmente, reca l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli scali fluviali e lacustri, nei porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette, si evidenzia che questo sarà finanziato nei limiti delle risorse a ciò finalizzate e disponibili sul bilancio a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento alla successiva lettera e), la disposizione secondo cui il Piano generale della mobilità ciclistica reca il quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, che possono essere reperite e destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica dei comuni e delle città metropolitane ha carattere meramente programmatico.

Articolo 4

L'articolo 4, comma 1, sebbene non lo indichi espressamente, può prevedere il coinvolgimento delle stesse strutture del MATTM al fine di aggiornare la Rete ciclabile nazionale definita all'articolo 3, comma 3, della proposta di legge e prevista all'interno del Piano generale della mobilità ciclistica.

Per tali attività la proposta di legge non prefigura oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e relativamente agli adempimenti che saranno assunti in carico al MATTM, questi ultimi saranno pertanto svolti avvalendosi delle risorse umane e dei beni strumentali disponibili.

Per quanto riguarda il comma 3, gli oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovregionale e di competenza statale ai fini della realizzazione e della gestione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" troveranno copertura nei limiti delle risorse a ciò finalizzate e disponibili sul bilancio a legislazione vigente. Si evidenzia che il sistema nazionale di ciclovie ruralistiche e le relative ciclostazioni, la cui progettazione e realizzazione trova copertura a valere sull'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confluisce nella Rete ciclabile nazionale "Bicitalia".

Articolo 5

L'articolo 5, comma 1, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica, prevedendone alle lettere da a) a l) diverse funzioni.

In particolare, alla lettera b) si prevede che la citata Direzione generale segua, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, con le regioni, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici interessati, l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia", per quanto attiene ai profili di competenza statale.

L'istituzione della Direzione Generale per la mobilità ciclistica comporterebbe la necessità di individuare un dirigente generale a capo di una struttura con almeno 4 uffici di livello dirigenziale di II fascia, nonché un personale pari ad almeno 30/40 unità attualmente non trasferibili da altre strutture del Ministero, con evidenti maggiori oneri per la finanza pubblica. D'altronde, attualmente, la Direzione Generale per le strade e le autostrade e la Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali già utilizzano il proprio personale limitatamente all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, quanto previsto al comma 1, lettere e) ed f), in merito, rispettivamente, alla predisposizione di un sistema informativo sull'infortunistica stradale e consultabile tramite una piattaforma a sorgente aperta nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di una specifica sezione del sistema informativo territoriale, con il supporto delle Regioni, dedicato alla Rete ciclabile nazionale "Bicitalia", classificando le ciclovie per tipologia e qualità, comporta evidenti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7

Il comma 4 dispone l'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane, alla quale si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

Il comma 2, in particolare, prevede che le Città metropolitane e le Province definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica. In merito, le attività derivanti dal presente articolo comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

In merito alla previsione al comma 7 secondo cui i Comuni destinano una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica, si evidenzia che gli enti in questione non hanno mai comunicato a questo Ministero la relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del richiamato decreto legislativo, in cui è indicato, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza. Pertanto non è possibile quantificare l'ammontare del corrispondente 20 per cento da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 12

Per quanto riguarda il comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140 e pari a 15 milioni di euro (5 milioni per ciascun degli anni dal 2018 al 2020).

Per quel che riguarda il comma 1-bis, agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale "Bicitalia" sta già provvedendo il MIT a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione delle ciclovie turistiche Verona-Firenze, Venezia-Torino, Caposele-Santa Maria di Leuca e GRAB, nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e pari a 372 milioni di euro.

Pertanto, si conferma che la copertura degli interventi avverrà nei limiti delle risorse a ciò finalizzate disponibili sul bilancio a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda quanto disposto al comma 3, appare opportuno procedere all'espunzione del medesimo stante Paleatorietà delle ulteriori fonti di entrata ivi previste.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

19 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.

RELAZIONE TECNICA

16458



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO VI

Roma, 24 OTT, 2017

Prot. nr. 187655
Rif. Prot. Entrata nr. 185975
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c. All'Ufficio del Coord.to Legislativo
All'Ufficio Legislativo Finanze
S E D E

OGGETTO: A.C. 4407 - *"Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia"*.
Relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si fa riferimento alla relazione tecnica sul disegno di legge indicato in oggetto, predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali e pervenuta il 16 ottobre 2017 per l'esame di questo Dipartimento.

Al riguardo, si restituisce **la relazione tecnica verificata negativamente**, per le motivazioni di seguito riportate.

Si rileva primariamente che detta relazione non è redatta secondo quanto disciplinato dall'articolo 17, comma 3, legge 196/2009 e, in particolare, si evidenzia la necessità che venga puntualmente indicata per **ciascuna disposizione** la quantificazione degli oneri nonché delle relative coperture. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.



Fermo restando quanto sopra e con riserva di integrazioni all'esame di una relazione tecnica completa, su talune disposizioni si osserva sin d'ora quanto segue.

Articolo 1, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 1, comma 3, della legge n. 323/2000

La disposizione prevede che lo Stato e le regioni *“anche avvalendosi delle risorse del Fondo”* istituito dal medesimo comma, promuovano con incentivi la riqualificazione delle attività termali. Viene quindi prevista l'istituzione del Fondo per la riqualificazione del settore termale con una dotazione di 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

Nel rinviare all'articolo 3, per quanto concerne la copertura finanziaria, si fa presente che l'inciso *“anche avvalendosi delle risorse del Fondo”* lascia intendere che possano essere previsti incentivi non coperti dalle risorse del Fondo medesimo e per i quali non è indicata neanche in relazione tecnica ulteriore idonea copertura finanziaria. Peraltro, nella relazione tecnica viene dichiarato che l'attività di promozione in questione verrà realizzata *“nei limiti delle risorse del Fondo”*. Inoltre, si evidenzia che né la relazione tecnica né il testo chiariscono in quale Stato di previsione detto Fondo debba essere istituito.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso la disposizione va così modificata:

- sostituire le parole *“anche avvalendosi delle risorse del Fondo”* con le seguenti parole *“nei limiti delle risorse del Fondo”*;
- sostituire le parole *“A tali fini è istituito il Fondo”* con le seguenti parole *“A tali fini è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

Articolo 1, comma 1, lettera b-ter), che sostituisce l'articolo 4 (erogazione delle cure termali) della legge n. 323/2000

La disposizione modifica la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN.

Si rileva che la relazione tecnica evidenzia che il Ministero della salute ha rappresentato che la disposizione amplia i livelli di assistenza rispetto a quelli individuati dal dPCM 12 gennaio 2017, non dando però conto di tutti gli effetti finanziari determinati dai diversi interventi ivi previsti.

Pertanto, si esprime **parere contrario** e si chiede lo stralcio della disposizione in quanto comporta oneri per la finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Conseguentemente, vanno stralciati anche i **numeri 01 ed 1 della lettera b) del comma 1** che modificano l'articolo 2 legge n. 323/2000 facendo riferimento all'articolo 4 della medesima legge.

Articolo 1, comma 1, lettera c), che inserisce un nuovo comma 4-bis all'articolo 5 della legge n. 323/2000

La disposizione, al fine di creare idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti, propone una interpretazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, volta alla non applicabilità delle disposizioni dello stesso decreto alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compresi il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni. Al riguardo, tuttavia, si osserva come la norma sopra citata del decreto n. 59/2010 (di attuazione della Direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) non sembri ammettere eccezioni, disponendo testualmente che le disposizioni del medesimo decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. Va, peraltro, evidenziata la portata generale dell'ambito di applicazione della stessa Direttiva n. 2006/123/CE (direttiva c.d. "Bolkenstein"), il cui scopo primario è anzitutto quello di garantire la libertà di stabilimento e condizioni non discriminatorie nel rilascio delle concessioni, nel rispetto del principio di imparzialità.

Per quanto sopra, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso della proposta normativa in esame, anche al fine di scongiurare l'insorgenza di eventuali procedure di infrazione, con conseguente condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni.

Articolo 1, comma 1, lettera d), che inserisce un nuovo articolo 5-bis (Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico) della legge n. 323/2000

Il nuovo articolo 5-bis della legge n. 323/2000 prevede misure di incentivazione, sostegno e qualificazione degli stabilimenti termali di proprietà di pubbliche amministrazioni, ovvero partecipati o controllati dalle medesime (direttamente o mediante società partecipate o consorzi).

In particolare, prevede, ai commi 2 e 3, la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni interessate, di presentare al MEF programmi volti alla cessione ed al rilancio degli stabilimenti, mentre, ai commi 4 e 5, viene previsto che l'approvazione del programma, da parte del MEF, consenta la concessione di mutui assistiti da garanzia statale a prima richiesta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Viene altresì previsto che CDP possa stipulare, con gli istituti di credito interessati, apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a far fronte ai medesimi interventi.

Ai fini dell'attuazione della disposizione viene istituito al comma 8 un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

Al comma 10 si prevede la possibilità per le PA di iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti della cessione degli stabilimenti termali per spese di investimenti, con esclusione dal patto di stabilità interno.

Infine, al comma 11-bis, si prevede l'avvalimento di Invitalia o altra società *in house* per l'assunzione della gestione dello stabilimento termale nel caso di mancata perfezionamento della dismissione.

La relazione tecnica si limita ad affermare che l'onere della disposizione potrà essere valutato compiutamente solo una volta individuati gli stabilimenti interessati dalla procedura di dismissione e che pertanto al momento tale onere non sia stimabile. Analogamente, per il possibile avvalimento di Invitalia si rinvia ad un secondo momento la quantificazione degli oneri, salvo rimettersi, impropriamente, ad ulteriori elementi che dovrebbe fornire il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che dalla disposizione **derivano oneri non quantificati** in relazione ai seguenti profili:

- attuazione del programma di dismissione (comma 2-3);
- sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti o dei mutui contratti in relazione allo stabilimento termale (comma 4);
- concessione della garanzia dello Stato (comma 5): al riguardo, si rileva come la concessione della garanzia statale – sui programmi di cessione o rilancio – che sembra avere natura standardizzata, comporti effetti negativi sull'indebitamento netto, che devono essere quantificati e coperti;
- modalità di intervento di Cassa depositi e prestiti (comma 5) e del Fondo centrale di garanzia PMI (comma 6);
- previsione del comma 7 secondo cui le risorse provenienti dalla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs 165/2001 (o a prevalente partecipazione pubblica) non concorrano agli obiettivi di riduzione del debito, con disposizione che appare suscettibile di impattare negativamente sui saldi di finanza pubblica, con possibili effetti emulativi;
- esclusione dal patto di stabilità interno (riferimento peraltro ormai superato) delle spese finanziate con gli introiti derivanti dalle cessioni (comma 10);
- avvalimento di Invitalia per la gestione degli stabilimenti la cui cessione non è stata perfezionata (comma 11).

Pertanto, nel rinviare all'articolo 3 per i profili di copertura finanziaria, il nuovo articolo 5-*bis* non può avere corso in assenza di una relazione tecnica che dia puntuale indicazione degli oneri

derivanti dalle singole previsioni ivi contenute, alcune delle quali, tra l'altro, sembrano non avere natura circoscritta al triennio 2017-2019 e, quindi, comunque non finanziabili con il Fondo istituito al comma 8.

Inoltre, relativamente alla prevista cessione degli stabilimenti termali, nella considerazione che gli stessi sono compendi immobiliari situati in corrispondenza di sorgenti termali, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le acque minerali e termali appartengono alla categoria delle miniere, e, pertanto, ai sensi dell'articolo 826 c.c., fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato. In base all'articolo 11, quinto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le acque minerali e termali sono state, poi, trasferite al patrimonio indisponibile delle Regioni a statuto ordinario, mentre per le Regioni a statuto speciale deve farsi riferimento alle specifiche previsioni dei singoli statuti. In proposito, relativamente alla Regione autonoma della Valle d'Aosta, si evidenzia, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 326, che nello statuto regionale non vi è una norma che espressamente trasferisca alla Regione autonoma tali beni patrimoniali indisponibili, per cui, *“escluso che possa farsi utile riferimento al regime delle acque pubbliche, deve ritenersi che il diritto di proprietà sulle acque in argomento permanga in capo allo Stato”*.

Ciò posto, stante la caratteristica di inalienabilità delle acque termali in argomento, si è dell'avviso che la previsione di cedere gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche in favore di soggetti privati possa alterare il quadro normativo esistente e compromettere la particolare funzione di tali beni pubblici quanto alla possibilità di fruizione da parte della collettività oltre che per ciò che concerne l'ottimale utilizzazione degli stessi. Tra l'altro, la prevista possibilità di cedere i beni in discorso a privati comporterebbe pure l'effetto di rendere verosimilmente soggetti gli stessi alla disciplina civilistica, con il rischio, ad esempio, di pignoramenti, costituzione di diritti di godimento a favore di terzi.

Infine, ma non ultimo, si evidenzia che il trasferimento a soggetti privati dei beni *de quibus* potrebbe comportare anche effetti negativi a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate, non quantificate e prive di copertura, rivenienti dai canoni di concessione delle sorgenti di acque minerali e termali.

In virtù di tutto quanto sopra rappresentato, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso della proposta normativa in esame.

Articolo 1, comma 1, lettera e), che modifica l'articolo 6, comma 1, della legge n. 323/2000

Si rileva come le modifiche recate dalla norma comportino il venir meno del carattere facoltativo della disposizione stessa; pertanto, i Ministeri e le Regioni interessate, ai sensi della norma novellata, dovranno *necessariamente* promuovere programmi di ricerca scientifica, di

rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria in collaborazione con enti, centri studi, fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.

Tale disposizione, non presa in esame dalla relazione tecnica, può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria. In assenza di ulteriori elementi, si esprime **parere contrario**.

Articolo 1, comma 1, lettera f), che modifica l'articolo 7, comma 2, della legge n. 323/2000

La disposizione riconosce ai medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole appartenenti alle branche riferite alle malattie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali.

Al riguardo si osserva come, pur in presenza di una specifica clausola di invarianza finanziaria, tale disposizione appaia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione all'erogazione delle ulteriori borse di studio previste ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 368/1999 per la partecipazione alle scuole di specializzazione medica, che dovrebbero corrispondersi ai medici dipendenti delle aziende termali in soprannumero.

La relazione tecnica non fornisce elementi in merito a tali profili onerosi, ma riporta il parere contrario formulato dal Ministero della salute. Pertanto, nel rinviare anche al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca per ulteriori chiarimenti, si esprime **parere contrario** per oneri non quantificati privi di copertura finanziaria.

Articolo 1, comma 1, lett. g-bis), che sostituisce l'articolo 9 (operatore di assistenza termale) della legge n. 323/2000

Premessa la necessità di sostituire in quarta pagina della relazione tecnica la proposizione “*finanza dello Stato*” con “*finanza pubblica*”, è necessario acquisire elementi di valutazione volti ad escludere oneri connessi alle attività di formazione previste dalla disposizione in esame, in assenza dei quali si ribadisce il **parere contrario** con riferimento alla finanziabilità di tali attività a valere sui fondi dell'Unione europea. La norma in questione è, infatti, suscettibile di introdurre nell'ordinamento un'antinomia normativa, atteso che la possibilità di finanziare corsi formativi mediante risorse dell'Unione europea deve essere prevista nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica 2014/2020 e rientrare negli stanziamenti a valere su appositi fondi strutturali dell'Unione europea. Ulteriori elementi potranno essere forniti dal Ministero della salute e dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione.

Articolo 1, comma 1, lett. h), che inserisce un nuovo articolo 11-bis (disposizioni in materia fiscale) della legge n. 323/2000

Preliminarmente si fa presente che la relazione tecnica non esamina la disposizione, nonostante dalla stessa derivino oneri per la finanza pubblica.

In particolare, i **commi da 1 a 5 del nuovo articolo 11-bis** prevedono l'istituzione di un credito di imposta in favore delle aziende termali pari al 50% delle spese di ristrutturazione fino ad un massimale euro 250.000 per beneficiario. A tal fine viene istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.

Nel rinviare all'articolo 3, per quanto concerne la copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione laddove fissa il massimale del credito d'imposta in euro 250.000, in luogo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, non soddisfa le condizioni di cui al Regolamento 1407/2013 relativo agli aiuti *de minimis*. E pertanto, al fine di escludere l'apertura di una procedura di infrazione con oneri per la finanza pubblica è necessario subordinare l'efficacia della norma alla autorizzazione della Commissione Europea in materia di aiuti di stato, ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE.

Inoltre, i **commi da 6 a 7 del nuovo articolo 11-bis** introducono una disciplina dell'IVA specifica per gli investimenti delle aziende termali. Tali disposizioni sono suscettibili di determinare minori entrate per la finanza pubblica non quantificate e prive di copertura finanziaria, in quanto non considerate nell'ambito della disposizione di copertura di cui all'articolo 3.

Pertanto, nel rappresentare la necessità di una relazione tecnica del competente Dipartimento delle Finanze e delle valutazioni dell' Agenzia delle entrate, si esprime **parere contrario**.

Articolo 2 Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia

La disposizione prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia e stabilisce che le organizzazioni delle aziende termali nominino una Commissione incaricata dell'organizzazione per la promozione e il coordinamento delle iniziative in occasione della giornata nazionale delle cure termali. Al riguardo, la relazione tecnica conferma che le iniziative saranno attuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La semplice introduzione della clausola di salvaguardia non sembra, però, garantire la neutralità finanziaria della disposizione. Pertanto, si ritiene necessario che l'Amministrazione dimostri l'assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specificando dettagliatamente nella relazione tecnica le risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per le attività di promozione e comunicazione da parte dei Ministeri coinvolti.

Articolo 3 Copertura finanziaria

Si evidenzia che risulta incompleto quanto rappresentato in relazione tecnica in merito alla copertura finanziaria di cui **all'articolo 3**, in quanto non è presente alcun riferimento alla copertura mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

In ogni caso, nel merito della prevista copertura del provvedimento mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1) e del predetto fondo speciale di conto capitale (comma 2) si ribadisce il **parere contrario** già espresso, in quanto entrambi i fondi non recano una specifica finalizzazione per fronteggiare gli oneri previsti dall'iniziativa. Pertanto, andrebbe corrispondentemente ridotta, in entrambi i fondi, la finalizzazione concernente "Interventi diversi" che è destinata ad interventi di interesse del medesimo Ministero.

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. A. C. 4407 - Testo risultante degli emendamenti approvati in sede referente dalla X Commissione Attività produttive

(Articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Articolo 1 (comma 1, lettere a), b), b-bis) e b-ter)

Le disposizioni richiamate introducono numerose modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, adottata prima della riforma del Titolo V della Costituzione che ha attribuito alle regioni la competenza residuale in materia di turismo.

In particolare, si apportano numerose modifiche e integrazioni agli articoli 1 e 2 della L. n. 323/2000, di riordino del settore termale, e segnatamente:

- si introduce un esplicito riferimento all'esercizio delle aziende termali come ulteriore ambito di disciplina della legge, in aggiunta alla erogazione delle prestazioni termali;
- si aggiunge tra le finalità della tutela e della promozione del patrimonio idrotermale, oltre allo sviluppo turistico dei territori termali, anche la crescita economica e sociale degli stessi;
- si prevede che lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 (che il comma 1, lettera c), del provvedimento in esame sostituisce integralmente) e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.
- A tal fine si istituisce il Fondo per la riqualificazione termale avente una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019 e si fissano le modalità per l'utilizzo del medesimo e per la sua ripartizione fra lo Stato e le regioni interessate, nel limite delle predette risorse e sulla base di appositi progetti di riqualificazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- si prevede una delega al Governo da emanare, previo parere della Conferenza Stato- Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.

Le risorse destinate alla copertura delle attività previste devono intendersi ricomprese anche nell'ambito di quelle stanziare a valere sull'apposito Fondo istituito dalle disposizioni richiamate, oltre che su quelle ulteriori eventualmente disponibili a legislazione vigente; quindi le norme in questione possono considerarsi neutrali sul piano degli effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'attività di riordino normativo del settore, volta all'adozione di un testo unico, si conferma che, trattandosi di operazione avente carattere compilativo, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla previsione di cui alla lett. *b-ter*) dello stesso articolo 1, comma 1 che sostituisce l'articolo 4 della legge 323/2000, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del SSN, il competente Ministero della Salute segnala che la disposizione amplia i Livelli di assistenza rispetto a quelli individuati dal dPCM 12 gennaio 2017, che garantisce in ogni caso agli assistiti del SSN cicli di cura oggi erogabili solo agli assistiti INPS e INAIL.

Quanto all'art.1, comma 1, lettera *b-ter*, comma 7, si conferma che il rinvio diretto, operato dalla norma in esame, alla procedura di determinazione dei LEA, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia per quanto concerne le prestazioni erogabili sia con riguardo alla individuazione dei beneficiari, tenuto conto che i LEA sono individuati nell'ambito delle risorse disponibili.

Naturalmente le Regioni in equilibrio economico-finanziario potrebbero decidere di erogare "livelli ulteriori" di assistenza in ambito termale, ampliando la tipologia o il numero delle prestazioni termali o ampliando i destinatari delle stesse, facendo fronte ai relativi oneri con risorse proprie.

Articolo 1 (comma 1, lettere d), f), g-bis), i)

Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera d), che reca misure volte alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, in particolare prevedendo, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese cessionarie degli stabilimenti termali, in osservanza alle disposizioni del disegno di legge in argomento, per le medesime imprese, in aggiunta o in sostituzione alle proprie garanzie reali, la concessione della garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996, si rappresenta quanto segue:

tale onere, posto a carico del fondo di cui al comma 8, potrà essere valutato compiutamente al momento di indicare quanti e quali sono gli stabilimenti che necessitano dell'operazione di riqualificazione e per tale ragione non può essere stimabile al momento.

Analoghe considerazioni possono spendersi relativamente al possibile intervento dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (INVITALIA SPA) qualora, nelle more della operazione di dismissione, occorra garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva: infatti, una eventuale quantificazione dell'onere per le azioni di INVITALIA potrà essere effettuata solo a seguito della indicazione circa il numero e i costi prevedibili per le possibili azioni sostitutive che andrebbero affidate all'Agenzia. Si rinvia in ogni caso agli elementi di valutazione che il Ministero delle economia e delle finanze intenderà fornire in merito.

Con riferimento alla specializzazione in medicina termale (art.1, comma 1 lettera f), nella parte in cui riconosce ai medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole appartenenti alle branche riferite alle malattie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali, si osserva quanto segue:

tale disposizione sostituisce la norma di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 323/2000, che prevedeva in via meramente transitoria, per il primo corso di specializzazione attivato in medicina termale, il diritto per i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere, anche in soprannumero, a tali scuole.

Con la nuova formulazione della norma si intende dare "il diritto" a regime a tutti i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere in soprannumero oltre che alle scuole di specializzazione in medicina termale anche a quelle genericamente appartenenti alle "branche riferite alle patologie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali". Considerato che la norma che si intende riformulare con la disposizione in esame aveva carattere transitorio e speciale rispetto alla disciplina generale sulla programmazione dei fabbisogni per gli accessi alle scuole di specializzazione dell'area medica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999, la disposizione in esame che introduce a regime nuove disposizioni ampie e generiche, secondo il Ministero della

Salute, appare del tutto in contrasto con i principi previsti in materia dal predetto decreto legislativo.

Secondo la stessa Amministrazione, la nuova norma prevede un numero ampio ed indefinito di scuole di specializzazione alle quali i predetti medici sarebbero ammessi in soprannumero posto che “le branche riferite alle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)” sono molto ampie e generiche (malattie reumatiche, malattie delle vie respiratorie, malattie dermatologiche, malattie ginecologiche, malattie vascolari etc. vedi DM 15.12.1994).

Inoltre, non si fa alcun rinvio ai limiti posti dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di soprannumero, né al necessario superamento delle prove di ammissione.

In merito all’ art. 1, comma 1, lettera *g-bis*), in ordine alla ridefinizione del profilo professionale dell’operatore termale, circa l’esclusione di ulteriori oneri connessi alla formazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’attuale riformulazione dell’art. 9 prevede che la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell’Unione europea, senza alcun onere a carico della finanza dello Stato.

Quanto all’art. 1, comma 1, lettera *i*), si conferma che l’attività di promozione del termalismo nazionale all’estero, inserita nell’ambito delle risorse finanziarie e nell’esercizio dell’attività istituzionale dell’ENIT non incide su eventuali impegni di spesa già assunti o programmati dall’Agenzia medesima.

Articolo 2

L'articolo prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (comma 1), rimandando, ad una apposita commissione, nominata dalle organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale, gli aspetti relativi all'organizzazione, alla promozione e al coordinamento delle iniziative in occasione della Giornata stessa (comma 2).

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 3, deve intendersi limitata agli eventuali effetti derivanti dalla nomina e dal funzionamento della commissione di cui al comma 2. Peraltro tale commissione è nominata dalle organizzazioni delle aziende termali e gli eventuali oneri da essa derivanti sono da considerarsi integralmente a carico delle organizzazioni delle aziende termali cui compete la nomina e che la stessa non è istituita presso strutture pubbliche.

Per quanto riguarda l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia si esclude che detta previsione comporti una ricorrenza festiva ulteriore rispetto a quelle previste a legislazione vigente e che la sua applicazione comporti anche gli effetti civili di cui alla L. 260/1949, in materia di ricorrenze festive.

Articolo 3

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e, segnatamente:

- Con riferimento alla copertura del credito di imposta per la riqualificazione delle aziende termali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), in misura pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione delle aziende stesse, indicando per esso un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il triennio 2017-2019;
- Con riferimento al Fondo per la riqualificazione del settore termale, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 3;
- si prevede che, alla copertura degli oneri si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si rinvia al riguardo agli elementi di valutazione che il Ministero delle economia e delle finanze intenderà fornire in merito.

Articolo 3-bis

L'articolo specifica che le disposizioni della proposta di legge in esame si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2002, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

24 OTT. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

M

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12538 Gebhard: Emanazione del regolamento attuativo per l'applicazione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni brevi di immobili a uso abitativo	72
5-12540 Laffranco: Stima delle minori entrate derivanti dal progetto di riordino del gioco pubblico definito dall'intesa sancita in materia tra Governo, regioni ed enti locali	73
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	77
5-12542 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'eventuale cessione di crediti fiscali	73

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti. C. 4042 Sibia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione dell'amministratore delegato di Credimi, Ignazio Rocco di Torrepadula (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
ERRATA CORRIGE	75

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Carella, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via email nel pomeriggio di ieri a tutti i componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni 5-12537 Pelillo, 5-12539 Alberti e 5-12541 Sottanelli, al fine di acquisire gli elementi necessari a predisporre compiute risposte.

In particolare, per quanto riguarda l'interrogazione 5-12539 Alberti, la quale chiede di fornire una serie molto articolata di dati relativi al numero dei pozzi petroliferi esistenti in Italia, al relativo accatastamento e al gettito ICI-IMU, rileva come l'elenco di tali infrastrutture sia molto lungo e sia pertanto indispensabile disporre di più tempo per compiere le elaborazioni, piuttosto complesse, necessarie per fornire i dati richiesti.

5-12538 Gebhard: Emanazione del regolamento attuativo per l'applicazione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni brevi di immobili a uso abitativo.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO, rispondendo all'interrogazione in titolo, rileva innanzitutto come, in merito all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede l'applicazione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni brevi di immobili a uso abitativo, il Ministero dell'economia e delle finanze stia svolgendo una serie di incontri con le categorie coinvolte.

Evidenzia inoltre come su tale tematica finora sia stata emanata una circolare esplicativa che chiarisce alcuni aspetti della normativa, sia stato creato un sito telematico esplicativo che consente ai contribuenti di rapportarsi direttamente con l'Agenzia delle entrate e siano state predisposte e rese pubbliche risposte alle domande più frequenti in merito.

In tale contesto è emersa l'opportunità di valutare alcune modifiche normative e regolamentari, al fine di rendere pienamente operativa la norma e di raggiungere gli obiettivi che essa si pone, così da incidere su una tematica di notevole importanza per il Paese, considerata l'ampiezza del mercato di riferimento.

Segnala quindi come i predetti incontri e approfondimenti porteranno alla definizione, nelle prossime settimane, di un intervento legislativo volto a semplificare la normativa in materia e a creare un rapporto più diretto tra i contribuenti interessati e l'Agenzia delle entrate, semplificando gli adempimenti previsti in materia, affrontando quindi anche le tematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. In questo quadro sarà affrontata anche la questione relativa alla previsione, introdotta dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, che stabilisce l'applicabilità ai

contratti di locazione brevi dell'imposta di soggiorno, la quale pone alcune problematiche che occorre risolvere.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.), ringrazia il Viceministro e prende atto della risposta fornita.

5-12540 Laffranco: Stima delle minori entrate derivanti dal progetto di riordino del gioco pubblico definito dall'intesa sancita in materia tra Governo, regioni ed enti locali.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) evidenzia come, dalla risposta fornita, emerga l'intenzione del Governo di celare la realtà dei fatti e, in particolare, l'ingente ammanco nel bilancio dello Stato che consegnerà alle misure previste dall'intesa per il riordino del gioco pubblico, recentemente intercorsa tra la Conferenza unificata e il Governo stesso.

Sottolinea, infatti, come tale accordo produrrà una forte contrazione del gioco legale, i cui effetti finanziari sul gettito erariale saranno certamente molto rilevanti. A tale proposito ricorda infatti come lo stesso Sottosegretario Baretta abbia ipotizzato una riduzione di gettito per l'Era-rio pari a circa 1 miliardo di euro, mentre, in base a un calcolo fondato sui dati disponibili, tale riduzione potrebbe attestarsi a un livello ben più rilevante, di circa 2,8 miliardi di euro.

Alla luce di tali previsioni giudica grave l'atteggiamento del Governo che, mancando di intervenire su tale questione, lascia al prossimo Esecutivo una pesante eredità, costituita dalla mancata attuazione della delega relativa alla riforma del settore dei giochi, dall'onere di copertura del disavanzo creato con le predette misure di riordino del gioco pubblico, dall'aumento del mercato del

gioco illegale, nonché dalla chiusura di molte attività commerciali connesse al gioco legale e dalla conseguente perdita di posti di lavoro.

In tale contesto evidenzia altresì come il Governo debba fare chiarezza sull'utilizzo, da parte delle regioni, dello stanziamento di 100 milioni di euro, loro assegnato affinché adottino misure di contrasto alla ludopatia.

5-12542 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'eventuale cessione di crediti fiscali.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la sua interrogazione.

Il viceministro Luigi CASERO, rispondendo all'interrogazione in titolo, la quale solleva opportunamente una questione di grande interesse, evidenzia innanzitutto come il Governo non preveda di inserire nel prossimo disegno di legge di bilancio alcuna norma sulla cessione dei crediti fiscali. Ritiene, peraltro, che questo tema debba certamente essere affrontato, in considerazione del fatto che le attuali procedure per stabilire l'inesigibilità dei crediti tributari risultano molto lunghe e non particolarmente efficienti.

In tale contesto un'idea in discussione è quella di prevedere la cedibilità sul mercato dei crediti fiscali riconducibili a procedure concorsuali, a successioni, o comunque a soggetti non più esistenti, nella consapevolezza di come i risultati dell'attività di riscossione su tali crediti siano generalmente minimi, in quanto le procedure concorsuali non riescono solitamente a recuperare risorse e le eredità comportanti carichi debitori non vengono accettate.

Rileva quindi come le ulteriori ipotesi in materia apparse sulla stampa attengano solo al dibattito giornalistico.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nel concordare con le considerazioni del Viceministro circa la necessità di riflettere sul tema della gestione dell'ingente *stock* di crediti tributari detenuto da Equitalia,

accoglie con favore l'affermazione secondo cui il Governo non sarebbe intenzionato a inserire, nel prossimo disegno di legge di bilancio, una norma sulla cessione di tutti i crediti fiscali non assistiti da garanzia e non riscossi.

Al riguardo conviene invece sull'opportunità di avviare una riflessione sulla cedibilità di talune tipologie di crediti, come prospettato nella risposta del rappresentante del Governo e reputa positivo che l'Esecutivo intenda prendere in considerazione, in tal senso, solo alcune specifiche categorie, evitando cioè di estendere la cedibilità a crediti facenti capo ai soggetti economicamente più deboli, che si troverebbero esposti a procedure riscossione molto più drastiche e prive delle tutele rispetto a quelle praticate dal fisco. Alla luce della scelta di limitare la cessione dei crediti fiscali a determinate tipologie, facenti capo a procedure concorsuali, a successioni, o comunque a soggetti non più esistenti, ritiene sussisterà semmai il problema di individuare soggetti che siano disponibili ad acquisire i crediti stessi, in considerazione dell'inesigibilità degli stessi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione

delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti.

C. 4042 Sibilìa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella riunione svoltasi ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di rinviare ulteriormente di un paio di settimane il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione dell'amministratore delegato di Credimi, Ignazio Rocco di Torrepadula.

(Svolgimento e conclusione).

Sestino GIACOMONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-

nale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ignazio ROCCO DI TORREPADULA, *amministratore delegato di Credimi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD) e Francesco RIBAUDO (PD), ai quali risponde Ignazio ROCCO DI TORREPADULA, *amministratore delegato di Credimi*.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia il dottor

Rocco di Torrepadula e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 899 del 25 ottobre 2017, a pagina 105, prima colonna, nona riga, sostituire le parole: «7-01353 Alberti», con le seguenti: «7-01374 Alberti».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4652, approvato dal Senato, recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia », e le abbinata proposte di legge;

evidenziata la notevole rilevanza del disegno di legge, il quale è collegato alla manovra di finanza pubblica, ed è finalizzato a operare una riforma organica del settore dello spettacolo, attesa da oltre 30 anni;

segnalato in particolare, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, come l'articolo 5 del disegno di legge estenda il meccanismo dell'Art-Bonus, ossia del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo, rafforzando uno strumento che ha già raggiunto significativi risultati per il sostegno di un settore chiamato a svolgere un ruolo cruciale per la crescita e la modernizzazione del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-12540 Laffranco: Stima delle minori entrate derivanti dal progetto di riordino del gioco pubblico definito dall'intesa sancita in materia tra Governo, regioni ed enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere le stime del minor gettito derivante dal progetto di riordino dei giochi pubblici, così come definito dall'intesa siglata in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, e quali misure il Governo intenda adottare per la copertura finanziaria delle minori entrate previste.

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce quanto segue.

Giova brevemente richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 1, comma 936 della legge 28 novembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha previsto che in sede di Conferenza Unificata siano definite:

a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie il gioco pubblico;

b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei predetti punti vendita.

La finalità delle relative scelte è quella di garantire « i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età ».

In coerenza con questa impostazione la Conferenza Unificata ha avviato, il 5 maggio 2016, il confronto sulla regolazione del settore dei giochi e, dopo una serie di incontri, verifiche e approfondimenti, nella seduta del 7 settembre 2017 stata siglata l'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti

locali sul documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.

Il predetto articolo 1, comma 936 della legge di stabilità per il 2016 prevede che le intese raggiunte in Conferenza Unificata siano recepite con decreto del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Ciò posto, nel documento in esame, gli Onorevoli interroganti affermano che dall'applicazione dell'intesa deriverebbero circa 2.8 miliardi di euro di minori entrate, computando tra esse anche 500 milioni di euro derivanti dalla riduzione derivanti dalla riduzione delle AWP, prevista ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 6 e dal decreto ministeriale 25 luglio 2017.

In base a tali norme, il numero delle AWP attualmente in esercizio, pari a circa 400.000, saranno ridotte a 265.000. Detta disposizione, peraltro, anticipa quanto era stato già previsto dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per 2016).

Deve osservarsi, a tal proposito, che, in sede di stima degli effetti di tale ultima disposizione, la Relazione Tecnica correlata al provvedimento originario ha rappresentato che tale riduzione non avrebbe comportato nel triennio successivo (quindi nel 2016, 2017, 2018) effetti sul gettito tenuto conto del fatto che il numero degli apparecchi residui possono comunque as-

sorbire la domanda di gioco, soddisfatta tra l'altro, anche dalle VLT per le quali non è prevista una riduzione di numero.

D'altra parte, deve sottolinearsi come la Relazione Tecnica a corredo dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 evidenzia che detta norma non comporta oneri per lo Stato in quanto la riduzione del 30 per cento degli apparecchi di divertimento ed intrattenimento era già prevista dal citato articolo 1, comma 943 della legge 208 del 2015 e in quella sede erano stati calcolati gli effetti della riduzione stessa.

Per quanto concerne il riferimento alle leggi regionali e delle ordinanze comunali che dispongono l'introduzione di limiti orari, previsione di distanze minime per gli apparecchi da divertimento e i punti di gioco, è opportuno precisare che le leggi regionali citate non sono ancora operative

e, prima della loro entrata in funzione, potrebbero anche essere oggetto di proroga, in ordine alla effettiva entrata in vigore, a seguito dell'accordo raggiunto tra Governo ed Enti locali.

Tale accordo, infatti, prevede espressamente che « *le leggi regionali ed i regolamenti comunali si adegueranno* » a quanto previsto nell'Accordo stesso.

Inoltre, alcune leggi regionali, come gli stessi Onorevoli interroganti evidenziano, produrranno effetti a partire dal 2019 e dal 2020, per cui non sarebbero comunque di competenza contabile per l'anno 2018.

Analogamente, non saranno operative nel 2018 alcune misure citate nella Q.T., alle quali sono associate previsioni di minori entrate, come la riduzione dei punti vendita (che avverrà entro il 31 dicembre 2020) e l'introduzione della tessera del giocatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro dello Sport, ai sensi della delega conferita	80
5-12557 Simone Valente: Sul finanziamento delle federazioni sportive	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-12558 Coscia: Su una <i>no tax area</i> per le società e le associazioni sportive dilettantistiche	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-12559 Nicchi: Sulle agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	86
5-12560 Borghesi: Sulle nomine del CDA dell'Istituto per il Credito sportivo	81
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	87
5-12561 Vezzali: Sulla mancanza di palestre adeguate per la squadra olimpionica di spada ...	81
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	88
5-12556 Nesi: Sull'attuazione della legge n. 12 del 2016	81
<i>ALLEGATO 6 (Testo depositato dal Ministro Lotti)</i>	90

INTERROGAZIONI:

5-09358 Luigi Gallo: Sul calcolo del costo <i>standard</i> dello studente	82
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	91
5-12101 Ricciatti: Sulla riduzione dell'organico del personale docente destinato agli Istituti marchigiani per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea	82
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	94
5-12107 Carocci: Sugli episodi di bullismo avvenuti in un istituto privato di Genova nel mese di marzo 2017	82
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	96
5-12125 Carrescia: Sulla durata dell'incarico dei dirigenti scolastici presso una stessa sede .	82
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	98
5-12257 Pannarale: Sul programma reclutamento giovani ricercatori « Rita Levi Montalcini » .	82
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	99

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del direttore generale di progetto, Gen. D. CC Luigi Curatoli, sullo stato di attuazione del « Grande Progetto Pompei »	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il Ministro per lo sport, Luca Lotti.

La seduta comincia alle 9.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro dello sport, ai sensi della delega conferita.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche mediante la diretta *web-tv*.

5-12557 Simone Valente: Sul finanziamento delle federazioni sportive.

Simone VALENTE (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, dopo aver ricordato la posizione contraria del Movimento 5 Stelle sulla proposta di legge sul rinnovo dei mandati degli organi direttivi del CONI, invita il Governo ad una maggiore vigilanza sull'effettiva attuazione dello statuto del Comitato nell'assegnazione dei contributi alle federazioni sportive. Ritiene, infatti, che l'assegnazione delle risorse da parte del CONI non risponda a criteri di trasparenza e parità di trattamento.

5-12558 Coscia: Su una no tax area per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Laura COCCIA (PD), in qualità di co-firmataria, illustra l'interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta non solo per le assicurazioni in merito all'innalzamento dell'area di esenzione fiscale per lo sport dilettantistico, ma anche per le anticipazioni di alcune misure previste nel disegno di legge di bilancio. Si riferisce in particolare alle risorse per l'ampliamento delle strutture sportive nelle periferie e a quelle finalizzate alla tutela della maternità delle atlete.

5-12559 Nicchi: Sulle agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche.

Marisa NICCHI (MDP) illustra la sua interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Marisa NICCHI (MDP), replicando, si rammarica che siano mancati tempo e volontà politica di approvare la proposta di legge sul riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport (A.C. 1680), che avrebbe fornito un quadro organico della normativa applicabile all'attività sportiva di base. Apprezza l'intenzione del Governo di inserire nel disegno di legge di bilancio un pacchetto di disposizioni in materia di sport e si augura che in esso trovino spazio anche le misure

agevolative per le associazioni sportive dilettantistiche in sostegno delle fasce di età più alte e più deboli economicamente. Conclude ricordando che le risorse che incentivano lo sport costituiscono un investimento sulla salute delle persone, con notevoli risparmi, nel lungo periodo, sulle spese per la sanità.

5-12560 Borghesi: Sulle nomine del CDA dell'Istituto per il Credito sportivo.

Stefano BORGHESI (LNA) illustra la sua interrogazione.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto per aver appreso che, dopo cinque anni, il Governo sia riuscito a sbloccare le designazioni formali dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto il cui mancato rinnovo ha penalizzato fortemente lo sviluppo dell'impiantistica sportiva.

5-12561 Vezzali: Sulla mancanza di palestre adeguate per la squadra olimpionica di spada.

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra la sua interrogazione, precisando che proprio l'altro ieri, su ricorso dell'Associazione Scherma « Carlo Piccolo Teatro di Milano », il TAR ha disposto la sospensiva fissando l'udienza per il merito al 23 novembre. Nel frattempo, il Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco ha autorizzato l'utilizzo della sala di scherma limitatamente ai soli atleti della squadra nazionale e a due istruttori.

Il ministro Luca LOTTI risponde all'interrogazione nei termini riportati, sottolineando di non essere a conoscenza degli ultimi sviluppi della vicenda segnalati dalla deputata Vezzali e che sulla questione sollevata sarà convocato un incon-

tro presso il Ministero per trovare una soluzione alternativa (*vedi allegato 5*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara soddisfatta. Comprende che il Governo si sta adoperando anche per far emergere gli sport cosiddetti minori, favorendo la realizzazione e la modernizzazione degli impianti sportivi.

5-12556 Nesi: Sull'attuazione della legge n. 12 del 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Nesi, intende che vi abbia rinunciato. Chiede se il Ministro Lotti desideri depositare ugualmente una versione scritta della risposta che avrebbe inteso rendere.

Il ministro Luca LOTTI chiede di depositare il testo scritto che si era preparato (*vedi allegato 6*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, lo autorizza e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.40.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-09358 Luigi Gallo: Sul calcolo del costo *standard* dello studente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 7*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta che esclude dal dibattito parlamentare l'aggiornamento del modello di calcolo del costo *standard* dello studente nella distribuzione del fondo di finanziamento ordinario per le università.

5-12101 Ricciatti: Sulla riduzione dell'organico del personale docente destinato agli Istituti marchigiani per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 8*).

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, prende atto di quanto affermato dal Governo nella risposta circa l'impossibilità di procedere a distacchi di personale docente presso gli Istituti marchigiani per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Ribadisce però la necessità di tali assegnazioni e raccomanda quindi al MIUR di tenere presenti le esigenze di organico per gli Istituti in questione.

5-12107 Carocci: Sugli episodi di bullismo avvenuti in un istituto privato di Genova nel mese di marzo 2017.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 9*).

Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, tuttavia deve osservare che sugli episodi di bullismo che lei ha denunciato, inerenti all'istituto paritario straniero, è scesa una sostanziale omertà, laddove invece il nome delle scuole pubbliche in cui si verificano

analoghi episodi ottiene evidenza mediatica. Segnala inoltre una residua ambiguità in merito alla sussistenza di un codice di condotta della scuola in questione e raccomanda al Governo una più accurata vigilanza, affinché i regolamenti interni adottati degli istituti paritari non siano difformi da quelli delle scuole afferenti al sistema pubblico di istruzione.

5-12125 Carrescia: Sulla durata dell'incarico dei dirigenti scolastici presso una stessa sede.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 10*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara abbastanza soddisfatto della risposta dalla quale emerge l'assenza di un obbligo assoluto e vincolante che impedisca l'eventuale proroga degli incarichi dei dirigenti scolastici anche oltre il triennio, se sussistono ragioni di efficienza e di completamento di progetti qualificati. Tuttavia, ritiene che, nelle more dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione che conterrà anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, sarebbe auspicabile uno specifico atto di indirizzo del MIUR contenente indicazioni per una maggiore uniformità di comportamento in situazioni uguali o simili, da parte dei Direttori regionali o dei Coordinatori regionali *pro tempore*.

5-12257 Pannarale: Sul programma reclutamento giovani ricercatori « Rita Levi Montalcini ».

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 11*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.

(Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Roberto RAMPI, *relatore*, dà atto ai colleghi che molti degli emendamenti esaminati e respinti nel corso dell'esame avevano un contenuto di arricchimento del testo. Spera che quel contenuto possa essere trasfuso in ordini del giorno in Assemblea, anche in vista dell'attuazione delle deleghe.

Luisa BOSSA (MDP) e Marisa NICCHI (MPD) dichiarano la disponibilità del loro Gruppo a lavorare in modo costruttivo, accogliendo l'invito del relatore. Preannunciano, comunque, la ripresentazione in Assemblea degli emendamenti respinti in Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi dichiarazioni di voto, pone in deliberazione la proposta di conferire al deputato Rampi il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere, altresì, l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.**AUDIZIONI INFORMALI**

Giovedì 26 ottobre 2017.

Audizione informale del direttore generale di progetto, Gen. D. CC Luigi Curatoli, sullo stato di attuazione del «Grande Progetto Pompei».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-12557 Simone Valente: Sul finanziamento delle federazioni sportive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la loro interrogazione, i colleghi del Movimento Cinque Stelle sottopongono alla mia attenzione il tema della trasparenza e della eguaglianza nella ripartizione da parte del Coni dei contributi alle federazioni sportive.

Come Ministro per lo sport, la questione posta mi sta ovviamente molto a cuore e sono felice di avere l'occasione di poterne parlare qui con voi.

Mi preme tuttavia fare presente all'on. Valente che il suo quesito mi pare viziato da un errore di fondo, che è quello di non prendere in considerazione l'attuale natura del Coni, che è oggi un ente pubblico associativo in regime di autoamministrazione.

Mi spiego meglio.

L'on. Valente sa benissimo che il Coni è una confederazione di associazioni private, che sono le federazioni e le discipline sportive associate: quindi, per dirla con un gioco di parole non bellissimo, il Coni è una associazione di associazioni.

Se il Coni è un'associazione di tutte le federazioni, è normale (anzi direi: inevitabile) una interdipendenza tra l'uno e le altre: negli organi direttivi del Coni vi sono

i rappresentanti delle federazioni, i quali ovviamente partecipano a tutte le decisioni e orientano tutte le scelte.

Allo stato attuale, non è immaginabile un modello che escluda il Coni dalle scelte in merito alla distribuzione delle risorse alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate.

Semmai è da domandarsi se, trattandosi di finanziamenti pubblici, non sia immaginabile una ripartizione equa, trasparente e imparziale, sulla base di indicazioni operate dagli organi rappresentativi di tutti i cittadini, o se una soluzione di questo tipo finisca per ledere l'autonomia e l'indipendenza del mondo sportivo.

Inoltre, i colleghi sanno benissimo che dove c'è stato lo spazio di intervenire per innalzare il livello di trasparenza e di democraticità delle scelte all'interno del Coni e delle federazioni non mi sono mai tirato indietro.

Sto pensando innanzitutto alla proposta di legge sul limite ai mandati degli organi direttivi, che come questa commissione sa, introdurrà per la prima volta un tetto al numero dei rinnovi dei presidenti e dei membri delle giunte e delle assemblee federali.

ALLEGATO 2

5-12558 Coscia: Su una *no tax area* per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la loro interrogazione, i colleghi del Partito Democratico sottopongono alla mia attenzione la questione relativa all'innalzamento dell'area di esenzione fiscale per gli sportivi dilettanti.

Prima di entrare nel merito del quesito posto, vorrei evidenziare a tutti i colleghi di questa commissione che nella mia qualità di Ministro per lo sport ho lavorato e sto ancora lavorando duramente per inserire per la prima volta nella legge di bilancio per il 2018 un pacchetto di norme interamente dedicato allo sport.

Come già alcune indiscrezioni di stampa hanno riportato nei giorni scorsi, il mio pacchetto contiene molte disposizioni, con le quali ho cercato di porre rimedio a un ritardo che si è accumulato negli ultimi venti o trent'anni.

Oltre all'innalzamento della *no tax area*, del quale mi accingo subito a parlare per non dilungarmi troppo con questa premessa, nel mio pacchetto potrete trovare:

1) la tanto attesa riforma dei diritti televisivi della Lega di Serie A, che introduce criteri ispirati a una maggiore equità;

2) una norma sullo sport *bonus*, che servirà ad agevolare la ristrutturazione degli impianti sportivi;

3) una disposizione con la quale si mette a regime il fondo sport e periferie, dando atto dell'importanza di tale fondo e del successo che ha avuto in questi anni;

4) un fondo dedicato alla maternità delle atlete, finalizzato a risolvere una questione annosa, di cui anche questa commissione è a conoscenza.

Ma il pacchetto conterrà anche molte altre disposizioni, delle quali non è questo il tempo e il luogo di parlare, ma che tutte sono ispirate dalla mia ferma volontà di mettere lo sport al centro del progetto politico di questo governo.

Vengo all'oggetto dell'interrogazione. Come sapete si tratta di una questione che mi sta particolarmente a cuore.

Mi fa molto piacere avere la possibilità di parlare di nuovo di questo argomento davanti a voi, perché è proprio davanti a voi e davanti ai senatori della settima commissione che a gennaio indicai nel mio programma politico per il 2017 l'innalzamento dell'esenzione fiscale tra gli obiettivi programmatici del mio mandato.

All'epoca era solo un'idea. Oggi è una promessa mantenuta, almeno da parte mia.

Posso confermarvi che il disegno di legge per la formazione del bilancio del 2018 che approderà alle camere nei prossimi giorni contiene una norma che porterà dagli attuali 7.500,00 euro a 10.000,00 euro il limite di reddito completamente esente da imposte dirette di cui potranno godere gli sportivi dilettanti.

Si tratta di una norma doverosa, che avrà l'effetto di migliorare le condizioni lavorative di decine di migliaia di persone che oggi fanno dello sport la loro occupazione principale: una defiscalizzazione del reddito da lavoro che, ne sono sicuro, avrà l'effetto di invogliare le associazioni e le società sportive dilettantistiche ad aumentare le retribuzioni dei propri atleti, allenatori e preparatori atletici, con benefici per tutti.

ALLEGATO 3

5-12559 Nicchi: Sulle agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la loro interrogazione, i colleghi del Gruppo Movimento democratico progressista sottopongono alla mia attenzione alcune misure contenute nel disegno di legge numero 1680.

Come i colleghi interroganti sanno, nei pochi mesi del mio mandato ho cercato di percorrere tutte le strade possibili per poter introdurre norme specifiche sullo sport: è successo con la manovra correttiva della scorsa estate e sta avvenendo adesso con la legge di bilancio.

Conosco bene il disegno di legge a cui è stato fatto riferimento. In esso sono contenute tante cose che condivido ed è stato base del lavoro che abbiamo compiuto in questi mesi, con lo stesso on. Fossati insieme ai colleghi Sbröllini e Molea, per poter definire un unico disegno di legge sullo sport.

È stato fatto un lavoro significativo, con un vivo confronto in Commissione Cultura tra tutte le proposte presenti, fino a definire una prima base di un testo condiviso.

Purtroppo però, come tutti sappiamo, la legislatura volge al termine ed è apparso chiaro, con la ripresa delle attività delle Camere, che non ci sarebbero stati i tempi tecnici per concludere i lavori di approvazione, neanche in due sole letture.

Il lavoro fatto però non è andato perso. Anzi, ho voluto recuperare molte delle disposizioni contenute in quel testo base (alcune delle quali sono a loro volta contenute nella proposta di legge oggetto dell'interrogazione del collega Fossati), proponendo – per la prima volta – un pacchetto di misure dedicate allo Sport nella legge di bilancio.

Tra queste troverete l'innalzamento dell'area di esenzione fiscale per gli spor-

tivi dilettanti, che era previsto nella proposta di legge dell'on. Fossati e che è oggi contenuto nel mio pacchetto per la legge di bilancio.

Sto pensando, oppure, all'estensione ai soggetti di età superiore a sessantacinque o settanta anni delle detrazioni fiscali previste per i ragazzi con meno di diciotto anni per l'iscrizione in palestra, che è stata per il momento messa da parte per esigenze di bilancio ma che potremo provare ad introdurre nella fase di discussione alle camere.

Altre proposte contenute nella proposta di legge 1680 sono divenute nel frattempo non più necessarie perché superate da norme già entrate in vigore, come per esempio l'innalzamento a 400 mila euro del limite per la contabilità semplificata delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Sto pensando anche al tema della tutela del marchio sportivo: abbiamo introdotto, nella manovra correttiva della scorsa estate, una norma finalizzata a proteggere il *merchandising* ufficiale in occasione degli eventi sportivi.

Su quest'ultimo fronte, in particolare, so bene che c'è ancora molto da fare, ma credo si sia intrapresa la strada giusta e di aver dato comunque un primo segnale chiaro.

Oggi, la presenza di un titolo dedicato allo Sport nella legge di bilancio rappresenta senz'altro l'occasione per il Parlamento per dire la propria sullo Sport e per integrare, emendare e proporre nuove disposizioni di settore.

Ogni tentativo di migliorare quello che già di buono abbiamo fatto e stiamo facendo sarà da parte mia ben accetto.

ALLEGATO 4

5-12560 Borghesi: Sulle nomine del CDA dell'Istituto per il Credito sportivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la loro interrogazione, i colleghi della Lega Nord sottopongono alla mia attenzione il tema della nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, segnalando alcuni rallentamenti nella procedura.

Come i colleghi sanno il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- 1) il Presidente;
- 2) un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- 3) un membro designato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- 4) due membri designati da tutti i Partecipanti al « Capitale » (o « Fondo di Dotazione »).

Tutti i componenti designati sono poi nominati dall'Autorità di Governo con la delega allo Sport con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Va però tenuto in considerazione un ulteriore elemento, che è oggi la causa del rallentamento segnalato dall'interrogante: il Consiglio di Amministrazione di Ics, in quanto banca pubblica (unico attuale esempio nel nostro ordinamento), deve essere composto in modo da garantire adeguata rappresentanza alle donne e agli uomini.

Purtroppo, le designazioni anticipate da ciascuno dei soggetti preposti non avrebbero consentito il rispetto del principio della parità di genere. Per questo motivo è stato necessario procedere a un ulteriore passaggio tra tutte le amministrazioni coinvolte.

È comprensibile che possa essersi generata una certa apprensione attorno a questo tema. Colgo però l'occasione per rappresentare ai colleghi che finalmente sembra essere stato trovato un equilibrio e proprio in questi giorni partirà la lettera formale di designazione dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ALLEGATO 5

5-12561 Vezzali: Sulla mancanza di palestre adeguate per la squadra olimpionica di spada.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la sua interrogazione, la collega Vezzali ha chiesto chiarimenti in merito alla recente vicenda che ha visto protagonista l'Associazione Cariplo Piccolo Teatro Milano sfrattata dalla palestra di allenamento situata all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco di via Messina a Milano.

Preme innanzitutto sottolineare, senza voler esulare dallo stretto merito dell'interrogazione, come fin dall'inizio del mio mandato da Ministro per lo sport abbia dedicato una particolare attenzione all'impiantistica sportiva di tutte le tipologie, conscio dell'inadeguatezza degli impianti esistenti sul nostro territorio, o addirittura dell'assenza degli stessi, soprattutto in relazione ai cosiddetti « sport minori ».

Per questo motivo con la manovra correttiva della scorsa estate ho introdotto una procedura più rapida e più semplice volta a favorire la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi di ogni ordine e grado.

Non solo. A breve sarà altresì pubblicato un ulteriore bando, sulla scorta del precedente « Sport e Periferie », che metterà a disposizione altri 100 milioni da investire nell'impiantistica sportiva per Enti Locali, Società ed Associazioni sportive.

Non basta ancora. Nel Disegno di Legge di Stabilità ho inserito la messa a regime del Fondo Sport e Periferie in maniera da poter disporre con continuità risorse de-

dicare all'impiantistica sportiva, nonché una norma sullo sport bonus che servirà ad agevolare ulteriormente la ristrutturazione degli impianti sportivi.

Oltre a queste disposizioni, sono poi previste altre misure a favore dell'impiantistica sportiva.

Nello specifico dell'interrogazione riferisco che in qualità di Ministro per lo sport mi sono interessato alla vicenda inerente la Caserma Messina dei Vigili del Fuoco e l'Associazione Cariplo Piccolo Teatro Milano, vicenda che nella giornata di martedì scorso ha visto concretizzarsi una proposta da parte dei Vigili del Fuoco volta ad evitare il protrarsi di un contenzioso di fatto già in atto.

Gli olimpionici potranno quindi continuare ad allenarsi in considerazione delle imminenti scadenze internazionali, non ultima la Coppa del mondo in programma a Berna dal 27 al 29 ottobre.

I Vigili del Fuoco lasceranno infatti a completa disposizione dell'Associazione una delle due palestre della caserma, riservandosi solo l'utilizzo dell'altra.

L'Associazione potrà così continuare gli allenamenti ma dovrà limitare l'attività agonistica negli stessi locali in quanto inadeguati e non a norma rispetto agli standard di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti.

D'altra parte è indispensabile il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza.

Per questo motivo anche la scuola di scherma, secondo la proposta avanzata,

non potrà tenersi nella palestra della caserma di via Messina, non potendo essere garantiti gli standard di sicurezza necessari e rischiando altrimenti di interferire con l'attività dei Vigili del Fuoco.

Come Ministro mi impegnerò pertanto a seguire l'evolvere della situazione a favore di una soluzione che possa salvaguar-

dare tanto l'attività agonistica della stagione in corso quanto la formazione dei giovani atleti.

Per quanto sopra detto, ritengo invece che siano già oggi in essere strumenti a sostegno di realtà importanti come l'Associazione Cariplo Piccolo Teatro Milano.

ALLEGATO 6

5-12556 Nesi: Sull'attuazione della legge n. 12 del 2016.**TESTO DEPOSITATO DAL MINISTRO LOTTI**

Con la loro interrogazione, i colleghi del Gruppo Misto sottopongono alla mia attenzione alcune indiscrezioni giornalistiche concernenti la mia volontà di porre un rimedio alla sempre più pressante questione del diritto dei minori extracomunitari all'esercizio della pratica sportiva.

È un'ottima occasione per me poter anticipare questo argomento, cui tengo molto, in questa aula.

Effettivamente, come sottolineato dai colleghi interroganti, si tratta di un tema al quale occorre dare una risposta: ci sono centinaia di minori nel nostro paese che frequentano le nostre scuole, vengono curati nei nostri ospedali, spesso sono pure nati in Italia, ma che purtroppo non possono fare sport nelle nostre associazioni sportive.

Ho, così, deciso di impegnarmi a cercare una soluzione.

Approfondendo il tema mi sono accorto che il problema risiedeva nella scelta delle federazioni sportive di subordinare il tesseramento all'indicazione di una residenza in Italia. Sennonché, per avere la residenza, occorre essere in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

In sostanza, un minore senza documenti non può chiaramente essere tesserato per una federazione sportiva.

Ecco, io penso che per un bambino fare sport rappresenti un diritto pari a quello alla salute e all'istruzione. La pratica sportiva è uno strumento fondamentale per lo sviluppo della persona e, soprattutto, per lo sviluppo del minore, qualsiasi minore presente sul territorio nazionale.

Da qui, la decisione di introdurre nella prossima legge di bilancio una norma con la quale faremo due cose:

1) innanzitutto promuoveremo una campagna di informazione, finalizzata a sensibilizzare i cittadini su questo tema e promuovere l'integrazione sociale attraverso lo sport tra giovani che frequentano le nostre scuole;

2) in secondo luogo, consentiremo ai minori cittadini di paesi terzi – a prescindere dalla condizione della residenza o del permesso di soggiorno – se iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, di essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani.

Per evitare che questa norma potesse in qualche modo alimentare quelle odiose e tristemente note pratiche di turismo sportivo dei minori, abbiamo scelto di riconoscere il diritto all'esercizio della pratica sportiva solo ai minori iscritti da almeno un anno a una qualunque classe dell'ordinamento scolastico italiano.

Tre mesi fa ero a vedere una partita tra ragazzini. Uno di questi, figlio di extracomunitari, era in tribuna perché non tesserato.

Si allenava durante la settimana con i compagni di squadra, ma la domenica restava a guardarli in tribuna.

Oggi, grazie a questa nostra innovazione, potrà finalmente giocare anche lui.

ALLEGATO 7

5-09358 Luigi Gallo: Sul calcolo del costo *standard* dello studente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono quali siano le ragioni che hanno portato il Governo a non dare piena attuazione all'impegno voluto dalla grande maggioranza delle forze parlamentari di valutare, nella distribuzione del fondo di finanziamento ordinario per le università, la possibilità di aggiornare il modello di calcolo del costo *standard* dello studente al fine di fornire sostegno alle diverse esigenze territoriali degli atenei, con particolare attenzione alla situazione di disagio vissuta da quelli del Centro-sud e con quali modalità si possano perseguire le finalità indicate nelle mozioni approvate dalla Camera dei deputati concernenti iniziative volte a favorire l'accesso agli studi universitari, con particolare riferimento ad un'equa ripartizione delle risorse sul territorio nazionale.

In primo luogo, posso assicurare che il tema del sostegno del sistema universitario è ampiamente condiviso nel Governo. Giova, in premessa, ricordare che con le leggi di bilancio degli ultimi anni sono stati fatti alcuni importanti interventi nel senso auspicato dagli on.li interroganti: circa 900 ricercatori di tipo B sono stati reclutati grazie ai 50 milioni euro destinati dalla legge di bilancio 2016, 55 milioni euro per l'anno 2017 e 105 milioni euro a decorrere dal 2018 sono stati stanziati per l'introduzione della *no tax area* al fine di sostenere l'iscrizione all'università degli studenti in condizioni economiche difficili, 271 milioni di euro sono stati finanziati dal 2018 per i progetti di sviluppo di 180 Dipartimenti Universitari di eccellenza, 45 milioni di euro sono stati stanziati dal 2017 per il sostegno alla ricerca di base

dei ricercatori e professori associati in servizio nelle Università con un finanziamento di euro 3.000 ciascuno.

Più in generale, si tratta di investimenti importanti che certamente devono essere aumentati già con la prossima legge di bilancio ma che, ad ogni modo, hanno consentito, rispetto al 2016, un incremento dell'FFO per il 2017 di circa 90 milioni di euro (+1,3 per cento) e un incremento dell'FFO per il 2018 di circa 300 milioni di euro (+4 per cento).

In quest'ottica ci apprestiamo ad approvare una legge di bilancio per il 2018 attraverso la quale è intenzione di questo Ministero dare ulteriori e sempre più incisive risposte per l'Università. Ciò, tenuto conto di un quadro che è obiettivamente complesso per quanto attiene al *trend* della spesa pubblica.

Tutto ciò premesso e con specifico riferimento a quanto richiesto dagli On.li interroganti, riteniamo opportuno ricordare, dapprima, che la finalità del costo *standard* è proprio quella di superare il previgente sistema di riparto del fondo di finanziamento ordinario basato sul criterio del trasferimento storico, con un criterio equo e oggettivo, finalizzato a eliminare le ingiustificate disparità nella quota di finanziamento attribuita a ciascun ateneo e a consentire agli studenti di poter disporre di un adeguato livello di servizi in termini di docenza di riferimento e di servizi amministrativi, didattici e strumentali, riconducibile a criteri di efficienza nell'impiego delle risorse e a *standard* quantitativi omogenei a parità di area disciplinare.

Con riguardo specifico alla questione dell'aggiornamento del modello di calcolo del costo *standard* dello studente, così

come indicato nelle approvate mozioni parlamentari citate nell'atto di sindacato ispettivo, è opportuno, quindi, ricordare che il Governo è intervenuto in materia nell'ambito del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante « Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno » stabilendo la nuova disciplina a regime e prevedendo una fase di transizione per il 2017 al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti.

L'articolo 12 del predetto decreto-legge ha dato attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ribadendo che il costo standard per studente costituisce il parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario e provvedendo a determinare, al comma 2, gli specifici criteri in base ai quali è calcolato e aggiornato il costo standard in parola. Nello specifico, tali criteri sono i seguenti:

« *a*) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;

b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera *a*), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;

c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera *a*) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;

d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti ».

In merito, invece, alla questione della situazione di disagio vissuta dagli atenei del Centro-sud, occorre considerare che il citato articolo 12 tiene anche conto, segnatamente al comma 3, dei fattori legati al contesto economico territoriale e infrastrutturale che incidono in maniera differenziata sulla possibilità di alcuni atenei di determinazione delle tasse universitarie e stabilisce uno specifico meccanismo perequativo; in particolare, « al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 è aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo ».

Tale norma, dunque, permette di tener conto, nella determinazione del costo standard per studente, delle differenze di natura economica esistenti tra le diverse realtà del Paese.

Con riguardo, infine, alla questione dell'equa ripartizione delle risorse sul territorio nazionale finalizzata a favorire l'ac-

cesso agli studi universitari, l'articolo 12 in parola, al comma 6, prevede che dal 2018 si aggiunga, ai suddetti criteri di calcolo del costo standard, una ulteriore componente perequativa che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in

funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale importo inciderà fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo medio nazionale stabilito in base agli indici di costo di cui al comma 2 del medesimo articolo.

ALLEGATO 8

5-12101 Ricciatti: Sulla riduzione dell'organico del personale docente destinato agli Istituti marchigiani per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in discussione si rappresenta che, secondo fonti di stampa, il personale docente destinato agli Istituti marchigiani per la storia della resistenza e dell'età contemporanea sarebbe stato ridotto dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. In particolare, si evidenzia che la mancata assegnazione di docenti in comando agli istituti per la storia della resistenza e dell'età contemporanea (rete di istituti facente capo all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, ex INSMLI), rischia di pregiudicarne il funzionamento. Si chiedono, pertanto, informazioni a riguardo.

In merito a quanto rappresentato si comunica quanto l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, su richiesta del MIUR, ha precisato.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), il personale appartenente al comparto scuola, fatte salve tassative eccezioni, non può essere posto in posizione di comando, in particolare, il personale in servizio presso gli istituti della rete ex INSMLI, non essendo compreso tra le tassative eccezioni previste, non può fruire di alcun tipo di comando.

Resta in ogni modo la possibilità di realizzare le attività programmate da tali enti nell'ambito dei progetti nazionali di cui all'articolo 1, comma 65 della legge n. 107/2015.

Al riguardo si precisa però che l'assenza di oneri a carico dello Stato, espressamente prevista dal richiamato comma 65, comporta che il distacco delle unità di personale presso ciascun U.S.R. possa av-

venire solo se nella scuola di servizio di ciascuna di queste unità vi sia personale dell'organico di potenziamento che possa sostituirla senza il ricorso a supplenze.

In particolare, con il decreto ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, è stato assegnato all'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche un contingente complessivo di 23 unità di personale docente da destinare ai progetti nazionali di cui al citato comma 65 della legge 107.

L'U.S.R. per le Marche ha precisato che dei suddetti 23 docenti, 6 sono stati individuati per i progetti nazionali dell'Ambito 1 relativo allo « sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica », nel quale sono ricompresi i progetti nazionali proposti dalla rete ex INSMLI delle Marche.

Nel dettaglio il numero dei docenti dedicato all'ambito 1 è stato incrementato di una unità per l'anno 2017 rispetto all'anno 2016 e i docenti che hanno presentato domanda nell'anno scolastico 2017/18 per i progetti nazionali e che risultano fare riferimento alla rete di istituti ex INSMLI (ossia che sono stati precedentemente distaccati presso tali istituti), sono stati cinque di cui due hanno già espresso la loro rinuncia ed altri due sono docenti curricolari che non hanno la possibilità di essere sostituiti per la mancanza di posti dell'organico di potenziamento nelle rispettive scuole di servizio.

Da ultimo, l'U.S.R. ha ricordato anche l'impossibilità di nominare per i progetti nazionali docenti di classi di concorso inesistenti nel contingente del potenzia-

mento che ha riguardato diversi altri casi nella selezione dei docenti in argomento.

Ciò posto, si rappresenta che il M.I.U.R. è ben consapevole delle esigenze indicate dall'On.le interrogante, tuttavia, come già

specificato, le stesse non possono che essere contenute entro le dotazioni organiche stabilite nell'ambito dei progetti nazionali di cui all'articolo 1, comma 65 della legge n. 107/2015.

ALLEGATO 9

5-12107 Carocci: Sugli episodi di bullismo avvenuti in un istituto privato di Genova nel mese di marzo 2017.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione ora in discussione si chiedono informazioni in merito al grave episodio di bullismo che, secondo notizie di stampa, sarebbe avvenuto nel marzo del 2017 ed avrebbe coinvolto alcuni studenti iscritti ad un istituto privato di Genova.

In particolare, cinque studenti iscritti a tale istituto sarebbero stati arrestati per aver compiuto gravi atti di bullismo nei confronti di un compagno di classe.

A fronte di tale grave episodio, che sarebbe comunque avvenuto all'esterno della scuola, l'istituto non avrebbe adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti degli studenti coinvolti.

L'On.le interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative il MIUR intenda adottare in ordine ad eventuali responsabilità della scuola.

A riguardo, occorre rappresentare, preliminarmente, che l'U.S.R. per la Liguria, su richiesta del MIUR, ha precisato che l'istituto scolastico in questione è una scuola straniera operante in Italia, iscritta nell'elenco, di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738 e al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 164, perché autorizzata dall'Organizzazione del Baccellierato Internazionale di Ginevra (I.B.O.) all'effettuazione del relativo programma.

L'Ufficio Scolastico Regionale ha, inoltre, comunicato che i fatti, riferiti dai quotidiani locali alla fine del mese di marzo 2017, sarebbero avvenuti in altra località durante le vacanze natalizie e che la scuola, che non sarebbe stata comunque oggetto di indagine della polizia giudiziaria, ha indetto un'assemblea indirizzata ai

genitori ed ha avviato due diverse iniziative volte, rispettivamente, al rafforzamento dell'azione educativa e preventiva rispetto agli atti di bullismo, con il coinvolgimento del consiglio d'Istituto ed alla revisione dell'*handbook* della scuola, con la possibile introduzione di un codice di condotta, da rispettare anche all'esterno dell'ambito scolastico, e dei relativi provvedimenti da adottare nel caso di gravi violazioni.

Infine, ha precisato che la vittima non è stata ammessa alla classe successiva alla fine dell'anno scolastico precedente e che la partecipazione degli studenti indagati agli esami finali dell'anno scolastico 2016-2017 è stata disposta dal Giudice competente.

Ciò posto, si rappresenta che il MIUR è ben consapevole della gravità del fenomeno del bullismo nelle scuole, essendo impegnato da tempo nella promozione di specifiche campagne ed azioni educative finalizzate al contrasto di tale grave fenomeno.

In particolare, con l'emanazione delle « Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo », il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inteso dare un segnale forte di intensificazione delle attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza mettendo a disposizione delle scuole anche specifiche risorse finanziarie e professionali.

Il MIUR, con il « piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola », intende proseguire nella *policy* della prevenzione, ma anche porre

in essere iniziative a carattere nazionale, con l'obiettivo di coinvolgere direttamente il maggior numero possibile di istituzioni scolastiche e creare una rete nazionale finalizzata al contrasto del bullismo, del cyber-bullismo e di qualsiasi espressione di disagio adolescenziale in ambito scolastico.

A riguardo, si ricorda che numerose sono le collaborazioni attivate non solo con le altre principali istituzioni pubbliche, ma anche con enti ed associazioni del terzo Settore, ONG e, non ultime, con le più grandi aziende private dell'ITC nonché

con i gestori dei principali *social network*, anch'essi impegnati in attività di interesse sociale al fianco delle istituzioni.

In questo senso giova ricordare, inoltre, la recente approvazione della legge n. 71/2017 che ha introdotto specifiche disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*. Il MIUR, pertanto, proseguirà con forza nel contrasto di bullismo e cyberbullismo, con il debutto, anche nelle scuole, delle nuove predisposizioni della citata legge di recente approvata in Parlamento.

ALLEGATO 10

5-12125 Carrescia: Sulla durata dell'incarico dei dirigenti scolastici presso una stessa sede.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione ora in discussione si rappresenta che il criterio generale di assegnazione degli incarichi scolastici dirigenziali che prevede la permanenza dei dirigenti scolastici nella stessa sede per un periodo massimo di tre trienni è stato applicato a livello locale, nelle diverse regioni, con notevoli margini di discrezionalità, che ne hanno precluso un'attuazione uniforme sul territorio nazionale.

In particolare si chiedono chiarimenti in merito ai criteri di valutazione da seguire per l'eventuale proroga dei dirigenti scolastici nella stessa sede dopo il terzo triennio, qualora sussistano ragioni di efficienza e di completamento di progetti qualificati e, comunque, al fine garantire uniformità di comportamento in tutte le regioni.

A riguardo si rappresenta, preliminarmente, che, nel corso degli ultimi anni, alcune Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti hanno formulato osservazioni sui decreti di attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici, con particolare riguardo a quelli di conferma.

In particolare, la Corte ha precisato che occorre sempre specificare nell'atto di conferma la data a partire dalla quale il dirigente scolastico confermato ricopre l'incarico presso l'istituto scolastico, dovendo la conferma rispettare i limiti di

una ragionevole durata secondo quanto disposto dalla normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190/2012.

I Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Uffici Scolastici Regionali dispongono, inoltre, che debbano essere indicati, tra gli altri, anche i criteri di rotazione del personale dirigenziale scolastico e, di conseguenza, la durata massima degli incarichi dirigenziali nella medesima sede.

Tale indicazione è, pertanto, come precisato dall'ANAC nella deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, di esclusiva competenza del Direttore Generale o del Coordinatore regionale *pro tempore* dell'Ufficio scolastico regionale, in qualità di responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle istituzioni scolastiche statali del proprio territorio.

Ciò posto, considerata la specificità organizzativa e dimensionale del settore scuola, più volte riconosciuta anche dall'ANAC, nelle more dell'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che conterrà anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, si ricorda che dovranno essere i Direttori Generali o i Coordinatori Regionali *pro tempore*, dopo aver valutato la peculiarità e la specificità del proprio territorio, a definire i criteri temporali relativi agli incarichi scolastici dirigenziali.

ALLEGATO 11

**5-12257 Pannarale: Sul programma reclutamento giovani ricercatori
« Rita Levi Montalcini ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante chiede di conoscere i tempi di conclusione della procedura di reclutamento relativa al Programma giovani ricercatori « Rita Levi Montalcini » per l'anno 2016, di cui al decreto ministeriale n. 962 del 28 dicembre 2015 – bando 2015 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016.

È utile ricordare, in premessa, che l'iniziativa in argomento è prevista annualmente nell'ambito del decreto dei criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università statali. Il Programma destina annualmente apposite risorse per il finanziamento di 24 posti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010 ed annualmente vengono approvate con decreto del Ministro le liste dei soggetti da finanziare e le relative riserve.

Le procedure di verifica dei requisiti di partecipazione e della documentazione allegata, in conformità a quanto previsto dal bando, nonché la valutazione delle candidature costituiscono operazioni di una certa complessità, tenuto conto delle numerose domande che vengono presentate. Nello specifico, per il bando 2015, sono state valutate 286 domande.

Tutto ciò posto, si rappresenta che l'intera procedura relativa al Bando 2015, di cui al citato decreto n. 962 richiamato dall'On.le interrogante, è stata completata.

Più nel dettaglio, con decreto ministeriale n. 728 del 20 settembre 2016 è stato

nominato l'apposito Comitato incaricato di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca avvalendosi, ai fini della valutazioni delle candidature presentate, di esperti italiani o stranieri di alta qualificazione. Detto Comitato ha iniziato i propri lavori in data 20 ottobre 2016 e li ha conclusi il 5 luglio 2017, entro i termini stabiliti dallo stesso e come riportato nell'avviso pubblicato nel sito dedicato al Programma per giovani ricercatori « Rita Levi Montalcini ».

A seguito delle lavori svolti dal Comitato, il MIUR ha proceduto agli adempimenti preordinati all'approvazione, da parte del Ministro, delle liste dei soggetti da finanziare e delle liste delle riserve per macro-area.

Infatti, con decreto ministeriale n. 694 del 26 settembre 2017 sono state approvate le liste dei 24 soggetti da finanziare e delle relative riserve. In pari data tale decreto e la lista dei vincitori e delle riserve sono stati pubblicati nel sito dedicato al Programma per giovani ricercatori « Rita Levi Montalcini ».

Per quanto riguarda il Bando 2016, indetto con decreto ministeriale n. 992 del 19 dicembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2017, si informa che la procedura è in corso ed il Comitato ha previsto come termine dei propri lavori la data del 31 dicembre 2017.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	104

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	101

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12547 Micillo: Sulla messa in sicurezza del sito di trasferimento per i rifiuti solidi urbani di via Cupa del Cane, nel comune di Marano	101
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-12543 Segoni: Sul finanziamento dei progetti di ricerca per la previsione e prevenzione dei rischi geologici	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-12544 Borghi: Sulla bonifica dell'area ex-Bemberg nel comune di Gozzano	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	107
5-12546 Vella: Sulla bonifica e la messa in sicurezza dei parchi minerali dello stabilimento Ilva	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-12545 Zaratti: Iniziative di competenza per contrastare l'emergenza smog	102
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	109

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Marco BERGONZI (PD) *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Donatella SPANO, *coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle regioni e delle province autonome e assessore all'ambiente della Regione Sardegna*, e Alberto PIRAS, *direttore generale dell'agenzia del distretto idrografico della Sardegna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, il presidente Ermete REALACCI e le deputate Raffaella MARIANI (PD) e Federica DAGA (M5S).

Donatella SPANO, *coordinatrice della Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle regioni e delle province autonome e assessore all'ambiente della Regione Sardegna*, e Alberto PIRAS, *direttore generale dell'agenzia del distretto idrografico della Sardegna*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12547 Micillo: Sulla messa in sicurezza del sito di trasferta per i rifiuti solidi urbani di via Cupa del Cane, nel comune di Marano.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MICILLO (M5S), riconoscendo le inadempienze di diversi comuni con riguardo alle misure previste nel provvedimento cosiddetto terra dei fuochi, rileva tuttavia che ai cittadini danneggiati dalla situazione descritta non interessa di chi siano le competenze. Sollecita pertanto il Ministero a mettere in campo tutte le

azioni necessarie ad accelerare la bonifica del sito.

5-12543 Segoni: Sul finanziamento dei progetti di ricerca per la previsione e prevenzione dei rischi geologici.

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita, considerato che le procedure per il finanziamento dei progetti di ricerca risultano ad uno stadio avanzato.

5-12544 Borghi: Sulla bonifica dell'area ex-Bemberg nel comune di Gozzano.

Giovanni FALCONE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni FALCONE (PD), nell'esprimere la propria soddisfazione per le sollecitazioni del Governo e del Ministero competente nei confronti della regione Piemonte, auspica che si arrivi nel più breve tempo possibile ad una soluzione, considerato che la situazione è più grave di quanto attestato dalle analisi effettuate, che hanno riguardato esclusivamente la presenza di fibrocemento. Nel rilevare infatti che vi sono prove di inquinamento delle falde da metalli pesanti e da amianto, precisa che i 2 milioni di euro citati nella risposta sono relativi alla sola messa in sicurezza del sito, considerato che l'intervento di bonifica è stimato in 18 milioni di euro. Da ultimo, avendo il curatore fallimentare manifestato l'intenzione di abbandonare l'area, evidenzia il

grave rischio rappresentato dal subentro dei proprietari.

5-12546 Vella: Sulla bonifica e la messa in sicurezza dei parchi minerali dello stabilimento Ilva.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) si dichiara insoddisfatta, considerato che la copertura dei parchi industriali dell'Ilva, oltre ad essere oggetto di un caso giudiziario noto, riguarda anche la salute dei cittadini e dell'ambiente. Nel ricordare che secondo il tribunale del riesame occorre porre fine all'inquinamento della zona mettendo in atto tutte le migliori tecnologie disponibili, a qualunque prezzo, segnala che nulla è stato fatto considerato che la questione è stata posta nel 2011 e costantemente rinviata. Nel ritenere che gli acquirenti dell'Ilva avrebbero dovuto occuparsi della copertura dei parchi, adempiendo alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e dando contestualmente un segnale di impegno e di rispetto nei confronti della cittadinanza, ritiene che si sia persa l'occasione di risanare nel contempo Taranto e il suo impianto.

5-12545 Zaratti: Iniziative di competenza per contrastare l'emergenza smog.

Florian KRONBICHLER (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Florian KRONBICHLER (MDP) si dichiara insoddisfatto, considerato che nonostante le azioni di monitoraggio e i protocolli di intesa citati nella risposta della sottosegretaria, l'emergenza è ormai cronica e che molti sindaci chiamano in causa la responsabilità del Governo, con-

siderata la assoluta necessità di una politica di contrasto a livello nazionale.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 4652 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate recante « Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia;

valutata l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni per gli spettacoli

realizzati nei centri di minore dimensione nell'ottica di salvaguardia e valorizzazione di tali centri che ispira il provvedimento sui piccoli comuni, recentemente approvato dalle due Camere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-12547 Micillo: Sulla messa in sicurezza del sito di trasfenza per i rifiuti solidi urbani di via Cupa del Cane, nel comune di Marano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, secondo quanto riferito dal Funzionario per il contrasto dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, la Commissione Straordinaria del Comune di Marano con nota del 9 ottobre 2017 ha chiesto all'A.R.P.A.C. e alla A.S.L. competente «...l'urgente attivazione dei provvedimenti ritenuti più appropriati, che agevolino la individuazione, attraverso i necessari approfondimenti tecnici, delle cause dello sgradevole ed offensivo fenomeno, in grado di orientare successivamente la cura e la profilassi più opportuna». Con successiva nota del 16 ottobre 2017, l'Ufficio del predetto Funzionario ha provveduto a sollecitare, *ad adiuvandum*, gli interventi di ARPAC ed ASL, richiesti dalla Commissione Straordinaria.

Il Comune di Marano di Napoli – Ufficio della Commissione Straordinaria ha, inoltre, segnalato che, il 15 ottobre scorso, è stato effettuato un sopralluogo, con l'intervento del Comune medesimo, dell'ARPAC e dell'ASL, alla presenza di rappresentanti di forze sociali. All'esito della verifica si è convenuto sulla necessità di un monitoraggio dell'aria e di un piano di caratterizzazione dei rifiuti al fine della loro rimozione e messa in sicurezza e di un'indagine preliminare sull'area di sedime, finalizzata alla verifica di eventuali superamenti delle concentrazioni soglie di contaminazione per le matrici ambientali

coinvolte. Il proprietario del terreno, ove sono ubicati i rifiuti, è stato diffidato a dare immediata esecuzione ai lavori di bonifica, avvertendolo che in caso di inerzia si sarebbe proceduto in danno. L'ARPAC ha precisato che i dati di monitoraggio della qualità dell'aria verranno inviati alla ASL per le valutazioni di competenza.

Il Funzionario per il contrasto dei roghi ha rappresentato, altresì, che il Comune di Marano è beneficiario di un finanziamento di euro 250.000,00, a seguito di istruttoria selettiva ed inserimento nell'Accordo di Programma Quadro «Terra dei Fuochi», sottoscritto in data 20 gennaio 2016 tra Regione Campania, Agenzia per la Coesione Territoriale e Ministero dell'Ambiente. Gli interventi finanziati dall'Accordo, con risorse FSC 2007-2013, comprendono l'acquisizione, implementazione/potenziamento e gestione dei dispositivi per la videosorveglianza di siti critici, ad elevato rischio di sversamenti/abbandono di rifiuti. Dall'ultimo monitoraggio effettuato dal competente ufficio regionale, non risulta siano state avviate dall'Amministrazione comunale le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente continuerà a sollecitare gli Enti territoriali competenti e valuterà anche l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

ALLEGATO 3

5-12543 Segoni: Sul finanziamento dei progetti di ricerca per la previsione e prevenzione dei rischi geologici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente in via preliminare, come già detto in altra occasione, che il Ministero dell'ambiente ha predisposto le attività e le procedure necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 4 del 5 gennaio 2017, richiedendo, in particolare, al Ministero dell'economia e delle finanze l'istituzione di uno specifico capitolo di spesa.

A tal proposito, si precisa che a maggio 2017 è stato istituito il capitolo avente ad oggetto – Spese per il finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle Università e dagli Enti pubblici di ricerca, finalizzati alla previsione e alla prevenzione

dei rischi geologici – con una dotazione finanziaria di complessivi 3.000.000,00 di euro, per gli esercizi 2016 e 2017. Si segnala, peraltro, che il 28 settembre scorso è stato approvato in via definitiva il disegno di legge di assestamento di bilancio 2017.

L'iter di emanazione dei bandi è in corso e sono in stato avanzato le interlocuzioni con le altre Amministrazioni interessate.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura che il Ministero continuerà a svolgere le proprie attività con il massimo livello di attenzione, per la definizione delle predette procedure.

ALLEGATO 4

5-12544 Borghi: Sulla bonifica dell'area ex-Bemberg nel comune di Gozzano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si fa presente, in via preliminare, che, secondo quanto riferito dalla Regione Piemonte, nell'area in questione risultano sussistere problematiche per la cui soluzione è necessaria la disponibilità di ingenti risorse finanziarie. In particolare, la stessa Regione ha fatto presente che un primo progetto di azioni di messa in sicurezza delle aree esterne, predisposto dal Comune di Gozzano nel 2010, ha stimato un costo superiore ai 2 milioni di euro per l'adozione di interventi finalizzati allo svuotamento di serbatoi e vasche, all'allontanamento di cumuli di rifiuti nonché ad attività di caratterizzazione per la definizione dello stato ambientale.

Al riguardo, nel fare presente che la problematica evidenziata non ricade all'interno di un sito di interesse nazionale e che non risulta presente nella mappatura amianto trasmessa dalla Regione, si evidenzia che su espressa richiesta del Ministero dell'ambiente del dicembre 2016, il 3 febbraio 2017 i tecnici dell'ARPA hanno effettuato apposito sopralluogo il cui esito ha mostrato, nelle aree esterne, l'esistenza di coperture e rivestimenti di pareti perimetrali che necessitavano di una valutazione più approfondita.

A tal fine, in data 20 luglio 2017, su richiesta della ASL, l'ARPA ha effettuato un ulteriore accertamento nel corso del quale è stata riscontrata la presenza di amianto in manufatti in fibro cemento. Il successivo 27 luglio, la stessa ARPA Piemonte ha svolto un terzo sopralluogo finalizzato al monitoraggio ambientale delle fibre di amianto aereo disperse nella zona abitata limitrofa al sito in questione. Le analisi non hanno evidenziato la presenza di fibre di amianto aereo disperse rilevabili oltre la soglia di 0,2 fibre/litro. In data 31 luglio 2017 e 1° agosto 2017 sono stati trasmessi alla ASL ed al Comune di Gozzano i risultati di tali analisi.

Ciò posto, si segnala che il Ministero dell'ambiente ha richiesto a tutti gli enti coinvolti che le valutazioni tecniche ed economiche relative alle misure di messa in sicurezza e bonifica del sito vengano aggiornate con il supporto di Arpa e USL, attivando in tal modo tutte le iniziative di competenza per sollecitare la bonifica dell'area ex Bemberg.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a sollecitare gli Enti territorialmente competenti e, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, valuterà ulteriori iniziative nell'area in questione.

ALLEGATO 5

5-12546 Vella: Sulla bonifica e la messa in sicurezza dei parchi minerali dello stabilimento Ilva.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, secondo quanto riferito dal Commissario Straordinario, si fa presente in via preliminare che Ilva, in relazione alla giornata di Wind-Day del 23 ottobre 2017, ha adottato tutte le prescrizioni gestionali previste per tale fenomeno dal decreto di riesame dell'AIA. Ha segnalato, inoltre, che la copertura dei parchi primari, ai sensi del DPCM 2017, sarà realizzata entro 36 mesi dalla data in cui subentrerà il nuovo gestore del sito. Le relative attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018. Il predetto DPCM, oltre a fissare tempi certi per tutte le prescrizioni, prevede un investimento complessivo sull'intero piano ambientale da parte del nuovo gestore di oltre un miliardo di euro, ed in particolare, sui parchi primari di circa 400 milioni di euro.

Si fa presente, altresì, sulla base delle informazioni fornite dal Commissario Straordinario e dalla Prefettura di Taranto, che è stato posto in essere un percorso innovativo per la bonifica, ambientalizzazione, riqualificazione e rigenerazione dell'area di Taranto, attualmente

in fase avanzata di attuazione. La strategia posta in essere, nell'arco di tre anni, ha consentito, relativamente agli interventi prioritari, di pervenire al completamento di alcuni di essi, nonché al completamento della progettazione dei restanti (intervento di dragaggio di 2,3 milioni di metri cubi di sedimenti, nuova Diga foranea, messa in sicurezza permanente e di emergenza della falda del PIP di Statte). Sono, peraltro, in corso diverse attività preliminari di bonifica del primo seno del Mar Piccolo di Taranto.

È stato già completato il trasferimento di 86 fusti contenenti rifiuti radioattivi dall'ex deposito Cemerad di Statte, è stato predisposto il Piano Operativo Generale di Intervento, avviato l'allestimento del cantiere per la rimozione dei restanti fusti ed il successivo trasporto presso siti autorizzati. Risultano, altresì, in corso di progettazione i lavori di messa in sicurezza dei terreni e della falda delle aree industriali del Comune di Statte.

Ad ogni modo, il Ministero, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 6

5-12545 Zaratti: Iniziative di competenza per contrastare l'emergenza smog.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si fa presente, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente, per il tramite del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), concorre ad assicurare, per ciò che riguarda la qualità dell'aria, il monitoraggio attraverso le centraline (600 distribuite da Nord a Sud) gestite dalle Agenzie, garantendo un'informazione completa e accurata sull'inquinamento atmosferico per la cittadinanza e le autorità competenti, che sono chiamate a intervenire tempestivamente non solo per la tutela dell'ambiente ma anche per la salute dei cittadini. Al riguardo, si fa presente che vengono annualmente pubblicati i rapporti che sintetizzano la valutazione complessiva dello stato della qualità dell'aria sull'intero territorio nazionale e per le principali aree urbane.

Su tale tematica si ricorda che, il 18 dicembre 2013, è stato sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato all'individuazione e attuazione di misure coordinate e congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano e che successivamente, in data 30 dicembre 2015, è stato sottoscritto un importante Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per definire ed attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione di emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane.

Nel protocollo si prevede, tra l'altro, un impegno a utilizzare gli strumenti di incentivazione già esistenti, per un importo totale di circa 350 milioni di euro. In tale ambito sono già stati attivati, mediante il protocollo Antismog, circa 6 milioni di euro per il finanziamento di interventi di mobilità sostenibile ed efficienza energetica nelle città di Bologna, Roma, Milano e Torino. Inoltre, con il cosiddetto Collegato Ambientale sono stati destinati 35 milioni di euro al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. A tal proposito, si segnala che, in questi ultimi giorni, sono stati impegnati ulteriori 20 milioni di euro che consentiranno il finanziamento di ulteriori progetti su tutto il territorio nazionale.

Infine, lo scorso 9 giugno, è stato sottoscritto un nuovo Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni del Bacino Padano maggiormente interessate dalle problematiche di qualità dell'aria, in cui sono state inserite una serie di ulteriori misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico. Il Ministero ha, altresì, avviato una interlocuzione con le altre Regioni, finalizzata a porre in essere soluzioni mirate e condivise, sul modello dei suddetti Accordi di Programma.

Il Ministero continuerà comunque, per quanto di competenza, a svolgere le proprie attività, supportando le Regioni nel complesso processo di miglioramento della qualità dell'aria.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	111
5-12552 De Lorenzis: Ripristino della linea ferroviaria Catania – Caltagirone – Gela	111
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	115
5-12553 Bruno: Sanzioni per eccesso di velocità non superiori a 10 km/h oltre i limiti, elevate nei primi otto mesi del 2017	112
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	116
5-12554 Biasotti: Idoneità della segnaletica stradale, in particolare in via di Portonaccio a Roma .	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	117
5-12555 Carloni: Completamento della metropolitana Linea 6 di Napoli	113
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	118

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

C. 4685 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre.

Arianna SPESSOTTO (M5S) pur considerando lo spostamento del trasporto merci dalla « gomma » al « ferro » senz'altro positivo, ritiene che l'esperimento dell'autostrada ferrovia alpina basato sul sistema « Model » sia da considerarsi sostanzialmente fallito, tanto che attualmente la maggior parte dei convogli viaggiano praticamente vuoti.

Inoltre ricorda la questione relativa alla parte francese del tunnel del Fréjus dove continuano a permanere problematiche tecniche legate alla cattiva realizzazione del percorso ferrato e dove si circola a senso unico alternato, cosa che provoca un vero e proprio collo di bottiglia.

Ritiene che sarebbe auspicabile rivedere completamente l'Accordo in questione e destinare i dieci milioni di euro per esso previsti ad incentivare il trasporto delle merci con sistemi tradizionali. Invita inoltre il Governo italiano ad esercitare le opportune pressioni affinché il Governo francese proceda ad adeguare il tratto di tunnel ferroviario di sua competenza.

Dichiara, conclusivamente, l'orientamento contrario del suo Gruppo alla ratifica dell'Accordo.

Roberta OLIARO (Misto-CIpI), *relatrice*, replicando alla collega Spessotto ricorda che nell'Accordo medesimo viene riaffermato l'impegno dei due Governi ad attivarsi per l'eliminazione della attuali problematiche e quindi anche quelle relative al rallentamento del traffico nel tunnel. Da parte sua ritiene che questo in discussione sia un Accordo molto importante e fondamentale per un trasporto merci più sostenibile ed efficiente.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12552 De Lorenzis: Ripristino della linea ferroviaria Catania – Caltagirone – Gela.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, sottolinea che essa nasce dallo sdegno profondo suscitato ai cittadini di Catania e territori limitrofi da una scandalosa vicenda risalente ad almeno sei anni fa: il crollo del ponte di Piano Carbone che, rimarca, coinvolge la competenza di Rete ferroviaria italiana e non della regione Sicilia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, osserva che la risposta del rappresentante del Governo aggiunge una nota

offensiva allo sdegno che ha già richiamato nel corso del suo precedente intervento. In essa, infatti, si fa riferimento alla disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare un tavolo di confronto con RFI e regione: si chiede se ciò costituisca una vera risposta alle esigenze dei cittadini. Sottolinea, peraltro, che tale disponibilità è stata manifestata solo a seguito dell'azione di una forza politica e come se non fossero passati già molti anni.

Osserva che la stima degli oneri per la messa a norma dell'infrastruttura, secondo quanto riportato, ammonta a poco più di 90 milioni di euro e si domanda come mai non sono stati stanziati in questi anni a fronte del fatto che le precedenti leggi di stabilità e bilancio hanno destinato miliardi di euro ad opere discutibili, mentre, sottolinea, la linea in questione è considerata molto importante dai cittadini – nonché contribuenti – interessati eppure non è stata ancora ripristinata.

Conclude osservando che, se il senso della risposta è che si propone l'apertura di un tavolo di confronto, il Governo avrebbe fatto meglio a tacere piuttosto che a rispondere.

5-12553 Bruno: Sanzioni per eccesso di velocità non superiori a 10 km/h oltre i limiti, elevate nei primi otto mesi del 2017.

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI), in qualità di cofirmatario, segnalando che oggetto dell'interrogazione è una semplice richiesta dei dati sulle sanzioni elevate ai sensi dell'articolo 142, comma 7, del codice della strada, rinuncia all'ulteriore illustrazione dell'interrogazione rinviando alla lettura del testo depositato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Domenico MENORELLO (Misto-CIpI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta osservando che i

dati riferiti dal rappresentante del Governo sono solo quelli relativi all'attività della Polizia stradale, mentre non sono stati resi noti quelli relativi agli enti locali competenti in materia, che costituiscono parte cospicua del totale.

Sottolineando che non nutre sospetti circa la legittimità delle sanzioni irrogate, osserva che il Ministero dell'interno farebbe meglio a specificare i casi nei quali la sanzione è irrogata come tale da quelli in cui, al fine di rendere efficace la politica sanzionatoria, vanno rapportate alle esigenze di maggior sicurezza della circolazione stradale, come affermato nella direttiva del Ministero dell'interno del 21 luglio 2017.

5-12554 Biasotti: Idoneità della segnaletica stradale, in particolare in via di Portonaccio a Roma.

Simone BALDELLI (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, ricorda che l'interrogazione prende le mosse da un caso avvenuto a Roma ma che – per la sua portata in termini di persone coinvolte e contenzioso che ne è sorto – ha assunto ormai una dimensione nazionale. Segnala, peraltro, che l'interlocuzione con il Governo si è già avviata proprio a seguito di una sua interpellanza svolta alla Camera in data 26 settembre 2017 (n. 2-01938).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone BALDELLI (FI-PdL), replicando, concorda su quanto riferito dal rappresentante del Governo circa le competenze dei comuni circa la regolamentazione della circolazione all'interno dei centri abitati. Peraltro non ha dubbi sul fatto che non vi siano problemi relativi alla sicurezza. Rappresenta però il suo interesse circa il fatto che gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedano alla verifica dell'idoneità e dell'efficacia della segnaletica nei luoghi coinvolti.

Conclude auspicando che tali controlli ispettivi abbiano luogo e che ne vengano resi noti gli esiti, anche al fine di assegnare a ciascuno le proprie responsabilità.

5-12555 Carloni: Completamento della metropolitana Linea 6 di Napoli.

Anna Maria CARLONI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Anna Maria CARLONI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Go-

verno per la risposta che fornisce una puntuale ricostruzione sullo stato dei fatti e sul finanziamento.

Sottolinea che l'accesso della metropolitana all'area di Bagnoli rappresenta un passo fondamentale per il rilancio della predetta area. Prende quindi atto che sia il Governo che la struttura commissariale governativa prestano attenzione alla problematica segnalata osservando, però, che al momento non c'è ancora una risposta definitiva.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (C. 4685 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (C. 4685 Governo, approvato dal Senato),

considerato che il servizio di trasporto ferroviario AFA oggetto dell'Accordo è stato avviato in via sperimentale nel 2003, più volte rinnovato, da ultimo fino al 30 giugno 2013 e quindi proseguito in via transitoria in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea per aiuto di Stato compatibile;

preso atto che con decisione (2015) 3455 la Commissione europea ha accolto la tesi dell'aiuto di Stato compatibile, rendendo possibile l'erogazione dei contributi

per i servizi AFA nel periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2018, dopo il quale il servizio sarà assegnato in seguito a procedura di gara internazionale;

rilevato che l'Accordo si configura come una alternativa al trasporto stradale di merci più sostenibile e migliore sotto il profilo della sicurezza stradale, soprattutto in relazione al trasporto di merci pericolose;

apprezzate le finalità del disegno di legge di non procedere ad una interruzione del servizio al fine di non determinare effetti negativi dal punto di vista ambientale e della sicurezza del trasporto e di non creare pregiudizi alle imprese del settore, ed in particolare a quelle che effettuano il trasporto di merci pericolose,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-12552 De Lorenzis: Ripristino della linea ferroviaria Catania – Caltagirone – Gela.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La tratta Gela – Caltagirone è sospesa all'esercizio ferroviario dal 2011 a seguito del crollo del ponte di Piano Carbone sito al km 326+645; a seguito di tale sospensione si è provveduto ad offrire un servizio sostitutivo attraverso autobus.

Inoltre, RFI riferisce che l'Accordo Quadro recentemente sottoscritto dalla stessa società e regione Siciliana ha confermato invece il programma di utilizzo attuale dell'infrastruttura per servizi nella tratta Lentini dir. – Caltagirone.

Quanto alla possibilità di ripristinare il ponte di Piano Carbone, la modalità di ricostruzione dello stesso è in fase di esame da parte di RFI nell'ambito della più generale necessità di adeguamento della linea alle più recenti norme di costruzione.

Ad oggi sono stati realizzati gli interventi di messa in sicurezza del sito relativo al crollo del ponte, con fondi di manu-

tenzione eccezionale di competenza RFI, per un importo di circa euro 1.900.000.

Gli interventi per il ripristino dell'intera tratta riguardano circa 111 chilometri complessivi e interessano 10 viadotti, oltre al ponte da ricostruire, e 26 gallerie di cui due di lunghezza oltre 1000 metri.

La messa a norma della infrastruttura in argomento è stimata all'incirca in 90,5 milioni di euro e i costi connessi al mantenimento – anche in sola sospensione della linea per le attività previste (sorveglianza, visita linea, interventi di presidio, e altro) – ammontano a circa euro 80.000 l'anno.

Il MIT ha manifestato la disponibilità ad avviare un tavolo di confronto con RFI e regione Siciliana, anche in ordine alla valutazione del rapporto costi/benefici del ripristino della tratta, al fine di individuare soluzioni adeguate per ridurre i disagi dell'utenza.

ALLEGATO 3

5-12553 Bruno: Sanzioni per eccesso di velocità non superiori a 10 km/h oltre i limiti, elevate nei primi otto mesi del 2017.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa, ricordo che i dati relativi alle sanzioni elevate ai sensi dell'articolo 142, comma 7, del Codice della strada sul superamento di non oltre 10 km/h dei limiti massimi di velocità sono in possesso degli organi accertatori, quindi Polizia di stato, Carabinieri, Polizie locali, e altro, e delle Amministrazioni da cui dipendono, compresi comuni e province.

Per quanto riferisce il Ministero dell'interno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2017, le sanzioni elevate per eccesso di velocità dalla Specialità della Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada sono complessivamente 483.650, di cui 37.570 per superamento dei limiti massimi di non oltre 10 km/h.

Peraltro, il MINT osserva che la direttiva ministeriale del 21 luglio 2017 mira a potenziare il contrasto ai comportamenti concretamente pericolosi per la sicurezza stradale; il comportamento di chi eccede i limiti di velocità, anche se in misura inferiore ai 10 chilometri, costituisce un

illecito che prescinde dalla valutazione di profili di rischio per la sicurezza stradale. Resta fermo che i predetti comportamenti sono legittimamente sanzionabili se rilevati con strumenti che non prevedono la presenza degli operatori di polizia, a condizione che:

siano effettuati su autostrade, strade extraurbane principali o strade che sono state precedentemente individuate come strade in cui è consentito il controllo a distanza senza la presenza di operatori di polizia;

le postazioni di controllo siano state preventivamente e adeguatamente segnalate;

gli strumenti di rilevazione risultino tarati in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 113 della Corte Costituzionale;

sia stata applicata la riduzione a favore del trasgressore pari al 5 per cento del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h.

ALLEGATO 4

5-12554 Biasotti: Idoneità della segnaletica stradale, in particolare in via di Portonaccio a Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come più volte riferito, il Codice della strada affida al comune il compito di regolamentare la circolazione all'interno dei centri abitati e la vigente normativa non prevede la possibilità di modificare gli effetti di atti adottati dagli enti locali nell'esercizio delle proprie funzioni.

Peraltro, con riferimento alla vicenda di via di Portonaccio, presso gli uffici del MIT non è mai pervenuto alcun ricorso gerarchico da parte dei destinatari dei verbali di contravvenzione né alcun tipo di comunicazione nel periodo antecedente alla regolarizzazione della segnaletica.

Inoltre, segnalo che la riapertura della corsia preferenziale è avvenuta con apposita ordinanza del comune, che la stessa non risulta impugnata e che l'articolo 5 del CdS prevede, tra l'altro, che lo stesso MIT possa intervenire in caso di grave pericolo per la sicurezza, fattispecie questa che non ricorre nella vicenda in esame.

Quanto ad eventuali azioni del MIT, assicuro che i competenti uffici stanno provvedendo per la verifica dell'idoneità e dell'efficacia della segnaletica in via di Portonaccio, anche in considerazione di quanto rappresentato con gli atti di sindacato ispettivo sull'argomento.

ALLEGATO 5

5-12555 Carloni: Completamento della metropolitana Linea 6 di Napoli.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il progetto della Linea 6 della Metropolitana di Napoli riguarda la tratta da Mostra a Municipio, in parte in esercizio e in parte in corso di realizzazione, e l'estensione della stessa da Mostra fino al deposito di via Campegna, comprensiva del deposito stesso.

Per quanto di competenza del MIT, la progettazione della tratta Mostra – Municipio è stato oggetto di numerose attività istruttorie in linea tecnico-economica da parte dei competenti uffici, di cui l'ultima, relativa a varianti e interventi di completamento sulla tratta Mergellina – Municipio, conclusasi nel luglio scorso e attualmente all'esame del CIPE per l'approvazione e la definizione del nuovo Quadro Economico della linea su cui allocare le risorse assegnate con delibera CIPE del 1° dicembre 2016 sui fondi FSC 2014-2020 – Piano Operativo Infrastrutture.

Per tale tratta sussiste copertura finanziaria da parte di Stato, regione e Comune, come riportato nella scheda allegata che deposito agli atti.

Inoltre, il Dipartimento per le politiche di coesione segnala che per il « Completamento tratta Mostra – Arsenale – Progettazione del deposito officina di via Campegna » è prevista una copertura finanziaria a valere sul FSC 2014-2020 di 9, 5 milioni di euro, nell'ambito del Patto per la città metropolitana di Napoli. Al riguardo, il Comune di Napoli sta effettuando degli approfondimenti istruttori preliminari all'avvio dell'intervento.

Per quanto concerne il Patto Campania, sono presenti due interventi « Grande progetto Metropolitana di Napoli linea 6 » del valore di 173.080.000,00, e Metropolitana di Napoli linea 6: Mostra – Municipio (completamento) del valore di 105.600.000,00.

Infine, in merito al prolungamento della linea fino a Bagnoli, sempre il citato Dipartimento riferisce che la questione risulta al vaglio della struttura commissariale governativa, in sede di confronto con gli enti istituzionali coinvolti.

*Allegato 1
alla risposta all'atto 5-12555*

QUADRO COPERTURA FINANZIARIA con riferimenti di assegnazione dei vari contributi			
Fonti di finanziamento		Importo (€)	Totali (€)
STATO			
1 L. 211/92		56.266.602,59	
2 D.Lgs. 150/07;		14.993.844,95	
3 L. 443/01 (L.O.)	assegnati del. CIPE 91/07	94.659.581,00	
4 D.M. 30/04/2009;		364.097,11	
5 FSC 2014-2020	Piano Operativo Infrastrutture Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - FSC 2014-2020	114.653.368,44	
TOTALE STATO			280.937.494,09
REGIONE			
6 Rinvenienze POR 2000-2006	accertati del. CIPE 91/07	187.448.050,91	
7 Por FESR 2007/2013	Decisione UE n. 6909 del 4/10/2012	98.173.491,52	
8 (Misure di salvaguardia ex POR)", POC 2007-2013	assegnato D.D. regione Campania 43/2017	24.000.000,00	
9 (Misure di salvaguardia ex POR)", FSC2007-2013	assegnato D.D. regione Campania 43/2017	50.876.508,48	
10 FSC 2007-2013	Delibera di Giunta Regionale 572/2016	75.616.196,09	
11 PAC 2007-2013	Decreto Dirigenziale n. 52 del 1 giugno 2016 del Responsabile della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania	15.995.080,56	
12 PAC 2007-2013	Decreto Dirigenziale n. 143 del 29/11/16 del Responsabile della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania	14.004.919,44	
TOTALE REGIONE			466.114.247,00
COMUNE			
13 Mutuo Comune di Napoli Posizione 4523685.00;	delibere di Giunta comunale 256/2009-2314/2009-76/2010-823/2010	10.000.000,00	
14 Mutuo Bilancio 2010;	delibera di Giunta Comunale 2037/2008	8.000.000,00	
15 Mutuo Bilancio 2010	delibere di Giunta comunale 2159/2010	2.000.000,00	
16 Patto per Napoli - FSC 2014-2020	delibera di Giunta Comunale 373/2017	23.000.000,00	
TOTALE COMUNE			43.000.000,00
TOTALE FINANZIAMENTI		790.051.741,09	790.051.741,09

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale del progetto ITER, Bernard Bigot, e del presidente dell'Assemblea generale di EUROfusion, Jérôme Paméla, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea concernente il « Contributo dell'UE al progetto ITER riformato » (COM(2017) 319)	120
AVVERTENZA	120

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 ottobre 2017.

Audizione del direttore generale del progetto ITER, Bernard Bigot, e del presidente dell'Assemblea generale di EUROfusion, Jérôme Paméla, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea concernente il « Contributo dell'UE al progetto ITER riformato » (COM(2017) 319).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Su questioni riguardanti il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12324 Patrizia Maestri: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.	
5-12379 Dall'Osso: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl	121
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	125
5-12272 Cominardi: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.	
5-12562 Cominelli: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici ...	122
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	126
5-12469 Simonetti: Interventi in materia pensionistica con particolare riferimento all'attuazione dell'APE volontario e dell'APE sociale	122
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	128

RISOLUZIONI:

7-01337 Ciprini: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.	
7-01371 Damiano: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti (Discussione congiunta e rinvio)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

INTERROGAZIONI

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.15.

5-12324 Patrizia Maestri: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.

5-12379 Dall'Osso: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che le interrogazioni vertono sul mede-

simo argomento e pertanto, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia MAESTRI (PD), ringraziando la sottosegretaria, osserva che le interrogazioni riguardano una situazione estremamente grave, in cui l'azienda ha avviato le procedure di licenziamento senza essersi previamente confrontata con le rappresentanze sindacali per trovare soluzioni che, al contrario, garantissero il mantenimento dei livelli occupazionali. Ricorda,

peraltro, che nel mese di luglio la dirigenza aveva assicurato l'intenzione di non procedere a licenziamenti. Auspica, pertanto, l'impegno del Governo a indurre l'azienda a cambiare i propri programmi, potendo questa, a suo parere, beneficiare della cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale. In tal modo, i lavoratori godrebbero di un sostegno del reddito più significativo rispetto all'indennità di disoccupazione, avendo, inoltre, la prospettiva del mantenimento del posto di lavoro. Se, invece, il Governo non intervenisse, il licenziamento di 120 lavoratori dipendenti e di circa 180 lavoratori stagionali avrebbe un impatto assai grave sul territorio di Parma e, inoltre, costituirebbe un modello negativo di relazioni tra le parti sociali.

Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'interrogazione n. 5-12379 Dall'Osso, chiede al Governo di procedere all'immediata convocazione di un tavolo tecnico di confronto, per la ricerca di una soluzione alternativa ai licenziamenti. Ritiene inaccettabile il diffuso comportamento delle multinazionali che non tengono in alcun conto i diritti dei lavoratori, l'anello debole della catena produttiva. Ritiene, pertanto, necessario che si intraprenda una politica industriale che invogli le aziende a produrre in Italia, essendo disponibili sia gli strumenti sia i mezzi finanziari. La mancanza di azioni di ampio respiro, infatti, porta al ripetersi di episodi del genere, l'ultimo dei quali è il recente licenziamento di cento trentaquattro lavoratrici da parte dell'azienda Canali, un colosso dell'abbigliamento, che genera utili significativi. Esorta, pertanto, il Governo e la maggioranza a unirsi nel sostegno dei lavoratori per garantire loro un futuro sicuro.

5-12272 Cominardi: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.

5-12562 Cominelli: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che le interrogazioni vertono sul mede-

simo argomento e pertanto, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Patrizia MAESTRI (PD), replicando in qualità di sottoscrittrice dell'interrogazione 5-12562 Cominelli, concorda con la sottosegretaria sulla necessità di un intervento normativo specifico, volto a modificare la disciplina degli ammortizzatori sociali, che sani la grave situazione che si è prodotta a scapito di categorie di lavoratori particolarmente deboli. Ricorda che i lavoratori impiegati nelle mense scolastiche, in larga maggioranza donne, sono costretti al tempo parziale verticale, concentrato in alcuni mesi dell'anno, in quanto l'attività è concomitante allo svolgimento dell'anno scolastico. A suo avviso, è pertanto urgente procedere a una revisione della normativa per renderla maggiormente aderente alle diverse situazioni che si producono nel panorama lavorativo, anche se si dichiara consapevole dei limiti derivanti dalla prossima scadenza della legislatura.

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando in qualità di sottoscrittore dell'interrogazione 5-12272 Cominardi, dichiara di condividere pienamente l'analisi condotta dalla collega Maestri. A suo giudizio, la necessaria modifica normativa potrebbe essere inserita già nella prossima legge di bilancio, se il Governo e la maggioranza, cui non mancherà il sostegno del gruppo del MoVimento 5 Stelle, saranno uniti nel perseguimento di tale obiettivo.

5-12469 Simonetti: Interventi in materia pensionistica con particolare riferimento all'attuazione dell'APE volontario e dell'APE sociale.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA) ritiene che il Governo, nella preparazione della risposta alla sua interrogazione, avrebbe dovuto tenere in maggiore conto quanto affermato dalla direttrice generale dell'INPS, nella sua audizione presso la Commissione dello scorso 19 ottobre. Dai dati forniti in quella sede, infatti, risulta che le interpretazioni estensive delle norme vigenti potrebbero, al massimo, portare all'accoglimento del 50 per cento delle domande di accesso all'APE sociale non accolte. Pertanto, per garantire l'accoglimento del restante 50 per cento, in coerenza con le quantificazioni elaborate in sede di approvazione della legge di bilancio 2017, si rende necessario, a suo avviso, uno specifico intervento normativo, da realizzare già nella prossima legge di bilancio, in modo da superare tutte le incertezze interpretative. Con riferimento, poi, all'APE volontario, a suo parere, il decreto attuativo della disciplina non è pienamente rispettoso della norma di legge, laddove impone la certificazione della situazione patrimoniale del richiedente, al quale, peraltro, l'INPS ha riconosciuto il diritto alla concessione del beneficio. Si tratta, a suo giudizio, dell'ennesimo esempio dell'attenzione riservata dal Governo al sistema bancario, a scapito dei cittadini, che determina un'ingiustificata limitazione della possibilità di fruire di un beneficio riconosciuto dalla legge. A suo avviso, tale cautela sarebbe inutile, dal momento che le banche godono della garanzia dello Stato e che le rate di anticipo della pensione sono versate a valere sul montante contributivo, ovvero su risorse dell'assicurato esistenti e sufficienti. In ogni caso, se il Governo ha inteso garantire le banche rispetto all'eventualità di un pignoramento delle rate di anticipo pensionistico a causa della posizione debitoria del percettore, a suo avviso, si potrebbe introdurre il principio dell'impignorabilità delle rate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

7-01337 Ciprini: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

7-01371 Damiano: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione avvia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione delle risoluzioni, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale. Segnala, altresì, che il Governo ha comunicato di non poter partecipare con propri rappresentanti alla seduta odierna e che, pertanto, il parere sugli atti di indirizzo sarà acquisito in una successiva seduta. Dà, quindi, la parola ai presentatori delle risoluzioni perché ne illustrino il contenuto.

Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di firmatario della risoluzione n. 7-01337, auspica la sua celere approvazione.

Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di firmataria della risoluzione n. 7-01371, ricorda che la Commissione si è a lungo occupata della necessità che le graduatorie dei concorsi pubblici non siano chiuse. Quello del reclutamento è uno degli aspetti cui porre mano nel settore del pubblico impiego, dopo che, finalmente, si sono trovate le risorse finanziarie necessarie ai rinnovi contrattuali e dopo che i numerosi cambiamenti che sono stati introdotti in

un periodo relativamente breve, come, ad esempio, l'abolizione delle province, la riforma dei centri pubblici per l'impiego e l'istituzione dell'ANPAL, hanno provocato contraccolpi sugli organici delle pubbliche amministrazioni, che devono essere assorbiti. A tale proposito, ricorda che i circa 80 mila idonei iscritti nelle graduatorie attualmente in vigore potrebbero essere proficuamente impiegati in enti, tra i quali, ad esempio, l'INPS, cui sono stati attribuiti nuovi e difficili compiti, ai quali possono fare fronte con gli attuali organici solo con grande difficoltà, come rappresentato anche nella recente audizione della Direttrice generale dell'Istituto. A suo giudizio, comunque, lo stesso sistema di reclutamento nel pubblico impiego dovrebbe essere rivisto, se si pensa che, in occasione dei recenti concorsi banditi dal Ministero della giustizia e dalla Banca d'Italia, il numero delle domande presentate è stato largamente superiore al numero dei posti messi a concorso. Allo stesso modo, occorre affrontare e sciogliere anche il nodo dei lavoratori socialmente utili impiegati nelle pubbliche amministrazioni, la cui situazione è cristallizzata dalle proroghe decise ogni anno con le leggi di bilancio. Si augura, pertanto, che il rappresentante del Governo che si esprimerà sulle risoluzioni in discussione possa chiarire quali sono le

situazioni alla cui soluzione definitiva si sta lavorando. Si tratta di un passo importante per restituire prestigio al ruolo svolto dal dipendente pubblico e fiducia nei cittadini, attraverso l'introduzione di disposizioni di carattere generale, da un lato, e la copertura dei posti vacanti, dall'altro, dando, nel contempo, risposta alla richiesta di lavoro da parte dei tanti giovani, che in gran numero presentano domande di ammissione ai pochi concorsi banditi dalla pubblica amministrazione.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) preannuncia la prossima presentazione di una sua risoluzione sul medesimo argomento, perché sia discussa congiuntamente a quelle già presentate.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 26 ottobre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

5-12324 Patrizia Maestri: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.**5-12379 Dall'Osso: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sulle vicende occupazionali dei lavoratori del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl; pertanto fornirò per esse una trattazione congiunta.

Nell'ottobre 2016 le società Nestlé e R&R Ice Cream hanno costituito la *joint venture* Froneri Italy Srl, specializzata nel settore del gelato e del surgelato e nel settore lattiero-caseario refrigerato. Presso lo stabilimento di Parma (ex Nestlé), dove è ubicata anche la sede legale, Froneri confeziona gelati ed impiega 185 lavoratori di cui 179 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato.

Lo scorso 27 settembre la società Froneri ha dato avvio a una procedura di licenziamento collettivo – ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 – per un numero complessivo di 120 dipendenti, di cui 112 presso lo stabilimento e gli uffici di Parma e 8 presso la sede di Milano. In riferimento a tale procedura la società ha evidenziato una crisi generale del mercato del gelato industriale, con una contrazione della produzione e un concomitante al calo dei consumi annui pro capite.

La regione Emilia Romagna ha comunicato che lo scorso 12 ottobre, nel corso di un tavolo di confronto promosso dalla regione stessa, la società ha informato le parti di avere ricevuto una manifestazione

d'interesse all'acquisizione dello stabilimento di Parma da parte di tre soggetti economici. La società, tuttavia, non ha precisato il contenuto delle eventuali proposte ricevute, il settore commerciale in cui operano i proponenti né la loro identità.

Il Ministero dello sviluppo economico, interessato della questione, ha fatto sapere che sta seguendo con molta attenzione la delicata vicenda che sta interessando lo stabilimento di Parma della Froneri; è stato riconvocato per i primi giorni di novembre un tavolo per la gestione della vertenza e, in quella sede, si procederà alle necessarie analisi e approfondimenti tecnici, con il coinvolgimento dell'azienda, delle parti sociali e delle istituzioni interessate, al fine di promuovere e verificare le ipotesi di soluzioni della crisi.

Da ultimo nel rilevare che, ad oggi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è stato ancora richiesto dalle parti sociali di un intervento per l'esame della situazione occupazionale, essendo ancora in corso la fase sindacale della predetta procedura di licenziamento collettivo, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Ministero che rappresento alla vicenda in parola al fine di valutare – qualora richiesto – ogni possibile soluzione volta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

ALLEGATO 2

5-12272 Cominardi: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.**5-12562 Cominelli: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni che passo ad illustrare riguardano la tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici, pertanto fornirò per esse una risposta congiunta.

Preliminarmente, voglio chiarire che, in applicazione del principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza, dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi (articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2015). Ciò comporta che costui benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

Tuttavia, voglio ricordare che per poter beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito della NASpI, occorrono i seguenti requisiti:

stato di disoccupazione;

tredecim settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Pertanto, per poter garantire il riconoscimento della Naspi ai lavoratori che non possiedono taluno dei requisiti, sarebbe necessario un intervento normativo che richiede opportune verifiche, in particolare per quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione del diritto alla pensione, a ben vedere, la questione riguarda la differenza di trattamento tra *part-time* orizzontale e verticale piuttosto che la differenza di trattamento tra *full time* e *part-time*.

Al riguardo, segnalo, che nella situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del pubblico impiego in regime di *part time*, non sussiste alcuna diversità di trattamento a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione lavorativa, ossia se di tipo orizzontale o verticale. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988: « Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero ». Al contrario, per i lavoratori del settore privato, non è rinvenibile nel nostro ordinamento una disposizione della stessa portata, considerato che, solo l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che: « ... ai fini

della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale », rinviando, per la individuazione del diritto alla pensione, alla disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 463 del 1983 alla luce del quale, i periodi in cui il lavoratore in *part-time verticale* non presta la propria attività lavorativa, non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione.

Sul punto, evidenzio che il tema è stato oggetto di riflessione anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia che ha ampliato il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo parziale verticale.

Di recente, anche la Corte di Cassazione, è intervenuta riconoscendo al lavoratore con *part-time* verticale ciclico il diritto di vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono. In particolare, però, la Suprema Corte ha precisato che la questione del minimale contributivo è questione distinta dall'anzianità previdenziale *tout court* per la quale sembrerebbe necessario un apposito intervento normativo da adottare da parte del Parlamento.

Pertanto, concludo manifestando l'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo parziale, citati nel presente atto, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 3

5-12469 Simonetti: Interventi in materia pensionistica con particolare riferimento all'attuazione dell'APE volontario e dell'APE sociale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Simonetti – con il presente atto parlamentare – evidenzia l'elevato numero di reiezioni, da parte dell'INPS, delle domande per l'accesso alla indennità di APE sociale e per l'uscita agevolata dei cosiddetti lavoratori precoci, di cui alla legge di bilancio 2017. In particolare, per quanto riguarda l'accesso all'APE sociale, l'interrogante lamenta che l'INPS abbia respinto gran parte delle domande dei lavoratori rioccupati – per periodi molto brevi – al termine della prestazione di disoccupazione e retribuiti con *voucher*, nonché quelle riguardanti i lavoratori impegnati in attività gravose.

Ciò posto, occorre precisare che sulla questione è di recente intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornendo all'INPS alcuni criteri di interpretazione normativa, che potranno essere utilizzati dall'Istituto per la valutazione delle domande ancora in istruttoria, nonché essere considerati per l'eventuale esercizio dei propri ampi poteri di autotutela.

Il Ministero ha infatti chiarito i criteri di individuazione dello stato di disoccupazione tanto per i lavoratori subordinati (per i quali appare applicabile l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo cui «lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi»), quanto per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale, anche retribuite con *voucher* (parificabili a tali fini ai lavoratori subordinati in considerazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, ovvero valutabili sulla base della previsione dell'articolo 54-bis, comma 4, del decreto-legge

n. 50 del 2017, ai sensi del quale «i compensi percepiti dal prestatore occasionale (...) non incidono sullo stato di disoccupato»), quanto infine per i lavoratori parasubordinati e autonomi.

Per quanto attiene, invece, ai lavoratori impegnati in attività gravose, il Ministero del lavoro ha rappresentato l'opportunità che l'INPS, prima di concludere la procedura di certificazione dei requisiti richiesti, prosegua nell'attività istruttoria – coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate – al fine di verificare se sussistano le condizioni minime per l'accoglimento. Inoltre, si è segnalata la necessità di comporre le questioni problematiche emerse in sede di istruttoria delle domande mediante l'adeguamento del Protocollo – previsto dagli articoli 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 87 del 2017 e 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017 – individuato quale strumento di armonizzazione dei dati in possesso delle Amministrazioni.

Al riguardo, segnalo che è stato istituito presso il Ministero un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso il quale l'INPS ha reso noto di aver elaborato le indicazioni operative per procedere all'attuazione delle indicazioni interpretative fornite e al riesame delle domande di accesso all'Ape sociale già pervenute.

Con riferimento al secondo quesito concernente la cosiddetta APE volontaria, faccio presente che il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di regolamentazione (n. 150 del 4 settembre

2017), al termine del complesso *iter* di adozione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2017.

Infine, per quanto riguarda il terzo quesito, faccio presente che – nell’ambito della predisposizione dello schema del di-

segno di legge di bilancio 2018 – questo Ministero ha proposto modifiche migliorative e ampliative dell’istituto dell’APE sociale, con particolare riguardo alle lavoratrici madri e ai lavoratori con contratti a tempo determinato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4706 Beni – Adozione del testo base*) .. 130

ALLEGATO (*Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione*) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti 132

SEDE REFERENTE

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4706 Beni – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2014.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che la Commissione, in sede referente, riprende dopo tre anni i propri lavori sulle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Ricorda, quindi, che nel 2014 era stato approvato un testo unificato sul quale erano stati acquisiti i pareri di quasi tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, mentre la V Commissione (Bilancio) in data 4 novembre 2014 aveva inviato una lettera con la quale segnalava i profili problematici di carattere finanziario esistenti sul testo, che ne avrebbero reso molto difficoltoso il prosieguo dell'iter.

Ricorda altresì che nel frattempo altre Commissioni della Camera e del Senato – VI (Finanze) della Camera e 6^a (Finanze e tesoro) e 12^a (Igiene e sanità) del Senato – hanno avviato l'esame di progetti di legge concernenti la materia dei giochi per

i profili di propria competenza. Sono state raggiunte, quindi, le intese con il Senato, in base alle quali si è stabilito che le competenti Commissioni del Senato – in particolare la 6^a Commissione (Finanze), con riferimento al disegno di legge S. 2000 – possa procedere nell'esame dei provvedimenti in materia di riordino dei giochi pubblici purché non siano trattati i profili di specifico interesse della Commissione Affari sociali della Camera, attinenti alla prevenzione, cura e riabilitazione dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Sulla base di tale presupposto la relatrice sul provvedimento in oggetto, deputata Binetti, ha chiesto di riprendere l'esame delle proposte di legge in titolo in sede di Comitato ristretto, che si è riunito sette volte, dal 2 agosto al 17 ottobre 2017.

Avverte, pertanto, che a conclusione dei propri lavori il Comitato ristretto ha elaborato una nuova proposta di testo unificato delle suddette proposte di legge.

Avverte altresì che in data 26 ottobre 2017 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 4706, d'iniziativa dei deputati Beni ed altri, recante « Disposizioni per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Invita quindi la relatrice, deputata Binetti, ad illustrare la nuova proposta di testo unificato predisposta dal Comitato ristretto.

Paola BINETTI (Misto-UDC-IDEA), *relatrice*, illustra la nuova proposta di testo unificato predisposta dal Comitato ristretto (*vedi allegato*), ricordando che l'oggetto del provvedimento è ampliamento noto ai componenti della Commissione in seguito all'approfondito esame svolto in sede referente, interrottosi oramai tre anni fa, e alla ripresa dei lavori in sede di Comitato ristretto. Segnala che nel frattempo sono intervenute alcune novità

quali l'inserimento dei livelli essenziali di assistenza della cura per la dipendenza da gioco d'azzardo patologico, l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave e un maggiore attivismo da parte degli enti locali nella prevenzione del fenomeno della cosiddetta ludopatia.

Segnalando che il Comitato ristretto ha svolto i suoi lavori con spirito costruttivo, a prescindere dall'appartenenza politica dei singoli componenti, rivolge a questi ultimi un ringraziamento per il loro operato. Pone in evidenza, quindi, che il predetto testo affronta gli aspetti della dipendenza e della prevenzione, non prendendo in considerazione altri temi legati al gioco d'azzardo quali il ruolo della criminalità organizzata o gli aspetti fiscali ed economici. Nell'osservare che si tratta in ogni caso di un articolato suscettibile di miglioramenti, ribadisce l'importanza dell'adozione di un nuovo testo sul gioco d'azzardo patologico da parte della Commissione affari sociali.

Matteo MANTERO (M5S), nel considerare la seduta odierna come un nuovo punto di partenza sul tema, rileva che il Comitato ristretto ha svolto un buon lavoro, focalizzandosi sulla prevenzione e sulla cura del gioco d'azzardo patologico. Segnala tuttavia che risulta assente un aspetto a suo avviso fondamentale, relativo alla struttura della sale da gioco e alla disciplina di aspetti quali il divieto di fumo o il consumo di bevande alcoliche, ricordando l'importanza di evitare la perdita di contatto con la realtà da parte dei giocatori. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti in tal senso, auspicando in ogni caso una rapida conclusione dell'esame in Commissione.

Paolo BENI (PD) rileva che il Comitato ristretto ha svolto un lavoro positivo, reso non agevole dalle numerose modifiche al quadro normativo intervenute negli ultimi anni. Reputa corretta la scelta di stralciare, rispetto al precedente testo unificato approvato dalla Commissione, la parte

relativa all'autorizzazione all'apertura delle sale, ritenendo che non sia di competenza primaria della XII Commissione, per concentrarsi piuttosto sugli aspetti più propriamente socio-sanitari.

Nel ritenere che il testo proposto sia comunque migliorabile, segnala che i deputati del Partito Democratico facenti parte della Commissione hanno presentato una nuova proposta di legge, abbinata nella seduta odierna, come contributo per una riflessione in tal senso.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'esprimere il proprio rammarico per non aver potuto partecipare all'ultima seduta del Comitato ristretto, dichiara la propria diffidenza rispetto all'atteggiamento dei gruppi parlamentari di maggioranza verso il contrasto al gioco d'azzardo patologico. Lamenta, in particolare, l'assenza dalla proposta di nuovo testo unificato in esame di disposizioni relative alla distanza minima delle sale da gioco rispetto a luoghi da tutelare, ricordando che ciò sarebbe riconducibile anche a un « trucco » messo in atto dal sottosegretario Baretta, che ha espropriato il Parlamento delle sue funzioni con il pretesto di affidare le decisioni in merito ad un'intesa intercorsa tra lo Stato e le regioni.

Si riserva di approfondire il contenuto della proposta di legge presentata dal collega Beni e dagli altri deputati del Partito Democratico per verificare se sia compatibile con il testo che la XII Commissione si accinge ad adottare. Ribadisce la propria diffidenza, motivandola con il fatto che le forze di governo si rendono di fatto complici di un'attività in continua crescita, che determina l'insorgere di una dipendenza in un milione di malati, espri-

mendo inoltre contrarietà verso la clausola di invarianza finanziaria inserita nella nuova proposta di testo unificato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di giovedì 9 novembre 2017.

La Commissione concorda.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 ottobre 2017.

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.25.

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni.

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge introduce misure volte ad assicurare:

a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti ai sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari;

b) la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili;

c) la prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico.

ART. 2.

(Definizione).

1. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.

ART. 3.

(Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione).

1. Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia.

3. Nell'ambito del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici.

ART. 4.

(Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma 1, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute;

b) a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all'articolo 3, comma 3, nonché analoghi strumenti presenti sui siti internet delle regioni;

c) a promuovere la conoscenza di eventuali numeri verdi dedicati ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e ai loro familiari;

d) a fornire informazioni inerenti agli aspetti economici e legali relativi alle perdite e ai debiti accumulati;

e) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui al successivo articolo 8.

ART. 5.

(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori).

1. All'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».

2. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

3. È istituito un numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

ART. 6.

(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee).

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo.

3. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:

a) «Questo gioco nuoce alla salute»;

b) « Questo gioco può provocare dipendenza »;

c) « Questo gioco può ridurti in povertà »;

d) « Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni »

4. I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l'indicazione del numero relativo al Telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo (« TVNGA ») di cui al comma 3 dell'articolo 5.

5. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.

6. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.

ART. 7.

(Divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincita in denaro).

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od *on line*.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione

delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 8.

(Logo identificativo « no slot »).

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo « no slot ».

2. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo.

3. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura).

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2.1. L'erogazione dei mutui può avvenire con le medesime modalità e di cui al comma 2 anche in favore di persone

fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico.»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: « 5-bis. Nel caso di erogazione del mutuo in favore dei soggetti di cui al comma 2.1, la domanda deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti contratti a causa del gioco d'azzardo patologico, nonché dell'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.».

2. È garantito, nei limiti delle disponibilità esistenti, l'accesso al Fondo per la

prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 legge 7 marzo 1996, n. 108, ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico nonché al coniuge e ai parenti entro il primo grado con essi conviventi, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

ART. 10.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione erboristi italiani (FEI), di Federimpresa Erbe, di Unerbe, della Federazione italiana produttori piante officinali (FIPPO) e della Conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di laurea in tecniche erboristiche (CO.N.P.T.ER.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani)	137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 26 ottobre 2017.

Audizione di rappresentanti della Federazione erboristi italiani (FEI), di Federimpresa Erbe, di Unerbe, della Federazione italiana produttori piante

officinali (FIPPO) e della Conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di laurea in tecniche erboristiche (CO.N.P.T.ER.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.25 alle 16.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, Yoram Gutgeld, sullo stato della <i>spending review</i> nelle regioni e negli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

AUDIZIONI

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, Yoram Gutgeld, sullo stato della *spending review* nelle regioni e negli enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Yoram GUTGELD, *Commissario straordinario per la razionalizzazione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL) e i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) e Daniele MARANTELLI (PD).

Yoram GUTGELD, *Commissario straordinario per la razionalizzazione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario Gutgeld per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni della Presidente	139
Sulla pubblicità dei lavori	139
Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo (Svolgimento e conclusione)	139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, rende comunicazioni sulle risultanze dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi

Consolo, accompagnato dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento, Calogero Roberto Piscitello e dal Direttore del Gruppo Operativo Mobile della polizia penitenziaria, Mauro D'Amico, dedicata in particolare alla recente circolare relativa alla « organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis », emanata dal DAP lo scorso 2 ottobre 2017.

Santi CONSOLO, *Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono altresì per fornire ulteriori contributi Calogero Roberto PISCITELLO, *Direttore generale dei detenuti e del trattamento*, e Mauro D'AMICO, *Direttore del Gruppo Operativo Mobile della polizia penitenziaria*.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Giulia SARTI (M5S), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Santi Consolo, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	141
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato (CNN), Mario Mistretta e del Direttore generale dell'Ente, Danilo Lombardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
AVVERTENZA	141

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe GALATI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe GALATI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la diretta *streaming* sperimentale sulla web tv della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato (CNN), Mario Mistretta e del Direttore generale dell'Ente, Danilo Lombardi.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe GALATI, *presidente*, avverte che sono presenti il presidente e il diret-

tore generale della Cassa Nazionale del Notariato, Mario Mistretta e Danilo Lombardi, accompagnati da Grazia Buta e Lairetta Casadei, membri del Consiglio di amministrazione della Cassa. Introduce quindi gli argomenti di interesse dell'audizione, formulando alcuni quesiti.

Mario MISTRETTA, *presidente della Cassa Nazionale del Notariato (CNN)*, risponde ai quesiti posti.

Giuseppe GALATI, *presidente*, nel ringraziare il dottor Mistretta e il dottor Lombardi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	142
Audizione del dottor Dario Mirabelli, componente del CPO Piemonte (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	142

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv*, e successivamente, sul canale satellitare della Camera

dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del dottor Dario Mirabelli, componente del CPO Piemonte.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Dario MIRABELLI, *ricercatore presso il centro di riferimento per l'epidemiologia e la prevenzione oncologica in Piemonte*, svolge una relazione sui temi dell'audizione, relativi allo studio e al monitoraggio di patologie oncologiche connesse all'oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Paolo COVA (PD), Maria Chiara CARROZZA (PD), Paola BOLDRINI (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Dario MIRABELLI, *ricercatore presso il centro di riferimento per l'epidemiologia e la prevenzione oncologica in Piemonte*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa la seduta di audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	144
Seguito dell'esame della proposta di relazione della Commissione (relatrice: Vincenza Bruno Bossio) (<i>Seguito e conclusione</i>)	144
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione	145
ALLEGATO (<i>Testo per la delibera relativa ai criteri di pubblicità degli atti</i>)	146

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 26 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 8.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e che per la seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione della Commissione (relatrice: Vincenza Bruno Bossio)

(*Seguito e conclusione*).

Paolo COPPOLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 ottobre 2017 la relatrice Bruno Bossio aveva presentato

uno schema di relazione. Avverte che sono poi pervenute su tale schema alcune osservazioni da parte della deputata Mucci.

Vincenza BRUNO BOSSIO, *relatrice*, illustra la relazione.

Mara MUCCI (Misto-CI), si dichiara soddisfatta del testo della relazione presentato oggi.

Intervengono per formulare osservazioni e dichiarazioni di voto i deputati Federico D'INCÀ (M5S), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Massimo ARTINI (MISTO), Sebastiano BARBANTI (PD), Carlo DELL'ARINGA (PD), Mara MUCCI (Misto-CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Indi la Commissione approva la proposta di relazione.

Paolo COPPOLA, *presidente*, dà atto che la relazione è stata approvata all'unanimità. Non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del

testo approvato, che sarà pubblicato negli atti della Camera come DOC XXII-bis, n. 14.

Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ricorda che ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, la Commissione, contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici, specie nel caso in cui del relativo contenuto sia stato dato conto nella predetta relazione.

Propone quindi un testo per la delibera relativa ai criteri di pubblicità degli atti,

che definisce quali atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione nel corso dell'attività di inchiesta possano essere consultati e quali altri atti debbano invece conservare il regime di segretezza o riservatezza loro riconosciuto o apposto al momento dell'acquisizione o della formazione, dopo il termine delle attività di inchiesta (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Testo per la delibera relativa ai criteri di pubblicità degli atti.

« La Commissione stabilisce di rendere pubblici:

a) i resoconti stenografici delle sedute della Commissione, con l'eccezione di quelle (o delle parti di quelle) sottoposte a regime di segretezza o riservatezza o di quelle recanti audizioni o interventi di soggetti che abbiano fatto espressa richiesta, accolta dalla Commissione, di uso riservato;

b) i documenti formati o acquisiti dalla Commissione e comunque ad essa inviati fino alla data di cessazione dell'attività della Commissione, ad eccezione di:

1) atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini, qualora permangano le ragioni della segretezza, in relazione allo stato del procedimento;

2) atti formalmente classificati (da riservati in su) dall'autorità amministrativa o di Governo che li ha trasmessi;

3) documenti anonimi o apocrifi;

4) documenti provenienti da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) che abbiano fatto richiesta di uso riservato;

5) documenti inviati da soggetti privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti di fatto) il cui contenuto non è direttamente connesso all'attività di inchiesta condotta dalla Commissione.

La Commissione stabilisce che gli atti suddetti resteranno assoggettati al proprio regime di classificazione per anni dieci, decorrenti dalla data della presente delibera, fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione.

Si dà mandato agli Uffici di segreteria della Commissione di custodire gli atti e i documenti formati o acquisiti compresi quelli che pervenissero a decorrere dalla data della presente delibera e fino al termine della legislatura. Gli Uffici sono altresì incaricati di provvedere al loro versamento all'Archivio storico della Camera dei deputati. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto del regime di tali atti.

La Commissione stabilisce inoltre che la documentazione pervenuta oltre il termine della legislatura sia restituita al mittente.

Tutti gli incarichi di consulenza cessano a decorrere dalla data della presente delibera.

Per l'attuazione di quanto stabilito nella presente delibera, fino al termine della legislatura, collaboreranno con la segreteria della Commissione il luogotenente Nicola Parisi, il vice brigadiere Claudio Bellavista e l'appuntato scelto Riccardo Biancalana, militari della Guardia di Finanza addetti all'Archivio della Commissione ».

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini 3

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con il Ministro della Difesa della Repubblica Islamica del Pakistan, Khurram Dastgir Khan 4

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Atto n. 457 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 5

ALLEGATO (*Parere approvato dalle Commissioni*) 7

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Fincantieri, dottor Giuseppe Bono, sugli accordi di cooperazione navale tra Italia e Francia 6

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Atto n. 456 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 452 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 14

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 19

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
SEDE REFERENTE:	
Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia. C. 4653, approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc XXII, n. 81 Coppola (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 2 (Proposte emendative)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.	
Audizione di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli « Federico II », di Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Gianfranco Dosi, direttore della rivista « Lessico di diritto di famiglia », di rappresentanti del Consiglio nazionale forense (CNF) e di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28

SEDE REFERENTE:

Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, concernenti l'obbligazione solidale per il pagamento delle quote a carico del subentrante nei diritti del condomino e il conferimento di delega all'amministratore di condominio. C. 4560 Zan (<i>Esame e rinvio</i>)	29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

5-12445 Nuti: Su situazioni di non conformità alla legge relative a società che esercitano contemporaneamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e servizi strumentali possedute al 100 per cento dal comune di Palermo	33
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	44

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 2305 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)	47
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423 e abb.-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica</i>)	57
Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	43

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12538 Gebhard: Emanazione del regolamento attuativo per l'applicazione del regime tributario della cedolare secca alle locazioni brevi di immobili a uso abitativo	72
5-12540 Laffranco: Stima delle minori entrate derivanti dal progetto di riordino del gioco pubblico definito dall'intesa sancita in materia tra Governo, regioni ed enti locali	73
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	77
5-12542 Paglia: Orientamenti del Governo in merito all'eventuale cessione di crediti fiscali	73

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti. C. 4042 Sibilìa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.	
Audizione dell'amministratore delegato di Credimi, Ignazio Rocco di Torrepadula (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	74
ERRATA CORRIGE	75

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministro dello Sport, ai sensi della delega conferita	80
5-12557 Simone Valente: Sul finanziamento delle federazioni sportive	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-12558 Coscia: Su una <i>no tax area</i> per le società e le associazioni sportive dilettantistiche	80
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-12559 Nicchi: Sulle agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche	80
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	86
5-12560 Borghesi: Sulle nomine del CDA dell'Istituto per il Credito sportivo	81

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	87
5-12561 Vezzali: Sulla mancanza di palestre adeguate per la squadra olimpionica di spada ...	81
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	88
5-12556 Nesi: Sull'attuazione della legge n. 12 del 2016	81
<i>ALLEGATO 6 (Testo depositato dal Ministro Lotti)</i>	90
INTERROGAZIONI:	
5-09358 Luigi Gallo: Sul calcolo del costo <i>standard</i> dello studente	82
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	91
5-12101 Ricciatti: Sulla riduzione dell'organico del personale docente destinato agli Istituti marchigiani per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea	82
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	94
5-12107 Carocci: Sugli episodi di bullismo avvenuti in un istituto privato di Genova nel mese di marzo 2017	82
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	96
5-12125 Carrescia: Sulla durata dell'incarico dei dirigenti scolastici presso una stessa sede .	82
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	98
5-12257 Pannarale: Sul programma reclutamento giovani ricercatori « Rita Levi Montalcini » .	82
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	99
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	83
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del direttore generale di progetto, Gen. D. CC Luigi Curatoli, sullo stato di attuazione del « Grande Progetto Pompei »	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	104
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	101
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12547 Micillo: Sulla messa in sicurezza del sito di trasferimento per i rifiuti solidi urbani di via Cupa del Cane, nel comune di Marano	101
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105
5-12543 Segoni: Sul finanziamento dei progetti di ricerca per la previsione e prevenzione dei rischi geologici	102
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	106
5-12544 Borghi: Sulla bonifica dell'area ex-Bemberg nel comune di Gozzano	102
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	107
5-12546 Vella: Sulla bonifica e la messa in sicurezza dei parchi minerali dello stabilimento Ilva	102

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	108
5-12545 Zaratti: Iniziative di competenza per contrastare l'emergenza smog	102
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	109

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	110
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009. C. 4685 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	111
5-12552 De Lorenzis: Ripristino della linea ferroviaria Catania – Caltagirone – Gela	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	115
5-12553 Bruno: Sanzioni per eccesso di velocità non superiori a 10 km/h oltre i limiti, elevate nei primi otto mesi del 2017	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	116
5-12554 Biasotti: Idoneità della segnaletica stradale, in particolare in via di Portonaccio a Roma .	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-12555 Carloni: Completamento della metropolitana Linea 6 di Napoli	113
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	118

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale del progetto ITER, Bernard Bigot, e del presidente dell'Assemblea generale di EUROfusion, Jérôme Paméla, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione europea concernente il « Contributo dell'UE al progetto ITER riformato » (COM(2017) 319)	120
AVVERTENZA	120

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-12324 Patrizia Maestri: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl.	
5-12379 Dall'Osso: Salvaguardia occupazionale dei dipendenti del sito produttivo di Parma della società Froneri Italia Srl	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-12272 Cominardi: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.	
5-12562 Cominelli: Tutela del personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici ...	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	126
5-12469 Simonetti: Interventi in materia pensionistica con particolare riferimento all'attuazione dell'APE volontario e dell'APE sociale	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128

RISOLUZIONI:

7-01337 Ciprini: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

7-01371 Damiano: Iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4706 Beni – Adozione del testo base</i>) ..	130
ALLEGATO (<i>Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti della materia nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-01049 Mantero, 7-01174 Crimi e 7-01363 Paola Boldrini: Riconoscimento e cura della fibromialgia e suo inserimento tra le malattie invalidanti	132
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione erboristi italiani (FEI), di Federimpresa Erbe, di Unerbe, della Federazione italiana produttori piante officinali (FIPPO) e della Conferenza nazionale dei presidenti dei corsi di laurea in tecniche erboristiche (CO.N.P.T.ER.), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani)	137
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per la razionalizzazione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, Yoram Gutgeld, sullo stato della <i>spending review</i> nelle regioni e negli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---------------------------------------------------------------------	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente	139
Sulla pubblicità dei lavori	139
Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	139

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	141
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	

Audizione del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato (CNN), Mario Mistretta e del Direttore generale dell'Ente, Danilo Lombardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
AVVERTENZA	141
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	142
Audizione del dottor Dario Mirabelli, componente del CPO Piemonte (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	142
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	144
Seguito dell'esame della proposta di relazione della Commissione (relatrice: Vincenza Bruno Bossio) (<i>Seguito e conclusione</i>)	144
Deliberazione sulla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione	145
ALLEGATO (<i>Testo per la delibera relativa ai criteri di pubblicità degli atti</i>)	146

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA



17SMC0009200